

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 341

28° anno

31 dicembre 1985

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta:</i>	
85/C 341/01	n. 1823/84 degli on. James Ford, Alfred Lomas e Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Adesione della Spagna alla Comunità europea.....	1
85/C 341/02	n. 1824/84 degli on. James Ford, Alfred Lomas e Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Esportazioni della Spagna verso Gibilterra.....	1
85/C 341/03	n. 1825/84 degli on. James Ford, Alfred Lomas e Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Importazioni ed esportazioni di merci tra Gibilterra e la Spagna.....	1
	Riposta comune data dal sig. De Clercq	1
85/C 341/04	n. 75/85 dell'on. James Moorhouse alla Commissione Oggetto: Scadenza dell'Accordo multifibre nel luglio 1986.....	2
85/C 341/05	n. 125/85 degli on. Renato Massari, Jiri Pelikan, Giuseppe Amadei e Giovanni Moroni alla Commissione Oggetto: Ricezione della televisione italiana in Belgio.....	3
85/C 341/06	n. 161/85 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Accuse mosse dagli Stati Uniti in relazione alla quota CE del mercato delle importazioni di acciaio semilavorato	4
85/C 341/07	n. 180/85 dell'on. Peter Price alla Commissione Oggetto: Regole di concorrenza.....	4
85/C 341/08	n. 214/85 di Sir Fred Catherwood alla Commissione Oggetto: Accordi di autolimitazione	5
85/C 341/09	n. 306/85 di Sir Jack Stewart-Clark alla Commissione Oggetto: Scadenario delle riunioni tecniche CE	7
85/C 341/10	n. 586/85 dell'on. Rudolf Wedekind alla Commissione Oggetto: Ammissione in Francia di operatori turistici di altri paesi della Comunità.....	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
85/C 341/11	n. 620/85 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Gruppi di pressione	8
85/C 341/12	n. 655/85 dell'on. Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Gibilterra e la CEE	8
85/C 341/13	n. 685/85 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Importazione fraudolenta di tessuti e capi di abbigliamento	9
85/C 341/14	n. 734/85 dell'on. Carole Tongue alla Commissione Oggetto: Inquinamento prodotto da motori diesel.	9
85/C 341/15	n. 831/85 dell'on. Christian de la Malène alla Commissione Oggetto: Inquinamento provocato dai veicoli a motore diesel	9
	Riposta comune data da Lord Cockfield	10
85/C 341/16	n. 756/85 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Litigio con le autorità doganali britanniche	10
85/C 341/17	n. 772/85 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Noleggio di auto	11
85/C 341/18	n. 781/85 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Abuso di tabacco ed alcool.	11
85/C 341/19	n. 810/85 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Deposito di fanghi contenenti cromo.	12
85/C 341/20	n. 818/85 dell'on. Ray Mac Sharry alla Commissione Oggetto: Studi concernenti le conseguenze dell'ampliamento sulla situazione dell'occupazione.	12
85/C 341/21	n. 829/85 dell'on. Olivier d'Ormesson alla Commissione Oggetto: Sistema catalitico	13
85/C 341/22	n. 867/85 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Aiuto comunitario all'acquisto di antiparassitari destinati ai paesi ACP.	13
85/C 341/23	n. 871/85 dell'on. Brigitte Heinrich alla Commissione Oggetto: Importazioni comunitarie di carbone proveniente dalla Repubblica sudafricana ...	14
85/C 341/24	n. 873/85 dell'on. Alasdair Hutton alla Commissione Oggetto: Programmi nazionali di interesse comunitario	15
85/C 341/25	n. 878/85 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Il Fondo sociale	15
85/C 341/26	n. 907/85 dell'on. Alain Carignon alla Commissione Oggetto: Ricerca nel settore della biotecnologia	16
85/C 341/27	n. 933/85 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Intossicazione da idrogeno fosforato	20
85/C 341/28	n. 935/85 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Importazioni di banane nella CEE	20
85/C 341/29	n. 954/85 dell'on. Thomas Raftery alla Commissione Oggetto: Televisione senza frontiere	21
85/C 341/30	n. 959/85 dell'on. Joyce Quin alla Commissione Oggetto: Rappresentanza degli stati memori in seno al Comitato del Fondo europeo per lo sviluppo regionale	21

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
85/C 341/31	n. 982/85 dell'on. Phili Viehoff alla Commissione Oggetto: Trasporto di rifiuti nucleari ed elementi di combustibile irradiato verso la Cina...	21
85/C 341/32	n. 995/85 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Trasporto alla rinfusa di nitrato di ammonio.....	22
85/C 341/33	n. 1007/85 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Aspetti sociali nella siderurgia (cessazione anticipata dell'attività, prepensionamento, disoccupazione strutturale, ecc.)	23
85/C 341/34	n. 1011/85 dell'on. James Elles alla Commissione Oggetto: Trasporto internazionale di animali	23
85/C 341/35	n. 1017/85 dell'on. Lambert Croux alla Commissione Oggetto: Registrazione dei lavori relativi all'acido desossiribonucleico (DNA) ricombinante.	24
85/C 341/36	n. 1019/85 dell'on. Jean Lecanuet alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni per la creazione di attrezzature turistiche	24
85/C 341/37	n. 1025/85 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Possibilità di semplificare la procedura della Corte di giustizia allo scopo di accelerare il giudizio delle cause	25
85/C 341/38	n. 1036/85 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Importazioni di legname	25
85/C 341/39	n. 1055/85 dell'on. Brigitte Heinrich alla Commissione Oggetto: Mozambico.....	26
85/C 341/40	n. 1083/85 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Scarichi di cenere volatile	27
85/C 341/41	n. 1091/85 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Qualità dell'acqua potabile in Vallonia.....	27
85/C 341/42	n. 1102/85 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Analfabetismo nella CEE	28
85/C 341/43	n. 1104/85 dell'on. Willy Kuijpers al Consiglio Oggetto: Tempi di guida dei camionisti	28
85/C 341/44	n. 1111/85 dell'on. Jean-Claude Pasty alla Commissione Oggetto: Regime preferenziale d'importazione di bovini destinati all'ingrasso provenienti dai paesi terzi.....	28
85/C 341/45	n. 1116/85 dell'on. Richard Cottrell alla Commissione Oggetto: Aumento dell'1,6 % delle risorse proprie	29
85/C 341/46	n. 1130/85 dell'on. Ingo Friedrich alla Commissione Oggetto: Indennizzo delle vittime di atti di violenza	29
85/C 341/47	n. 1132/85 dell'on. Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Servizi di guide turistiche in Grecia	30
85/C 341/48	n. 1143/85 dell'on. Vera Squarcialupi alla Commissione Oggetto: Presenza di disabili in un corso di formazione professionale finanziato dal Fondo sociale europeo per normodotati.	30
85/C 341/49	n. 1144/85 dell'on. Tom Normanton alla Commissione Oggetto: Adesione della Spagna alla Comunità	31
85/C 341/50	n. 1146/85 dell'on. Horst Seefeld alla Commissione Oggetto: Parabrezza di vetro stratificato.....	31
85/C 341/51	n. 1156/85 dell'on. Pierre-Benjamin Pranchère alla Commissione Oggetto: Attività del « Milk Marketing Board »	32

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
85/C 341/52	n. 1174/85 dell'on. Gérard Deprez alla Commissione Oggetto: Crollo dei prezzi dello zucchero.....	32
85/C 341/53	n. 1185/85 dell'on. Klaus Hänsch alla Commissione Oggetto: Procedimento penale contro turisti tedeschi alla frontiera tedesco-olandese per carta d'identità scaduta	33
85/C 341/54	n. 1191/85 dell'on. Richard Cottrell alla Commissione Oggetto: Attrezzature di ricezione per lavaggio di serbatoi nei porti comunitari	33
85/C 341/55	n. 1192/85 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti le selezionatrici ponderali a funzionamento automatico	34
85/C 341/56	n. 1196/85 dell'on. Margaret Daly alla Commissione Oggetto: Direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici	34
85/C 341/57	n. 1197/85 dell'on. Otto Habsburg alla Commissione Oggetto: Situazione del diritto nella Comunità	35
85/C 341/58	n. 1204/85 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Programma d'azione concernente il mercato interno (7)/armonizzazione dei limiti di velocità.....	35
85/C 341/59	n. 1211/85 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Programma d'azione concernente il mercato interno (14) / cosmetici	35
85/C 341/60	n. 1229/85 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Test di sicurezza per i pullman	36
85/C 341/61	n. 1230/85 dell'on. James alla Commissione Oggetto: Importazioni di batterie dalla Corea e dal Giappone.....	36
85/C 341/62	n. 1232/85 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: CEE — Relazione sulle infrastrutture di trasporto europee	37
85/C 341/63	n. 1240/85 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Accordi internazionali sui prodotti di base.....	38
85/C 341/64	n. 1242/85 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Misure nazionali di esecuzione della direttiva 79/409/CEE sugli uccelli	38
85/C 341/65	n. 1249/85 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Proposta di direttiva relativa ad una formazione specifica per i medici generici ...	39
85/C 341/66	n. 1253/85 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: UIL — Approvazione della risoluzione relativa al Bhopal	39
85/C 341/67	n. 1262/85 dell'on. Lambert Croux alla Commissione Oggetto: Linea ferroviaria Anversa-Hasselt-Maastricht-Aquisgrana-Colonia	39
85/C 341/68	n. 1272/85 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Misure antiriosione.....	40
85/C 341/69	n. 1275/85 dell'on. Richard Cottrell alla Commissione Oggetto: Controlli britannici sulle importazioni di pasta e insaccati.....	40
85/C 341/70	n. 1280/85 dell'on. Michael Hindley alla Commissione Oggetto: Multa inflitta ad un valico di frontiera fra Belgio e Germania federale	41
85/C 341/71	n. 1281/85 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Politica nel settore carboniero	41

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
85/C 341/72	n. 1292/85 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Trasporto di nitrato ammonico per nave	42
85/C 341/73	n. 1294/85 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Utilizzazione del farmaco «obral»	42
85/C 341/74	n. 1298/85 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Porti — Trattamento delle sostanze di rifiuto	43
85/C 341/75	n. 1317/85 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Terapia dell'idratazione orale	43
85/C 341/76	n. 1318/85 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Trasporto oltre frontiera di un personal computer	44
85/C 341/77	n. 1333/85 dell'on. Ernest Mühlen alla Commissione Oggetto: Riciclaggio del vetro mediante contenitori nel Lussemburgo e nei paesi del mercato comune	44
85/C 341/78	n. 1334/85 dell'on. Klaus Wettig alla Commissione Oggetto: Accordo con la Polonia sull'importazione di bacche rosse	45
85/C 341/79	n. 1337/85 dell'on. Marijke Van Hemeldonck al Consiglio Oggetto: La svalutazione della lira italiana del 21 luglio 1985	46
85/C 341/80	n. 1338/85 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Sovvenzione all'esportazione da Berlino ovest	46
85/C 341/81	n. 1340/85 dell'on. David Martin alla Commissione Oggetto: Situazione finanziaria dei lavoratori	47
85/C 341/82	n. 1341/85 dell'on. George Patterson alla Commissione Oggetto: IVA sulla pasta di legno importata	47
85/C 341/83	n. 1364/85 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Caterpillar Tractor Company	47
85/C 341/84	n. 1372/85 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Conservazione degli uccelli selvatici	48
85/C 341/85	n. 1374/85 dell'on. Axel Zarges alla Commissione Oggetto: Possibilità di accordi commerciali tra la CE e l'Ungheria	48
85/C 341/86	n. 1375/85 dell'on. Axel Zarges alla Commissione Oggetto: Possibilità di accordi commerciali tra la CE e la Bulgaria	48
85/C 341/87	n. 1376/85 dell'on. Axel Zarges alla Commissione Oggetto: Possibilità di accordi commerciali tra la CE e la Polonia	49
85/C 341/88	n. 1377/85 dell'on. Axel Zarges alla Commissione Oggetto: Possibilità di accordi commerciali tra la CE e la Cecoslovacchia	49
85/C 341/89	n. 1379/85 dell'on. Axel Zarges alla Commissione Oggetto: Possibilità di accordi commerciali tra la CE e l'Albania	49
	Riposta comune data dal sig. De Clercq	50
85/C 341/90	n. 1389/85 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Entità delle sovvenzioni assegnate ad alcuni porti	50
85/C 341/91	n. 1390/85 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Indicazione della data sulle confezioni di birra in Germania	50

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
85/C 341/92	n. 1391/85 dell'on. Jacques Mallet alla Commissione Oggetto: Aiuti del FESR alle regioni	51
85/C 341/93	n. 1399/85 dell'on. Richard Cottrell alla Commissione Oggetto: Macellazione rituale di animali	51
85/C 341/94	n. 1415/85 dell'on. Louis Eyraud alla Commissione Oggetto: Finanziamento del collegamento Reno-Rodano	52
85/C 341/95	n. 1416/85 dell'on. Terence Pitt alla Commissione Oggetto: Armonizzazione della legislazione sui prodotti alimentari.....	52
85/C 341/96	n. 1417/85 dell'on. Terence Pitt alla Commissione Oggetto: Disposizioni sulla sicurezza dei prodotti alimentari.....	52
85/C 341/97	n. 1421/85 dell'on. Richard Cottrell alla Commissione Oggetto: Rispetto da parte della Grecia del trattato di Roma	53
85/C 341/98	n. 1422/85 dell'on. Richard Cottrell alla Commissione Oggetto: Ottemperanza della Grecia alle sentenze della Corte di giustizia europea	53
85/C 341/99	n. 1430/85 dell'on. Barbara Castle alla Commissione Oggetto: Regolamento sugli accordi di acquisto esclusivo	53
85/C 341/100	n. 1437/85 dell'on. Emmanuel Maffre-Baugé alla Commissione Oggetto: Possibilità di sviluppo dell'amaranto.....	54
85/C 341/101	n. 1454/85 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Pacchetto di misure per la sicurezza dei consumatori	54
85/C 341/102	n. 1460/85 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Compiti dei doganieri	54
85/C 341/103	n. 1479/85 dell'on. Tove Nielsen alla Commissione Oggetto: Applicazione di direttive emanate	55
85/C 341/104	n. 1491/85 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Aiuti finanziari all'Honduras	55
85/C 341/105	n. 1591/85 dell'on. Simone Veil e Vera Squaricialupi al Consiglio Oggetto: Lotta contro l'analfabetismo.....	56
85/C 341/106	n. 1611/85 dell'on. Frank Schwalba-Hoth al Consiglio Oggetto: Intralci alla libertà di viaggiare all'interno della Comunità (Belfast-Birmingham-Amsterdam).....	56
85/C 341/107	n. 1630/85 dell'on. Richard Cottrell alla Commissione Oggetto: Armonizzazione nella Comunità delle norme relative allo spessore del battistrada dei pneumatici.....	57
85/C 341/108	n. 1693/85 dell'on. Raymonde Dury al Consiglio Oggetto: Diplomi universitari — Criteri eliminatori	57
85/C 341/109	n. 1722/85 dell'on. Dieter Rogalla al Consiglio Oggetto: Pseudo perplessità di carattere giuridico costituzionale	57

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1823/84

degli on. James Ford, Alfred Lomas
e Thomas Megahy (S — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 febbraio 1985)

(85/C 341/01)

Oggetto: Adesione della Spagna alla Comunità europea

Può dire la Commissione, in base allo stato attuale dei negoziati di adesione della Spagna alla Comunità europea, se è vero che le imprese situate in tale paese potranno rifornire clienti della vicina Gibilterra in conseguenza di questo accordo, e che tale diritto non sarà assoggettato ad un periodo transitorio?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1824/84

degli on. James Ford, Alfred Lomas
e Thomas Megahy (S — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 febbraio 1985)

(85/C 341/02)

Oggetto: Esportazioni della Spagna verso Gibilterra

Può dire la Commissione, in base allo stato attuale dei negoziati di adesione della Spagna alla Comunità, se è vero che le esportazioni di questo paese verso Gibilterra saranno soggette, come regola generale, soltanto a quelle restrizioni o condizioni cui sono soggette all'entrata in altri stati membri, e che Gibilterra, in caso di prodotti di origine spagnola, non potrà concedere di propria iniziativa un trattamento diverso da quello applicato ad altri paesi della CEE?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1825/84

degli on. James Ford, Alfred Lomas
e Thomas Megahy (S — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 febbraio 1985)

(85/C 341/03)

Oggetto: Importazioni ed esportazioni di merci tra Gibilterra e la Spagna

Può dire la Commissione se è vero che, in conseguenza della proposta adesione della Spagna alla Comunità, Gibilterra non potrà più imporre sulle merci provenienti via terra dalla Spagna una tassa diversa da quelle imposte su merci analoghe importate dal Regno Unito? È vero che, ad esempio, i generi alimentari e i materiali da costruzione venduti e forniti da grossisti spagnoli a dettaglianti di Gibilterra e rientranti nella legislazione attuale non saranno più tassabili, e che non sarà limitato il diritto alle vendite all'ingrosso attraverso l'imposizione di una licenza agli esportatori spagnoli, giustificata dal fatto che il fabbisogno di Gibilterra è adeguatamente soddisfatto dai fornitori del luogo?

Risposta comune data dal sig. De Clercq

in nome della Commissione

(14 ottobre 1985)

Le disposizioni di cui all'atto di adesione del 1972 e in particolare l'esclusione di Gibilterra dal territorio doganale della Comunità comportano da un lato che le disposizioni del trattato CEE riguardanti la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità non si applicano a Gibilterra e dall'altro che questo territorio viene trattato come «paese terzo» per quanto si riferisce agli atti della politica commerciale comune direttamente connessi all'importazione e all'esportazione delle merci. Questo regime, che non è stato trattato nei negoziati per l'adesione della Spagna, è indipendente dall'adesione di detto paese e verrà applicato pertanto nei confronti di questo nuovo stato membro a decorrere dall'entrata in vigore del trattato

d'adesione, salve restando le disposizioni transitorie generali previste nel nuovo atto d'adesione.

Più specificamente, il regime per l'importazione delle merci è retto dal regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni ⁽¹⁾, da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 1934/82 del Consiglio, del 20 luglio 1982 ⁽²⁾.

Questo regime si basa sul principio secondo il quale le esportazioni della Comunità destinate ai paesi terzi sono libere, ovverosia non soggette a restrizioni quantitative, fatta eccezione per quelle applicate a norma del regolamento di cui sopra. Si tratta di restrizioni che derivano dall'eventuale applicazione di clausole comunitarie di salvaguardia, oppure di restrizioni riportate nell'elenco delle restrizioni nazionali residue.

Il suddetto regime all'esportazione sarà applicabile in Spagna sin dall'adesione. Di conseguenza, la Spagna non potrà mantenere nei confronti di Gibilterra, come nei confronti dei paesi terzi, restrizioni nazionali all'esportazione diverse da quelle eventualmente riportate nell'elenco che verrà allegato al regolamento n. 2603/69 del Consiglio.

Il regime che Gibilterra applicherà all'importazione delle merci provenienti dalla Spagna e dagli altri stati membri rientra, conformemente ai principi di cui al paragrafo 1, nella politica commerciale di sua competenza, salvo restando beninteso il rispetto delle norme generali dei trattati applicabili a questo territorio. Di conseguenza, dopo l'adesione, Gibilterra non potrà applicare misure diverse tra i prodotti spagnoli e quelli provenienti dagli altri stati membri, salve restando le disposizioni transitorie generali previste nell'atto d'adesione.

La Commissione ricorda inoltre che, fatta eccezione per le deroghe risultanti dall'atto d'adesione del 1972, a Gibilterra si applicano le disposizioni del trattato CEE e il diritto derivato relativo a norma dell'articolo 227, paragrafo 4 dello stesso trattato. Pertanto queste disposizioni, riguardanti fra l'altro la libera prestazione di servizi ed il diritto di stabilimento, si applicheranno alla Comunità ampliata sin dall'adesione.

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 21 del 20. 7. 1982, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 75/85

dell'on. James Moorhouse (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 aprile 1985)

(85/C 341/04)

Oggetto: Scadenza dell'Accordo multifibre nel luglio 1986

Intende la Commissione spiegare quali aspetti delle sue attuali politiche e del suo futuro mandato di negoziato siano suscettibili di realizzare lo scopo definitivo del

Parlamento europeo il 30 marzo 1984 di «porre in essere una situazione tale da consentire il ripristino delle correnti di libero scambio nel settore tessile»?

Risposta data dal sig. De Clercq

in nome della Commissione

(3 ottobre 1985)

L'Accordo Multifibre è stato concepito nel 1973 come strumento multilaterale inteso a favorire lo sviluppo della produzione del commercio dei tessili, nonché a ridurre gli ostacoli agli scambi e a liberalizzare il commercio mondiale in questo settore. Nell'ambito di questo accordo la politica commerciale comunitaria ha fatto propri gli obiettivi dell'AMF cercando di eliminare le perturbazioni del mercato causate dalle importazioni e nel contempo di garantire la progressiva espansione degli scambi.

Per quanto riguarda quest'ultima è opportuno osservare che dal 1974 le importazioni comunitarie di tessili e di articoli d'abbigliamento sono notevolmente aumentate facendo registrare un forte disavanzo della bilancia commerciale.

Nonostante il considerevole aumento delle importazioni, soprattutto dai paesi in via di sviluppo, la ristrutturazione del settore tessile e di quello dell'abbigliamento è costata alla Comunità un prezzo sociale spesso elevato. Nel corso dell'ultimo decennio nell'industria tessile sono stati persi circa un milione di posti. Questo processo di adattamento inteso a riconquistare competitività è tuttora in corso. Secondo il parere della Commissione, già espresso nella comunicazione al Consiglio del luglio 1981, l'industria tessile e dell'abbigliamento dovrebbe continuare a occupare un posto di primo piano nell'economia comunitaria e ci si dovrebbe impegnare a fondo per mantenere tutti i tipi di produzione.

Quanto alla futura politica commerciale in materia di tessili e in particolare al rinegoziato dell'AMF, l'obiettivo della Comunità rimane la liberalizzazione del commercio mondiale nel settore. A breve termine tuttavia, per non compromettere i progressi compiuti negli ultimi anni, è evidente la necessità di uno strumento multilaterale che garantisca un sistematico sviluppo del commercio di questi prodotti.

A questo proposito le linee generali d'azione per il rinegoziato dell'AMF, approvate dal Consiglio il 22 luglio, hanno costituito il fondamento della dichiarazione della Comunità nel Comitato Tessili del GATT, che si è riunito a Ginevra il 23 luglio. Il rappresentante della Comunità europea ha confermato l'impegno di quest'ultima a una graduale liberalizzazione degli scambi. Si è affermato tuttavia che, data l'attuale situazione, sarebbe opportuno un adeguato ampliamento del quadro multilaterale; considerati gli sviluppi del settore la Comunità sarebbe disposta ad adattare il regime tessile e a dar prova di una maggiore flessibilità nell'applicazione delle disposizioni multilaterali e bilaterali da convenire qualora altri paesi che partecipano al commercio internazionale dei tessili dessero un contributo analogo all'apertura dei mercati, compatibil-

mente con i rispettivi livelli di sviluppo e capacità economica. La Comunità elaborerà i particolari della sua politica per il rinnovo dell'Accordo Multifibre tenendo conto degli sviluppi nei negoziati di Ginevra e delle posizioni dei suoi principali interlocutori nelle trattative.

Direttive negoziali particolareggiate riguardanti gli aspetti multilaterali e bilaterali del futuro regime non sono state ancora pienamente elaborate. La Commissione presenterà al Consiglio proposte in merito nei prossimi mesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 125/85

degli on. Renato Massari, Jiri Pelikan,
Giuseppe Amadei e, Giovanni Moroni (S — I)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1985)

(85/C 341/05)

Oggetto: Ricezione della televisione italiana in Belgio

È noto che oggi è politicamente e tecnicamente possibile ricevere, in Belgio, il segnale televisivo della RAI-uno via satellite.

Può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Corrisponde al vero che le competenti autorità italiane hanno preso a carico gli oneri, dovuti alla società gerente (EUTELSAT), di emissione e di ricezione; è questa la prassi che normalmente si segue e può inoltre la Commissione dire a quanto ammontano detti oneri?
2. Corrisponde al vero che in Belgio operano diverse società di teledistribuzione?
3. Quale parte del territorio belga è servita dalla rete di distribuzione via cavo?
4. Corrisponde al vero che ogni società di teledistribuzione opera unicamente nel settore (geografico, amministrativo o altro) che gli è stato attribuito?
5. Corrisponde al vero che le società via cavo siano le uniche competenti per decidere dei programmi televisivi da distribuire agli utenti?
6. Esiste la possibilità per un singolo cittadino di scegliere la propria società via cavo?
7. Nel caso in cui le risposte ai già citati punti d) ed f) dovessero essere negative, cosa intende fare la Commissione per ovviare agli evidenti inconvenienti che verrebbero a crearsi, quali la discriminazione fra gli utenti, la lesa libertà di scelta per i singoli cittadini, la situazione di monopolio per le società di teledistribuzione?

Risposta data dal sig. Cockfield

in nome della Commissione

(24 ottobre 1985)

- e) Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, l'Italia ha preso a suo carico gli oneri dovuti a Eutelsat. Tale prassi non sembra molto corrente. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, l'importo di tali canoni è di 2 milioni di ECU all'anno.
- b) Sì.
- c) La maggior parte del territorio belga è servita dalla rete di teledistribuzione su cavo. L'80 % circa dei nuclei domestici aventi una televisione è collegato ad una rete via cavo.
- d) Sì.
- e) La legislazione belga impone alle società di teledistribuzione via cavo di trasmettere almeno i programmi nazionali cioè i due programmi francofoni della RTBF e i due programmi in lingua olandese della BRT. Le società decidono esse stesse gli altri programmi da distribuire. Tuttavia, per poter ritrasmettere un programma di una televisione straniera sono necessarie un'autorizzazione di carattere tecnico del segretario di stato presso le PTT e quella delle comunità linguistiche competenti.
- f) Considerata la struttura delle reti via cavo che coprono aree che non si accavallano praticamente mai, l'utente deve rivolgersi alla società di teledistribuzione della sua regione.
- g) Nel libro verde « Televisione senza frontiere » ⁽¹⁾, la Commissione ha indicato (parte 5^a) gli ostacoli giuridici che si oppongono alla libera circolazione delle trasmissioni diffuse all'interno della Comunità e ha esposto (parte 6^a) le sue idee in merito al ravvicinamento delle legislazioni nazionali.

Dato che per la prima volta, un programma televisivo « nazionale » di uno stato membro è trasmesso via satellite e successivamente ritrasmesso via cavo in un altro stato membro, precisamente il Belgio, la Commissione ha già manifestato il suo interesse per una ricezione effettiva e non discriminante di tale programma in Belgio.

Qualora dovessero prodursi gli inconvenienti citati dagli onorevoli e si verificassero dei problemi relativamente agli obiettivi e alle disposizioni del trattato CEE, la Commissione adotterà le misure da essa ritenute necessarie per porvi rimedio.

(1) COM(84) 300 finale del 14. 6. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 161-85
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 aprile 1985)
(85/C 341/06)

Oggetto: Accuse mosse dagli Stati Uniti in relazione alla quota CE del mercato delle importazioni di acciaio semilavorato

Recentemente abbiamo appreso che gli Stati Uniti hanno accusato la CE di aver aumentato l'esportazione fuori quota di prodotti siderurgici, e più precisamente, di acciaio semilavorato, per compensare le limitazioni alle esportazioni di acciaio al carbonio.

Può la Commissione comunicare se tale accusa è giustificata e se i dati forniti dagli Stati Uniti sono esatti?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(25 ottobre 1985)

1. Facendo riferimento all'articolo 10 dell'accordo CE/US «acciai al carbonio» dell'ottobre 1982, il governo degli Stati Uniti d'America aveva chiesto alla Commissione all'inizio di quest'anno di avviare delle consultazioni sull'evoluzione delle esportazioni comunitarie dei «prodotti soggetti a consultazione», ossia dei prodotti che, sebbene rientranti nell'accordo, non erano sottoposti a restrizioni quantitative. Fanno parte di tale gruppo i prodotti semilavorati.

Le autorità americane sostenevano infatti che l'evoluzione delle esportazioni comunitarie di «prodotti soggetti a consultazione» aveva costituito una diversione di traffico rispetto all'evoluzione dei prodotti soggetti alle quote. Questa situazione renderebbe necessario, a loro avviso, l'introduzione di limitazioni quantitative alle esportazioni comunitarie di tali prodotti.

2. Nell'ambito di queste consultazioni, la Commissione ha dimostrato che sebbene le esportazioni comunitarie, comprese quelle di prodotti semilavorati, siano aumentate in valore assoluto dal 1982 al 1984, tale incremento, non ha costituito una «diversione di traffico» e non ha impedito il conseguimento degli obiettivi dell'accordo (condizioni previste dall'accordo per introdurre ulteriori restrizioni per tali prodotti). D'altro canto le esportazioni comunitarie di semilavorati sono aumentate per rispondere alla domanda dell'industria siderurgica americana. La tesi di una «diversione di traffico» risultava pertanto priva di fondamento.

Tuttavia, il 5 agosto scorso, nell'intento di por fine alla controversia, la Comunità e gli Stati Uniti d'America sono giunti ad un accordo per sottoporre i prodotti soggetti a consultazione a massimali per il periodo 1° agosto 1985-31 dicembre 1985, ad eccezione dei semilavorati⁽¹⁾. Si è

convenuto che questo accordo non avrebbe influito sulla posizione di questi prodotti dopo il 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 12. 8. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 180/85
dell'on. Peter Price (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 aprile 1985)
(85/C 341/07)

Oggetto: Regole di concorrenza

Quali sono e dove hanno sede gli organismi giudiziari e quasi-giudiziari competenti per l'applicazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza?

Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione
(17 settembre 1985)

1. Il diritto comunitario non contiene disposizioni uniformi sulla competenza giudiziaria e amministrativa. Per l'applicazione delle norme di concorrenza CECA è competente esclusivamente la Commissione. Per la CEE esistono per le varie categorie di regole di concorrenza (diritto delle intese, norme sul controllo degli aiuti di stato, norme per i monopoli di stato, norme concernenti le imprese pubbliche) norme di competenza specifiche. In particolare vale quanto segue:

a) Le competenze in materia di applicazione della normativa CEE sulle intese (articoli 85 e 86 e relative norme d'applicazione) sono suddivise fra la Commissione, le autorità nazionali e i tribunali degli stati membri.

— In materia di rispetto del divieto d'intesa (articolo 85, paragrafo 1) e del divieto di abuso di posizione dominante (articolo 86) sono competenti la Commissione e, finché questa non ha avviato alcuna procedura, le autorità antimonopoli degli stati membri. Alla Commissione spetta la competenza esclusiva ad autorizzare in casi specifici deroghe al divieto d'intesa (articolo 85, paragrafo 3). Tale norma di competenza è stabilita nell'articolo 9 del regolamento n. 17/62 CEE del Consiglio (primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE)⁽¹⁾ e vale per tutti i settori economici ad eccezione dei trasporti. Una norma simile figura nell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio relativo all'applicazione delle regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili⁽²⁾. Per l'applicazione degli articoli 85 e 86 in quei settori economici nei quali il Consiglio non ha ancora emanato regolamenti d'esecuzione (navigazione marittima e aerea), ai sensi degli articoli 88 e 89 del trattato CEE sono

competenti la Commissione e le autorità degli stati membri.

— Il divieto d'intesa (articolo 85, paragrafo 1), compresa la nullità degli accordi e delle decisioni vietati disposta dal trattato CEE (articolo 85, paragrafo 2) e il divieto di abuso di posizione dominante (articolo 86), devono essere applicati inoltre dai tribunali ordinari degli stati membri, nel caso in cui una parte nel corso di una causa dinanzi ad essi pendente si appelli a una di tali norme, ad esempio per far valere l'invalidità di un contratto, per obbligare l'altra parte a porre fine ad una pratica che restringe la concorrenza o costituisce abuso di posizione dominante per esigere un risarcimento di danni per violazione del divieto in questione. La competenza dei tribunali nazionali per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 86 deriva dal fatto che si tratta di norme direttamente applicabili. I tribunali nazionali non sono competenti invece ad applicare l'articolo 85, paragrafo 3, in quanto tale norma non comporta conseguenze giuridiche dirette. Tuttavia, qualora vengano autorizzate deroghe al divieto d'intesa tramite regolamenti del Consiglio o della Commissione o decisioni individuali della Commissione, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, il giudice nazionale deve tener conto di tali decisioni.

b) Per l'applicazione delle disposizioni sugli aiuti (articoli 92-94) è di norma competente la Commissione, eccezionalmente il Consiglio. Tali norme non attribuiscono in quanto tali diritti ai singoli. I tribunali nazionali non sono quindi competenti a decidere in merito a casi di aiuti già concessi o previsti da uno stato membro, prima che la Commissione abbia stabilito l'incompatibilità di tali aiuti con il mercato comune (articolo 92, paragrafo 1) e ne abbia dichiarato la compatibilità in senso assoluto (articolo 92, paragrafo 2) o previo esame del singolo caso (articolo 92, paragrafo 3). Ha tuttavia efficacia diretta il divieto fatto agli stati membri di dare esecuzione a determinate misure prima che la Commissione abbia preso una decisione definitiva (articolo 93, paragrafo 3). Tale divieto può pertanto essere fatto valere davanti ai tribunali degli stati membri.

c) Le norme sul riordinamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale (articolo 37) vengono applicate dalla Commissione. Questa può formulare raccomandazioni in merito alle modalità e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento (articolo 37, paragrafo 6). Il divieto fatto agli stati membri di operare qualsiasi discriminazione nelle condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi fra i cittadini degli stati membri (articolo 37, paragrafo 1) è però direttamente applicabile dalla fine del periodo transitorio (il 31 dicembre 1969) facendo quindi sorgere diritti per i singoli. All'applicazione di tale divieto sono chiamati però anche i tribunali degli stati membri.

d) Per l'applicazione delle norme sulle imprese pubbliche e le imprese ad esse equiparate (articolo 90, paragrafo 1) nonché sulle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale (articolo 90, paragrafo 2) è competente esclusivamente la Commissione. Essa può rivolgere, ove occorra, opportune direttive o decisioni, agli stati membri (articolo 90, paragrafo 3). Allo stato attuale dello sviluppo del diritto comunitario, l'articolo 90 non sancisce, di per sé, diritti individuali che i tribunali degli stati membri debbano tutelare. Tuttavia il giudice nazionale deve tener conto delle direttive e decisioni della Commissione emanate ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3, qualora una parte si richiami ad esse.

2. Le autorità antimonopolio nazionali hanno la propria sede nelle capitali dei rispettivi stati membri. Un'eccezione è costituita dalla Repubblica federale di Germania, la cui autorità antimonopolio, il Bundeskartellamt, ha la propria sede a Berlino ovest.

La competenza territoriale dei tribunali degli stati membri è stabilita dalla legge nazionale.

(1) GU n. L 13 del 21. 1. 1962, pag. 204.

(2) GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 214/85

di Sir Fred Catherwood (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 aprile 1985)

(85/C 341/08)

Oggetto: Accordi di autolimitazione

Intende la Commissione fornire particolari su tutti gli accordi di autolimitazione delle esportazioni esistenti tra:

- i) La Comunità e i paesi terzi,
- ii) gli stati membri e i paesi terzi,
- iii) organizzazioni industriali e al dettaglio della Comunità e organi simili di paesi terzi?

Quali iniziative prende la Commissione per controllare le ripercussioni di tali accordi in termini di produzione, prezzi e scelta per i consumatori all'interno della Comunità, nonché di flusso commerciale tra la Comunità e i paesi terzi?

Risposta data dal sig. De Clercq

in nome della Commissione

(4 ottobre 1985)

Non esiste una definizione concordata di accordo per l'autolimitazione delle esportazioni. Alcuni di questi accordi possono assumere la forma di previsioni delle esportazioni di un paese in un altro, senza un impegno rigoroso o sanzioni qualora le esportazioni di fatto superino le previsioni. All'estremo opposto, accordi del

genere possono contemplare specifici limiti alle esportazioni, controllati con un sistema di licenza d'esportazione o d'importazione, o ancora con entrambi.

Esistono anche accordi tra privati, che di solito assumono la forma di previsioni non vincolanti e spesso non vengono resi pubblici. Informazioni al riguardo sono quindi raramente disponibili, e il più delle volte risultano incomplete.

Gli obiettivi di accordi di limitazione del genere variano da un caso all'altro e questo spiega l'ampia varietà delle loro disposizioni e dei relativi meccanismi d'applicazione. Ad esempio, gli accordi conclusi dalla Comunità nel settore dei tessuti, per lo più nell'ambito dell'AMF, sono di natura restrittiva, con un regime di licenze. Dall'altro lato, gli accordi che la Comunità ha negoziato con un certo numero di paesi fornitori di acciaio sono generalmente più flessibili, dato che lo scopo perseguito è soprattutto quello di disciplinare i prezzi all'esportazione praticati dai partner della Comunità.

Sarebbe molto difficile specificare tutti gli accordi per l'autolimitazione delle esportazioni del tipo descritto nell'interrogazione. Alcune informazioni sono state preparate dal GATT e vengono trasmesse all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo. Qui di seguito viene fornita una descrizione generale di alcuni accordi conclusi tra la Comunità e i paesi terzi.

Nel settore dei tessuti, la Comunità ha concluso accordi bilaterali di automilitazione con 27 paesi ⁽¹⁾ che esportano articoli tessili e d'abbigliamento. La maggior parte di questi accordi è stata conclusa ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo multifibre, secondo il quale i paesi partecipanti possono concludere accordi bilaterali su basi reciprocamente accettabili, allo scopo di eliminare un rischio effettivo di turbativa del mercato e di garantire l'espansione e lo sviluppo ordinato degli scambi.

La Comunità ha concluso inoltre un certo numero di accordi di cooperazione amministrativa con paesi mediterranei preferenziali.

Quanto al settore dell'acciaio, per il 1985 la Commissione ha concluso accordi di esportazione con 14 paesi fornitori ⁽²⁾ e un'intesa speciale di effetto analogo con il Giappone.

Il principio alla base di questi accordi mira a permettere che i paesi firmatari mantengano i loro scambi tradizionali con la Comunità, tenendo conto dell'andamento della domanda di acciaio sul mercato comunitario. A tale scopo, ai partner della Comunità viene offerta una serie di vantaggi, che consistono sostanzialmente nella rinuncia, da parte della CEE, a misure antidumping e di compensazione, nella non applicazione dei prezzi di base comunitari all'importazione e nella concessione di un margine di penetrazione calcolato sui prezzi praticati dai produttori comunitari. Questi ultimi non possono inoltre allineare i loro prezzi su quelli proposti dagli esportatori dei paesi legati alla Comunità da questo tipo di accordi.

Il margine di penetrazione in questione è del 3 % per prodotti di ogni tipo (nei confronti dei paesi EFTA) e del 6 o 4 %, rispettivamente per acciai normali o speciali (nei confronti degli altri paesi).

In cambio di questi vantaggi, i paesi fornitori si impegnano a mantenere le loro esportazioni entro i livelli quantitativi tradizionali. Il controllo dei volumi d'importazione e dei prezzi avviene tramite uno speciale sistema di informazione preventiva, sulla base di licenze che — di massima — vengono concesse automaticamente entro 10 giorni dalla richiesta (raccomandazione della Commissione n. 41/84/CECA) e di informazioni statistiche sui livelli effettivi di importazione (decisione della Commissione n. 42/85/CECA).

Tutti gli accordi vengono negoziati e conclusi dalla Commissione in nome della Comunità.

Il sistema si prefigge di mantenere i prezzi ad un livello che non arrechi pregiudizio all'industria della Comunità e possa essere adeguato per garantire normali condizioni di concorrenza, giacché il margine di penetrazione rispetto ai prezzi interni viene concesso ai fornitori esteri per compensare condizioni di esercizio meno favorevoli. La salvaguardia dei livelli tradizionali di scambio è il corollario delle aliquote di produzione imposte dai produttori siderurgici della Comunità.

Nel settore agricolo, esistono i seguenti accordi di limitazione:

Carni ovine

La Comunità ha firmato accordi di autolimitazione con 12 paesi fornitori, che coprono le carni fresche, surgelate e congelate, nonché gli animali vivi. Quale contropartita, la Comunità riduce le sue tariffe all'importazione per questi prodotti del 50 %.

Da ultimo, in Giappone è d'applicazione una serie di misure di limitazione delle esportazioni.

— Dal 1983, il Giappone ha dichiarato che intende moderare le esportazioni nella Comunità di videoregistratori, tubi catodici per televisori a colori, televisori a colori, centri di lavorazione meccanica, torni a controllo digitale e automobili. Il governo giapponese ha inoltre dichiarato che la politica di moderazione generale delle esportazioni verrà estesa altresì ai motocicli, ai veicoli commerciali leggeri, ai carrelli sollevatori e agli orologi a quarzo. Queste intese sono state prorogate per il 1985, ad eccezione dei motocicli. Per questi prodotti, esclusi i primi due, non sono stati precisati massimali quantitativi. La Commissione esercita una sorveglianza a posteriori delle importazioni di questi prodotti nella Comunità.

Quanto alla seconda parte dell'interrogazione, dal tipo di prodotti coperti dagli accordi suddetti, si può evincere che, complessivamente, essi non sono tali da destare notevoli problemi di produzione, prezzo e scelta dei consumatori all'interno della Comunità, grazie alle dimensioni e alla varietà della produzione europea, nonché all'ingente flusso di importazioni consentite che garantiscono condizioni di reale concorrenza all'interno della Comunità. Gli accordi conclusi dalla CEE offrono un certo margine di manovra all'industria comunitaria tale da permetterle di adeguarsi e ripercuotere costi minimi sul consumatore. Il controllo di accordi del genere avviene in sede amministrativa,

mediante normali dispositivi di applicazione, quali una regolare revisione annuale o al momento di esaminare la proroga degli accordi per un ulteriore periodo.

- (1) Hong-Kong, Corea del Sud, Macao, Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore, Tailandia, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Brasile, Colombia, Messico, Perù, Uruguay, Haiti, Guatemala, Cina, Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, Polonia, Jugoslavia, Egitto.
- (2) Sudafrica, Australia, Brasile, Corea del Sud, Spagna, Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Cecoslovacchia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 306/85

di Sir Jack Stewart-Clark (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 maggio 1985)
(85/C 341/09)

Oggetto: Scadenario delle riunioni tecniche CE

Il processo di iniziazione, di sviluppo e di emanazione della legislazione comunitaria è validamente coadiuvato dai numerosi e svariati comitati che trattano di problemi tecnici.

I rappresentanti dell'industria vengono di solito invitati a presenziare, in qualità di osservatori, a tali riunioni, ma non viene loro fornita una documentazione adeguata. Per esempio, i processi verbali pervengono in maniera piuttosto irregolare e spesso i rappresentanti dell'industria ricevono il processo verbale della riunione precedente soltanto qualche giorno prima della successiva.

Sembra che non venga pubblicato un «programma» dettagliato delle riunioni dei comitati tecnici. I documenti che elencano i punti da discutere in futuro non specificano quando verranno esaminati o quale sarà la portata della discussione. È pertanto estremamente difficile per l'industria programmare il suo apporto in forma ragionevole.

È disponibile materiale informativo per i rappresentanti dell'industria, comprendente un elenco ufficiale delle date e dei temi da discutere? In caso affermativo, come può essere reso maggiormente accessibile a questi ultimi?

La prassi della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa è completamente differente. Essa mette a disposizione con forte anticipo un programma ufficiale di riunioni che specifica tema, data e luogo. Per esempio, i fabbricanti dei veicoli a motore sono stati informati nel giugno 1984 in merito al programma delle riunioni per tutto il 1985 e i primi mesi del 1986. Non costituisce ciò forse un utile esempio per la Commissione?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione
(11 ottobre 1985)**

La Commissione precisa all'onorevole parlamentare che alle riunioni dei comitati per l'adeguamento ai progressi tecnici, ai quali egli sembra riferirsi, partecipano unicamente i rappresentanti degli stati membri.

È peraltro vero che i lavori preliminari dei progetti di iniziativa si svolgono generalmente nell'ambito di gruppi di lavoro appositamente costituiti e che non rivestono un carattere ufficiale o permanente. È in tale contesto che i servizi della Commissione non soltanto raccolgono il parere degli ambienti professionali interessati ma informano soprattutto i rappresentanti dell'industria sullo stato di avanzamento dei lavori di armonizzazione delle legislazioni tecniche.

La Commissione è ovviamente disposta ad esaminare tutti i suggerimenti atti a migliorare eventualmente l'organizzazione di tali riunioni che pervenissero da parte degli ambienti interessati.

Gli obiettivi stessi dell'organismo citato dall'onorevole parlamentare ne impediscono ogni confronto con le consultazioni summenzionate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 586/85

dell'on. Rudolf Wedekind (PPE — D)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 giugno 1985)
(85/C 341/10)

Oggetto: Ammissione in Francia di operatori turistici di altri paesi della Comunità

Con un'apparente inversione di tendenza rispetto alle scandalose difficoltà frapposte alle guide turistiche e agli accompagnatori incaricati di condurre in Francia o per la Francia gruppi di viaggiatori provenienti da altri stati membri della Comunità, le autorità francesi hanno ora introdotto un esame generale di ammissione. Senonché detto esame è stato superato da solo il 40 per cento dei candidati di nazionalità tedesca, britannica, italiana, danese e olandese.

È la Commissione in grado di dare assicurazioni circa la serietà e la validità dell'esame o rivelano, a suo parere, i relativi risultati un espediente di marca protezionistica delle autorità, incompatibile coi trattati?

Potrebbe la Commissione raccomandare che le guide turistiche francesi siano soggette al medesimo esame?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(3 ottobre 1985)**

Tre stati membri della Comunità — Francia, Grecia e Italia — richiedono taluni requisiti speciali per le persone che desiderano esercitare l'attività di guide turistiche, al fine di garantire che le guide turistiche abbiano le qualifiche necessarie per spiegare e commentare i luoghi d'interesse di un paese. Tali restrizioni non esistono invece per quelle guide che si occupano piuttosto degli aspetti organizzativi delle gite turistiche.

Per quanto riguarda la situazione delle guide turistiche in Francia, l'esame di qualificazione deve essere sostenuto sia dai cittadini francesi che dai cittadini stranieri.

La Commissione non ha ragione di ritenere che i candidati di altri stati membri vengano trattati in maniera meno favorevole rispetto ai candidati francesi.

Per quanto riguarda la situazione giuridica specifica relativa alla libertà di prestare servizi, la Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alla propria risposta all'interrogazione scritta n. 376/84 dell'on. Irmer ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 71 del 18. 3. 1985, pag. 1.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 620/85
dell'on Dieter Rogalla (S — D)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 giugno 1985)
(85/C 341/11)**

Oggetto: Gruppi di pressione

1. Può la Commissione confermare le mie informazioni secondo cui in questi ultimi tempi si è registrato un aumento delle pressioni esercitate da gruppi di interesse che operano a favore dei prodotti giapponesi? Da quando si registra tale fenomeno?

2. A quali obblighi devono sottostare tali gruppi di pressione operanti per il Giappone? Sottostanno allo stesso obbligo di registrazione cui sottostanno i rappresentanti di interessi europei oppure, in quanto rappresentanti di prodotti di paesi terzi, sono soggetti a particolari limitazioni? In caso affermativo, a quali?

3. È esatto che anche membri del Parlamento europeo operano a favore di prodotti giapponesi? Sono essi in regola con le relative disposizioni? Che cosa pensa la Commissione in proposito?

4. La Commissione ritiene possibile una limitazione della rappresentanza di interessi presso organi europei, ivi compresa la Commissione stessa?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(9 ottobre 1985)**

1. La Commissione non è al corrente di alcun rafforzamento dei gruppi di pressione che operano a favore di prodotti giapponesi. Tuttavia di recente, in collegamento con l'avvio di determinate inchieste antidumping, si è registrato in vari stadi della procedura un aumento delle istanze sia alla Commissione che agli stati membri a favore di produttori ed esportatori giapponesi.

2. La Commissione non ha stabilito direttive o condizioni per i gruppi di pressione.

3. In alcune occasioni la Commissione ha ricevuto istanze di membri del Parlamento europeo relative a misure di politica commerciale nei confronti di prodotti stranieri o giapponesi o in collegamento con inchieste antidumping.

4. In linea di principio la Commissione non ha nulla da obiettare alla difesa di particolari interessi presso le istituzioni della Comunità, per quanto riguarda sia i prodotti importati sia i prodotti comunitari. Nel caso specifico delle inchieste antidumping, le procedure comunitarie prevedono che tutti gli interessati abbiano l'opportunità di far conoscere il loro punto di vista, di fornire informazioni e di tutelare i loro interessi durante tutta l'inchiesta. La Commissione, pur tenendo pienamente conto delle istanze presentate, basa le sue conclusioni solo su elementi di fatto comprovati e non su semplici asserzioni. Pertanto, è improbabile che le iniziative prese al di fuori di queste procedure formali incidano sul risultato dell'inchiesta.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 655/85
dell'on. Caroline Jackson (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(10 giugno 1985)
(85/C 341/12)**

Oggetto: Gibilterra e la CEE

Dal 1973 Gibilterra fa parte della Comunità europea in virtù dell'articolo 227, paragrafo 4, del trattato di Roma. Tuttavia, su richiesta di Gibilterra, i regimi tariffari comuni della Comunità, la politica agricola comune e il sistema IVA non vi sono applicati. Alla luce di questi fatti, può la Commissione far sapere se Gibilterra potrebbe richiedere sovvenzioni del Fondo sociale e del Fondo regionale europei nonché prestiti della Banca europea per gli investimenti, e prendere parte ad altri programmi comunitari?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione
(29 ottobre 1985)**

L'articolo 227, paragrafo 4, del trattato CEE, in combinato disposto con l'articolo 28 dell'atto di adesione del 1972, stabilisce che le disposizioni del trattato si applicano a Gibilterra, ad eccezione di quelle relative alla politica agraria e all'armonizzazione della legislazione sulle imposte sulla cifra d'affari; le disposizioni relative al Fondo sociale ed al Fondo regionale si applicano quindi a Gibilterra, che può anche richiedere prestiti dalla Banca europea per gli investimenti. Le domande di sovvenzione dovrebbero essere presentate conformemente alle procedure usuali.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 685/85
dell'on Thomas Megahy (S — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(10 giugno 1985)
(85/C 341/13)**

Oggetto: Importazione fraudolenta di tessili e capi di abbigliamento

Quante condanne di importatori si sono avute nei vari stati CEE nel corso del 1984 a seguito di importazione fraudolenta di tessili e capi di abbigliamento in contravvenzione alle quote concordate nel quadro dell'accordo multifibre?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(14 ottobre 1985)**

Anche se il regolamento (CEE) n. 616/78 modificato ⁽¹⁾, dispone che «ogni stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni utili di cui dispone relative ai casi di abuso o di irregolarità importanti» nel settore tessile, le informazioni in questione sono in genere limitate a quelle necessarie per consentire l'effettuazione di indagini coordinate tra altri stati membri o con il paese terzo interessato (o paesi terzi interessati). ⁽²⁾

Gli stati membri non sono pertanto tenuti a fornire informazioni particolareggiate sui risultati di procedimenti penali o di azioni giudiziarie in genere. In proposito va osservato che un notevole lasso di tempo può intercorrere tra la notifica di una frode e l'apertura di un qualsiasi procedimento giudiziario. Inoltre, anche in presenza di elementi chiari di frode, sarà il peso delle prove disponibili a determinare il coinvolgimento o meno dell'importatore alla frode stessa e l'apertura del procedimento legale.

In linea generale, questi casi di frode vengono affrontati mediante gli opportuni procedimenti legali in caso di prove sufficienti, oppure, in taluni stati membri, l'eventuale procedimento può essere bloccato mediante il pagamento di un'ammenda direttamente versata alle autorità competenti. La Commissione, pur non disponendo di informazio-

ni precise ed esaurienti su procedimenti di questo tipo aperti negli stati membri, è a conoscenza di due casi conclusi nel corso del 1984. I casi in questione hanno richiesto ampie indagini congiunte da parte di funzionari degli stati membri e della Commissione nella Comunità e in alcuni paesi terzi, effettuate quando opportuno, nell'ambito della succitata disposizione comunitaria. I procedimenti penali aperti contro gli imputati nei Paesi Bassi e nel Regno Unito si sono conclusi, in un caso con la condanna ad una pena detentiva fino a tre anni ed al pagamento di un'ammenda.

- ⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1681/81, GU n. L 169 del 26. 6. 1981.
⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 3626/83, GU n. L 360 del 23. 12. 1983.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 734/85
dell'on. Carole Tongue (S — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 giugno 1985)
(85/C 341/14)**

Oggetto: Inquinamento prodotto da motori diesel

Quali passi ha compiuto la Commissione nel senso di sorvegliare ed imporre coercitivamente il rispetto delle norme fissate nella direttiva 72/306/CEE ⁽¹⁾ riguardante le misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli?

Considerato il continuo aumento delle vendite di autoveicoli con motore diesel, nonché la crescente informazione e preoccupazione da parte del pubblico in merito all'inquinamento e ai problemi sanitari che esso pone, insieme ai progressi compiuti in fatto di controllo e agli sviluppi realizzati, in materia di controllo delle emissioni degli autoveicoli con motore diesel, da quando sono state fissate le norme in materia, non conviene la Commissione che l'attuale normativa, che non tiene conto dei possibili effetti di tali emissioni sulla salute e sull'ambiente, è inadeguata e necessita quindi di aggiornamento? È disposta la Commissione a procedere con urgenza alla suddetta revisione, conformemente alla direttiva del 1972?

- ⁽¹⁾ GU n. L 190 del 20. 8. 1972, pag. 1.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 831/85
dell'on. Christian de la Malène (RDE — F)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 luglio 1985)
(85/C 341/15)**

Oggetto: Inquinamento provocato dai veicoli a motore diesel

I veicoli a motore diesel disperdono nell'atmosfera non solo il 25 % dell'ossido di azoto complessivamente emesso, ma anche oltre 50 000 t — cioè 50 volte più dei veicoli a benzina — di particelle dal diametro inferiore a un micron capaci di penetrare fino ai polmoni. Il gasolio, che contiene lo 0,3 % di zolfo, produce per combustione del biossido di zolfo il quale, pur rappresentando appena il 3 % delle emissioni totali, si trasforma in seguito ad un fenomeno

sinergico, fissandosi sulle particelle emesse, in acido solforico.

Considerando che nella riunione del 21 marzo scorso il Consiglio dei ministri dell'ambiente ha incaricato la Commissione di formulare entro la fine dell'anno delle proposte intese a ridurre le emanazioni tossiche prodotte dai veicoli a motori diesel, si vuol sapere:

può la Commissione render note le disposizioni che intende sottoporre al Consiglio affinché la Comunità si impegni più risolutamente nella ricerca e nella messa a punto di mezzi efficaci atti a rendere meno inquinanti i veicoli con motore diesel, sia automobili che automezzi pesanti?

Risposta comune data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(17 ottobre 1985)

Pur non essendo competente per la sorveglianza e i controlli sull'applicazione effettiva delle norme d'emissione dei motori diesel da parte dei costruttori e degli utenti, la Commissione ha regolarmente preso iniziative, al fine di estendere e di adeguare le normative comunitarie sui motori diesel.

Conformemente al mandato che le è stato conferito dal Consiglio dell'ambiente nel corso delle riunioni del 20 marzo e del 27 giugno 1985, la Commissione ha iniziato i lavori intesi a preparare una proposta di direttiva relativa alle emissioni di gas inquinanti per i motori diesel dei veicoli di peso superiore a 3,5 t, nonché una proposta di direttiva relativa alle emissioni di particelle per tutti i veicoli muniti di motori diesel.

Quest'ultima proposta completerà e rafforzerà all'occorrenza le disposizioni della direttiva 72/306/CEE relativa alle emissioni di fuliggine («fumo nero») di tali motori ⁽¹⁾, direttiva che è in vigore in tutti gli stati membri produttori di veicoli a motore dal 1977.

Poiché tali proposte sono state richieste dal Consiglio per la fine del 1985, non è possibile allo stato attuale dei lavori preparatori fornire maggiori precisazioni a tale riguardo.

D'altra parte la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta ⁽²⁾ che mira a ridurre a 0,3 g % lo zolfo contenuto nel gasolio, misura, che dovrebbe portare ad una considerevole diminuzione delle emissioni di SO₂ dei veicoli a motore diesel.

⁽¹⁾ GU n. C 190 del 20.8. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ COM(85) 377 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 756/85

dell'on. Dieter Rogalla (S — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 giugno 1985)

(85/C 341/16)

Oggetto: Litigio con le autorità doganali britanniche

1. Conosce la Commissione l'episodio accaduto alla sig.ra Ann Radcliffe, allorché il 20 dicembre 1984 con l'aiuto della contessa du Barry, del negozio di specialità gastronomiche situato nella Galerie de la Toison d'Or à Bruxelles, spedì un pacco natalizio a suo zio a Dover? Detto pacco conteneva minestra di pesce, prosciutto, quaglie ed altre due specialità, il tutto in scatole ermeticamente chiuse. Non avendo ricevuto fino a metà gennaio conferma da parte di suo zio, essa si presentò per un reclamo all'ufficio doganale di Dover, dove le fu mostrato un presunto «pacco contenente carne» e le fu indicato che, esistendo in Gran Bretagna un divieto di importazione in materia, il pacco doveva essere rispedito in Belgio a spese del mittente.

Da ulteriori informazioni presso il negozio da cui il pacco era partito è risultato che già numerose altre volte erano stati spediti alimenti in scatola a clienti britannici e che non v'era stato in proposito alcun reclamo.

Allorché lo zio cui era destinato il regalo ha presentato un nuovo reclamo alle autorità doganali di Dover, si è preteso da lui un certificato di igiene da richiedersi presso il negozio di specialità gastronomiche che aveva effettuato la spedizione. Il suddetto zio ha trasmesso questo certificato alle autorità doganali ad aprile.

Ma nella stessa occasione è venuto però a sapere da un'impiegata delle dogane, la sig.ra Willkes, che il pacco in questione era stato nel frattempo distrutto per mancanza di posto.

2. Può eventualmente la Commissione raccogliere informazioni ai fini di un ricorso contro queste pratiche oltremodo disdicevoli dell'amministrazione doganale britannica, chiamare in causa la responsabilità personale del Direttore generale doganale competente in Gran Bretagna e indurre quest'ultimo a spedire allo zio della sig.ra Radcliffe un pacco dello stesso tipo, quale cortese risarcimento e gesto di un funzionario probabilmente anche lui amaramente sorpreso?

3. Che cosa può fare la Commissione per garantire che non si ripetano più ormai, a più di 25 anni dall'entrata in vigore del trattato CEE, questi soprusi dei funzionari doganali?

Risposta data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(30 settembre 1985)

La Commissione si è rivolta al governo britannico per chiedere i dettagli sul caso in questione. Dalle informazioni ottenute dalle autorità competenti emerge che i prodotti a base di carne importati pesavano più di 1 kg.

Il Regno Unito consente l'importazione di pacchi per regalo senza un certificato sanitario soltanto se contengono meno di 1 kg di carne fresca disossata bovina o ovina o taluni prodotti a base di carne, quali il bacon, il prosciutto o salumi secchi (tipo salame) in provenienza dagli stati membri della Comunità europea. Le stesse disposizioni si

applicano alla carne di pollame e prodotti a base di carne di pollame. Tuttavia, questa norma è soggetta alla condizione che il bestiame nel paese esportatore non presenti rischi sotto il profilo sanitario.

Il destinatario non si è avvalso della possibilità che aveva di rispedire il pacco al mittente. È soltanto nell'aprile 1985 che egli è stato in grado di presentare un certificato sanitario rilasciato in Belgio; a quella data, tuttavia, le merci confiscate erano già state distrutte dalle autorità doganali britanniche in seguito alla supposizione che il destinatario non stesse più cercando di ottenere un certificato sanitario.

La Commissione ritiene che a causa di taluni malintesi tra le persone interessate e le autorità questo caso ha avuto degli sviluppi particolarmente insoddisfacenti. Non di meno, non si può impugnare su basi giuridiche la prassi seguita dalle autorità britanniche. A norma dell'articolo 36 del trattato CEE il principio della libera circolazione delle merci lascia impregiudicate restrizioni all'importazione giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali. Il ravvicinamento delle norme pertinenti in questo contesto all'interno della Comunità non è ancora in una fase abbastanza avanzata, per cui non è possibile evitare episodi spiacevoli come quello descritto. Tuttavia, ai punti da B9 a 43 del documento bianco sull'attuazione del mercato interno, recentemente presentato al Consiglio e al Parlamento ⁽¹⁾, la Commissione espone le varie misure che ritiene necessarie per abolire tali difficoltà entro il 1992.

⁽¹⁾ COM(85) 310 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 772/85

dell'on. Florus Wijsenbeek (L — NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 giugno 1985)

(85/C 341/17)

Oggetto: Noleggio di auto

Non intende la Commissione adottare provvedimenti contro gli stati membri che vietano il noleggio di auto immatricolate in uno stato diverso da quello di cui il guidatore possiede la nazionalità, ostacolando pertanto la libera prestazione di servizi all'interno della Comunità?

Risposta data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(22 ottobre 1985)

La Commissione non è a conoscenza del divieto di noleggiare autoveicoli basato sulla nazionalità del guidatore; un divieto del genere violerebbe l'articolo 7 del trattato CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 781/85

dell'on. Raymonde Dury (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 giugno 1985)

(85/C 341/18)

Oggetto: Abuso di tabacco ed alcool

Gli effetti nocivi dovuti all'abuso di tabacco e alcool sono fin troppo noti. Nonostante tutte le richieste e le iniziative del Parlamento europeo, la Commissione delle Comunità europee non ha finora rispettato gli impegni presi in materia.

1. La Commissione delle Comunità europee è in possesso di analisi affidabili e recenti sugli effetti nocivi derivanti dall'abuso di tabacco e di alcool nella Comunità europea?
2. Tali analisi consentono di valutare gli oneri finanziari relativi alla salute e all'assistenza sanitaria richiesta in seguito all'abuso di tabacco ed alcool?
3. Quando ritiene la Commissione delle Comunità europee di presentare al Consiglio dei ministri delle Comunità europee proposte intese a lottare contro tali abusi in tutti gli stati membri?
4. La Commissione delle Comunità europee è pronta a lanciare un'ampia campagna di informazione in materia e come pensa, concretamente, di porla in atto?
5. Visto che esistono in quasi tutti gli stati membri normative riguardanti il consumo di alcool e tabacchi, la Commissione intende proporre, a medio termine, un'armonizzazione di queste legislazioni?

Risposta data dal sig. Sutherland

in nome della Commissione

(1° ottobre 1985)

1. La Commissione dispone già dei seguenti studi relativi agli aspetti sanitari ed economici del consumo di tabacco ed alcool (documenti che sono stati trasmessi al Parlamento europeo):

— Daten und Fakten zur Entwicklung des Rauchens in Mitgliedsländern der Europäischen Gemeinschaften (EUR 7907).

— Analyse des stratégies actuelles ou envisageables de la lutte antitabagique dans les pays de la Communauté (EUR 8031).

— Alcohol Problems and Alcohol Control in Europe.

Inoltre stanno per essere ultimati i due studi seguenti:

— Critical analysis of factors determining alcohol consumption including special consideration to Health Education and Publicity.

— Statistics of Smoking in the Member States of the European Community (saranno trasmessi al Parlamento europeo subito dopo la loro pubblicazione).

2. I vari studi ed analisi di cui dispone la Commissione consentono, soprattutto per quanto riguarda il tabacco, di avere un'idea dell'onere finanziario in materia di sanità e sicurezza sociale che rappresenta l'abuso di tabacco e di alcool. Purtroppo i dati da integrare nei calcoli non sono sempre attendibili già inizialmente. D'altro lato, i parametri da prendere in considerazione per quanto riguarda il

costo finale sono anch'essi contestati e ben lungi dal raccogliere un accordo unanime.

3. La Commissione ha trasmesso in data 13 settembre 1984 al Consiglio una comunicazione al fine di instaurare una «cooperazione a livello comunitario per quanto concerne i problemi sanitari» ⁽¹⁾. Il progetto individua tre settori prioritari — tossicomania, patologia connessa al tabagismo, lotta contro le malattie infettive — in cui dovrebbe essere introdotta tale cooperazione.

4. Al documento summenzionato è allegato un elenco delle attività — riunioni di esperti, seminari e studi — svolti dalla Commissione nel campo del tabagismo. Nel proseguire le sue attività la Commissione terrà conto in modo particolare delle decisioni del Consiglio europeo che ha avuto luogo il 28 e 29 giugno 1985 a Milano, nonché delle discussioni in sede di riunione dei ministri della pubblica sanità in data 29 novembre 1984 e 3 e 4 maggio 1985.

5. La Commissione non intende attualmente promuovere nuove misure per armonizzare le legislazioni sanitarie degli stati membri relative al consumo di alcool e di tabacco.

⁽¹⁾ COM(84) 402 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 810/85

dell'on. François Roelants du Vivier (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 luglio 1985)
(85/C 341/19)

Oggetto: Deposito di fanghi contenenti cromo

Sembra che a Wattlelos (Francia) esista un deposito di 500 000 m³ di fanghi contenenti cromo sotto forma di scorie di fabbricazione del bicromato di sodio con produzione dei cromati.

1. La Commissione è al corrente dell'esistenza di tale deposito e dei rischi che comporta?
2. Quali sono le misure da adottare per garantire un trattamento conforme alle norme giuridiche e soddisfacente di un deposito di questo tipo?
3. Esistono misure comunitarie miranti a una gestione appropriata di fanghi contenenti cromo?

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(16 ottobre 1985)

1. Sì. Un'area di Wattlelos (Francia), che apparteneva alla société Ugine-Kuhlmann, era adibita a discarica di residui contenenti cromo, derivanti dalla fabbricazione di cromati. Tale area è registrata in Francia quale vecchio deposito di rifiuti industriali. Attualmente le autorità

pubbliche hanno imposto ai responsabili di provvedere a lavori di riassorbimento e all'attuazione di misure di sicurezza.

2. Per quanto concerne il risanamento dell'area, un decreto presentato al consiglio dipartimentale dell'igiene è stato firmato il 29 gennaio 1985. Esso definisce la prima tappa dei lavori. Rhone Poulenc, che ha rilevato il sito, ha messo a punto un sistema di controllo e di sorveglianza delle acque sotterranee ed ha cosparso la discarica di solfato di ferro, onde trasformare il cromo esavalente, altamente tossico, in cromo trivalente. I lavori continuano sotto la sorveglianza delle autorità pubbliche.

3. Da un punto di vista comunitario questo tipo di residuo rientra nel campo d'applicazione della direttiva 78/319/CEE ⁽¹⁾ sui rifiuti tossici e pericolosi. La direttiva in questione precisa che gli stati membri devono adottare i provvedimenti opportuni affinché lo smaltimento di tali rifiuti non comporti rischi per la salute umana e l'ambiente. Gli stati membri devono vietare l'abbandono, lo scarico, il deposito ed il trasporto incontrollato dei rifiuti tossici e nocivi, come pure la consegna degli stessi ad impianti, stabilimenti o imprese che si incaricano del magazzinaggio, del trattamento o dello scarico, senza essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 818/85

dell'on. Ray Mac Sharry (RDE — IRL)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 luglio 1985)
(85/C 341/20)

Oggetto: Studi concernenti le conseguenze dell'ampliamento sulla situazione dell'occupazione.

In considerazione dell'imminente ampliamento della Comunità e del rallentamento della progressione — o della relativa stabilizzazione — della disoccupazione nella maggior parte degli stati membri, può la Commissione indicare se sono stati eseguiti degli studi per conoscere quali sarebbero le conseguenze dirette di questo imminente ampliamento sulla situazione dell'occupazione nella Comunità negli anni immediatamente successivi all'adesione del Portogallo e della Spagna?

Risposta data dal sig. Pfeiffer
in nome della Commissione
(2 ottobre 1985)

La Commissione non ha svolto studi specifici riguardo alle conseguenze dirette dell'ampliamento sulla situazione dell'occupazione nella Comunità, come risultato dell'adesione della Spagna e del Portogallo.

Poiché si tratta soltanto di uno dei molteplici fattori, complessi e correlati, che possono influire sull'occupazione e sulla disoccupazione nella Comunità ampliata a dodici,

sarebbe quanto mai difficile isolare e quantificare gli effetti diretti dell'ampliamento in quanto tale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 829/85

dell'on. Oliver d'Ormesson (DR — F)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 luglio 1985)
(85/C 341/21)

Oggetto: Sistema catalitico

Qual è l'evoluzione registrata dall'industria automobilistica negli Stati Uniti, in Giappone, in Svizzera e in Svezia per quanto riguarda il sistema catalitico e gli adattamenti che esso comporta?

Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(16 ottobre 1985)

L'industria automobilistica dei paesi menzionati dall'onorevole parlamentare si è adattata alla produzione di autovetture conformi alla regolamentazione vigente in tali paesi. La regolamentazione in vigore negli Stati Uniti e in Giappone può essere rispettata solo applicando catalizzatori a tre vie mentre per rispettare la regolamentazione svedese e quella svizzera non è necessario attualmente applicare tali dispositivi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 867/85

dell'on. Hemmo Muntingh (S — NL) alla Commissione delle Comunità europee
(3 luglio 1985)
(85/C 341/22)

Oggetto: Aiuto comunitario all'acquisto di antiparassitari destinati ai paesi ACP

Per alcuni antiparassitari vige il divieto di utilizzazione nella Comunità per motivi sanitari ed ecologici, ma l'esportazione di tali sostanze verso paesi terzi, seppure subordinata a condizioni, non è vietata.

1. Conviene la Commissione che qualora la Comunità (nel caso specifico la BEI o il FES) accordi ai paesi ACP aiuti finanziari per l'acquisto di antiparassitari, essa deve dar prova di responsabilità nei confronti degli uomini e dell'ambiente e pertanto deve concedere gli aiuti soltanto se gli effetti negativi dell'utilizzazione di tali sostanze non siano superiori a quelli positivi?

2. Può la Commissione comunicare quale politica segua in relazione ai suoi aiuti all'esportazione di antiparassitari chimici e fornire chiarimenti sulla scorta dei seguenti esempi concreti;

- a) il fascicolo di gara pubblicato a cura del FES/CE per la fornitura di 171 t di anticrittogamici e di 6 t di diserbante al governo militare provvisorio della Repubblica socialista d'Etiopia (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. S 76/3, bando di gara n. 2228).
- b) Il fascicolo di gara pubblicato precedentemente a cura del FES per la fornitura di 8 t di endrin e di 1,5 tonnellate di aldrin per irrorare le piantagioni di caffè nella Costa d'Avorio.
- c) Il contributo che il FES/CE si propone di accordare a un progetto di lotta contro la mosca tse-tse in quattro paesi africani.

Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione
(25 ottobre 1985)

1. Per quanto riguarda il contenuto generale dell'interrogazione rinviamo l'onorevole parlamentare alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 1003/85 della on. Fuillet ⁽¹⁾.

2. Per quanto concerne i tre progetti citati:

a) Etiopia: i documenti di gara specificano: « Gli offerenti devono fornire una descrizione particolareggiata dell'imballaggio, specificando la natura del contenuto, le caratteristiche della composizione chimica e gli effetti psicologici che essa può avere sulle piante e sugli animali ».

Le offerte sono tuttora in corso e non sono state ancora valutate definitivamente. Durante la valutazione di queste due serie specifiche si avrà cura di selezionare le offerte che associano in modo ottimale le seguenti caratteristiche: scarsi effetti negativi sull'ambiente, massima efficacia nella protezione delle piante e ampia sicurezza d'applicazione.

b) Costa d'Avorio: va detto che la gara d'appalto indetta per la spuntatura del caffè verrà annullata. Nell'ambito di una nuova gara si terrà conto delle condizioni applicabili nella Comunità in materia di insetticidi e anticrittogamici.

c) Si rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data dalla Commissione alle interrogazioni scritte n. 624/85 e n. 731/85 dell'on. Ford e della on. Jackson ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 250 del 31. 10. 1985.

⁽²⁾ GU n. C 263 del 14. 10. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 871/85**dell'on. Brigitte Heinrich (ARC — B)****alla Commissione delle Comunità europee****(3 luglio 1985)****(85/C 341/23)****Oggetto:** Importazioni comunitarie di carbone provenienti dalla Repubblica sudafricana

1. È vero che la CEE ed in particolare la Francia, l'Italia, la Repubblica federale di Germania, la Danimarca, il Belgio e i Paesi Bassi, è il principale cliente del carbon fossile di origine sudafricana?
2. Quali quantitativi hanno importato questi stati negli ultimi cinque anni?
3. Sa la Commissione che, se il carbone sudafricano è più economico del carbone proveniente dai paesi europei che estraggono carbone o da altri paesi terzi diversi dal

Sudafrica, ciò è dovuto al fatto che i minatori sudafricani, quasi esclusivamente dei negri, non godono di alcuna protezione sociale ed anzi al contrario percepiscono salari di fame e lavorano in condizioni insufficienti di sicurezza?

4. Sa la Commissione che le miniere sudafricane registrano il più alto tasso di mortalità del mondo intero e che negli ultimi dieci anni sono morti nell'industria mineraria sudafricana più di 8 000 minatori, mentre il numero dei feriti ammonta a diverse decine di migliaia?
5. Quali conclusioni intende trarre la Commissione dal fatto che queste relazioni commerciali forniscono un notevole appoggio al regime dell'apartheid, regime che pure è stato in numerose risoluzioni condannato, sia dall'Assemblea generale che dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, a causa della sua inumanità e dei suoi crimini contro la pace?
6. La Commissione ha un programma a lungo termine per quanto riguarda le importazioni di carbone nella Comunità? In caso affermativo, quale?

Risposta data dal sig. De Clercq**in nome della Commissione****(24 settembre 1985)**

1. È vero che la Comunità europea è il principale destinatario delle esportazioni sudafricane di carbone, benché, come risulta dalla tabella che segue, l'aliquota comunitaria abbia subito un notevole calo nel corso degli ultimi 5 anni.
2. Nel periodo in questione, gli stati membri hanno importato i seguenti quantitativi di carbone (soprattutto carbone a corta fiamma)

(milioni di t)

	1980	1981	1982	1983	1984
Belgio	2,1	2,8	3,0	1,9	1,8
Danimarca	3,2	3,1	3,1	2,9	2,7
Francia	9,2	7,8	5,0	4,1	5,6
Repubblica federale di Germania	1,5	1,9	2,3	2,4	2,2
Italia	3,5	3,3	3,5	3,7	6,0
Paesi Bassi	0,2	—	0,1	0,3	0,8
Altri	—	0,2	0,3	0,2	0,5
Totale delle importazioni comunitarie di carbone dal Sudafrica	19,7	19,1	17,3	15,5	19,6
% delle esportazioni sudafricane di carbone assorbite dalla Comunità	67 %	64 %	61 %	52 %	52 %

Fonte: Eurostat. Annuario di statistiche dell'energia, 1983. Bollettino mensile «Carbone», n. 7-8/1985.

3. La Commissione non ignora che il carbone importato dal Sudafrica risulta avvantaggiato in termini di prezzi rispetto a quello prodotto nella Comunità. La capacità competitiva del carbone sudafricano sul mercato mondiale deriva principalmente dalle condizioni estremamente favorevoli di sfruttamento delle miniere di trasporto che si riscontrano in quel paese. Di conseguenza, la produzione annua si attesta sulle 2 900 t/uomo (un livello molto superiore a quello comunitario, pari a circa 670 t/uomo) e questo si ripercuote positivamente sui costi di produzione. Inoltre, come è ovvio, il livello dei prezzi rispecchia in certa misura l'incidenza della struttura salariale, della politica di assistenza sociale e delle norme di sicurezza vigenti nelle miniere di carbone del Sudafrica. Per la Commissione, la politica di apartheid del governo sudafricano costituisce un problema di natura generale, non legato in special modo all'uno o all'altro settore dell'economia.

4. La Commissione non dispone di informazioni attendibili circa i tassi di mortalità e di infortunio nelle miniere di carbone sudafricane.

5. La Commissione condanna la politica di apartheid in tutte le sue manifestazioni e informa costantemente il governo del Sudafrica del suo punto di vista al riguardo. Essa non esclude alcuna misura che possa determinare un cambiamento pacifico in Sudafrica. La Commissione desidera ricordare all'onorevole parlamentare che una decisione politica a tale proposito dovrà essere raggiunta in sede di cooperazione politica fra gli stati membri.

6. Secondo l'articolo 71 del trattato CEECA, i problemi di politica commerciale riguardanti le importazioni di carbone rientrano nella sfera di competenza dei singoli governi degli stati membri. Di conseguenza, la Commissione non ha elaborato alcun programma a lungo termine per le importazioni di carbone nella Comunità europea.

contributo comunitario ai loro piani di sviluppo, in modo da evitare inutili incertezze e, in definitiva, difficoltà nella gestione dei loro programmi di spesa?

(1) GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.

Risposta data dal sig. Varfis

in nome della Commissione

(15 ottobre 1985)

Alla Commissione sono pervenuti dieci programmi nazionali di interesse comunitario, tutti da parte del Regno Unito. I primi sono pervenuti nel mese di febbraio e gli ultimi verso la fine di giugno del corrente anno.

Nove di questi programmi sono già esaminati dai servizi della Commissione. Quest'ultima ha precisato al Regno Unito quali modifiche dovrebbero essere apportate ai programmi per renderli finanziabili ai sensi del regolamento. La Commissione ha sottolineato in particolare quanto sia importante che tutte le autorità e gli enti pubblici interessati svolgano un ruolo attivo nell'elaborazione dei programmi stessi.

La Commissione è consapevole dell'interesse che rivestirebbe a livello locale, regionale e nazionale, una rapida decisione sui contributi comunitari ai programmi in parola, ma non può assegnare fondi del FES ad iniziative che non soddisfano ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento. Essa ha pertanto fatto sapere alle autorità del Regno Unito che i progetti già chiaramente definiti ed inclusi nei loro bilanci potrebbero essere presentati immediatamente come tali al finanziamento senza aspettare la definitiva messa a punto delle domande per i programmi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 873/85

dell'on. Alasdair Hutton (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 luglio 1985)

(85/C 341/24)

Oggetto: Programmi nazionali di interesse comunitario

Quanti programmi nazionali di interesse comunitario sono stati finora presentati dagli stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1787 del 19 giugno 1984 (1).

Da quanto tempo è in corso presso la Commissione la valutazione di tali programmi? Quanto tempo la Commissione ritiene che debba ancora passare prima che essa informi gli stati membri interessati dei risultati di tali valutazioni e invii, se necessario, consultazioni allo scopo di ultimare di comune accordo tali programmi?

La Commissione ha tenuto conto della necessità, per le autorità locali, regionali e nazionali interessate, di sapere entro breve termine quali sono le prospettive di un

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 878/85

dell'on. Christopher Jackson (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 luglio 1985)

(85/C 341/25)

Oggetto: Il Fondo sociale

Il paragrafo 1.1.3 dei nuovi orientamenti per la gestione del Fondo sociale recita:

« Il contributo del Fondo deve essere concentrato su azioni intese a promuovere l'occupazione nelle aree caratterizzate da disoccupazione elevata e di lunga durata con riferimento agli indici di disoccupazione e al prodotto interno lordo. »

Le aree selezionate ai sensi del paragrafo 1.1.3. sono elencate in un allegato agli orientamenti. Nel Regno Unito esse si suddividono in due categorie: « counties/local authorities areas », ovvero aree amministrate dalle autorità di contea/locali e « travel to work area », ovvero aree di smobilitazione della forza lavoro.

La cittadina di Ramsgate, nella mia circoscrizione elettorale, ha un tasso di disoccupazione assai più elevato di quello medio registrato nella contea del Kent. Se essa fosse stata considerata come area di smobilitazione della forza lavoro anziché come parte della contea, avrebbe potuto essere inclusa nella zona a disoccupazione elevata.

Può la Commissione far sapere chi, e in base a quali criteri, decide se una zona va considerata come area di smobilitazione della forza lavoro o come area amministrata dall'autorità locale?

**Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione
(3 ottobre 1985)**

Né la contea, né la «travel to work area» in cui è situata la città di Ramsgate soddisfano alle condizioni in conformità delle quali è stata approntata la lista allegata alla decisione 85/261/CEE della Commissione, del 30 aprile 1985, relativa agli orientamenti per la gestione del Fondo sociale europeo per gli esercizi dal 1986 al 1988 ⁽¹⁾. La decisione di delimitare una «travel to work area» come una contea incombe alle competenti autorità del Regno Unito.

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 22. 3. 1985, pag. 26.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 907/85
dell'on. Alain Carignon (RDE — F)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 luglio 1985)
(85/C 341/26)**

Oggetto: Ricerca nel settore della biotecnologia

La biotecnologia è destinata in futuro ad imporsi come settore di attività di importanza capitale, al pari dell'informatica, della microelettronica, ecc. Fra i settori direttamente interessati, valga citare l'industria agroalimentare, la sanità, l'energia, la chimica.

Può la Commissione specificare:

1. Entità percentuale ed assoluta degli investimenti effettuati dai vari stati membri nel settore delle biotecnologie, in rapporto al totale degli stanziamenti del settore «Ricerca» e al PNL;
2. quali programmi nazionali o coordinati sul piano europeo esistono attualmente;
3. quali programmi e azioni contempla la Comunità in materia.
4. Può essa infine tracciare un bilancio dettagliato dei principali risultati già ottenuti (natura dei ritrovati nei vari settori di applicazione, commercializzazione) nel campo della biotecnologia?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(23 ottobre 1985)**

1. e 2. Investimenti e attività nazionali

La biotecnologia è importante per alcuni fra i principali settori economici, ma statistiche economiche coerenti sul mercato totale o sulle spese di R & S sono difficili da ottenere a causa di larghe divergenze nelle definizioni adottate. La Commissione ha cercato di determinare i dati per le spese di R & S nella biotecnologia effettuate dagli stati membri nel 1983 e li ha pubblicati quale «premessa» al COM(83) 328 «Biotecnologia: funzione della Comunità», dalla quale è tratta la tabella allegata n. 1. Tali dati possono essere correlati con quelli della tabella 2 per quanto riguarda gli stanziamenti totali di R & S per stato membro e per il rapporto fra gli stanziamenti governativi di R & S ed il prodotto interno lordo.

La tabella 2 è tratta dal «Finanziamento governativo della ricerca e sviluppo — 1975-1983», pubblicato da Eurostat nel 1984. Tale relazione contiene (sezione 6) un'analisi specifica del finanziamento governativo della R & S nella biotecnologia ma, a causa delle succitate difficoltà metodologiche non riporta dati specifici per la R & S biotecnologia. Esso presenta un riassunto dei programmi nazionali di biotecnologia svolti nella Repubblica federale di Germania, in Francia, nel Regno Unito e in Irlanda.

Una descrizione di tutti i programmi di biotecnologia effettuati negli stati membri, negli Stati Uniti ed in Giappone e dei programmi R & S della Comunità comprendenti in tutto o in parte la biotecnologia, è fornita nel documento XII/37/83, «Plan by Objective: Biotechnology» (disponibile in inglese e francese), che inoltre illustra più dettagliatamente il metodo quantitativo seguito nella suddetta «premessa» al COM(83) 328.

Nell'ambito della revisione e dell'aggiornamento del programma quadro e in collegamento con l'azione di concertazione lanciata con decisione del Consiglio il 12 marzo 1985 (85/195/CEE) ⁽¹⁾, nei prossimi mesi la Commissione intende aggiornare i dati e migliorare la sua valutazione della R & S biotecnologia, nonché i programmi e le attività connesse in tutta la Comunità.

2. e 3. Attività comunitarie nella ricerca biotecnologica

Programmi comunitari in corso

Le attività comunitarie di ricerca e formazione nella biotecnologia sono attualmente svolte dai servizi della Commissione nel quadro del Biomolecular Engineering Programme (BEP), adottato dal Consiglio per il periodo aprile 1982 — marzo 1986, e della nuova azione «Ricerca e addestramento nella biotecnologia» (BAP), adottata dal Consiglio il 12 marzo 1985 per il periodo 1985-1989.

Il programma di ingegneria biomolecolare (BEP)

Quale prima iniziativa della Commissione per la R & S comunitaria nella biotecnologia tale programma comprende due settori principali di ricerca, cioè l'ingegneria enzimatica e l'ingegneria genetica e, grazie alla ricerca transnazionale precompetitiva e alla formazione avanzata mira a colmare la lacuna esistente fra i nuovi sviluppi nella moderna biologia e le nuove applicazioni all'agricoltura e all'industria agroalimentare.

Le attività, con un bilancio di 15 milioni di ECU, vengono svolte mediante contratti di ricerca a spese separate e contratti di formazione post-laurea.

Il principale risultato del programma è la promozione di 63 accordi di cooperazione transnazionale ⁽²⁾ fra i 106 laboratori partecipanti. Tale collaborazione esercita un forte effetto catalizzatore sul lavoro e sul potenziale di ogni contraente.

Quali esempi dei risultati ottenuti dal programma possiamo elencare i seguenti:

Animali di fattoria: clonazione delle proteine richieste per la produzione dei vaccini più sicuri ed economici contro l'afta epizootica, gastroenterite trasmissibile dei suini, bronchite infettiva dei puledri, rotavirus bovino.

Trasformazione della lignina: clonazione nei microorganismi industriali di uno dei geni partecipanti alla degradazione della lignina, importante agente inquinante dell'ambiente.

Industrie lattiero-casearie: isolamento di tre geni di grande interesse industriale per migliorare la fermentazione del formaggio e lo sviluppo di nuovi vettori clonanti (brevetto depositato).

Bioreattori complessi: diversi bioreattori attualmente in via di sviluppo per la produzione con enzimi immobilizzati di composti ad alto valore aggiunto (brevetti depositati). La sintesi di alcuni amminoacidi con un reattore multienzimatico si trova attualmente nella fase di applicazione.

Miglioramento delle specie di vegetali: si è registrato un grande sviluppo delle tecniche di trasferimento dei geni in un gruppo di famiglie (alle quali appartengono i cereali) finora restie ai trattamenti della moderna ingegneria genetica. Sono stati individuati ed isolati più di venti geni di piante di elevato valore commerciale. Notevoli progressi sono stati realizzati per la produzione di sementi ibride e per la fissazione dell'azoto atmosferico.

Ricerca e formazione nella biotecnologia (BAP)

L'obiettivo di tale azione, suddivisa in due sottoprogrammi, è di permettere la continuazione del programma di ingegneria biomolecolare in corso e la sua estensione a nuovi settori considerati essenziali per lo sviluppo della biotecnologia nella Comunità.

Il sottoprogramma « Misure contestuali » mira a rafforzare e sviluppare l'infrastruttura scientifica per la biotecnologia in due settori:

- bioinformatica,
- raccolta di materiali biotici.

La ricerca nei seguenti settori sarà finanziata con il sottoprogramma biotecnologia di base:

- ingegneria enzimatica,
- ingegneria genetica,
- tecnologia della coltivazione in vitro, di cellule e tessuti,
- valutazione dei rischi.

Al momento di selezionare le proposte sarà tenuto conto del grado di collaborazione transnazionale previsto dai richiedenti e dalla partecipazione delle industrie alle fasi di esecuzione e applicazione.

Le attività di formazione saranno realizzate mediante borse di formazione a breve e a lungo termine e saranno aperte a candidati laureati e non laureati.

Programmi e attività comunitarie previsti in questo settore

Le attività summenzionate potrebbero essere rafforzate o ampliate al momento della revisione del programma « Azione di ricerca » nel giugno 1986.

Nel quadro delle discussioni attualmente in corso sullo sviluppo delle tecnologie comunitarie, la Commissione ha fornito esempi di argomenti di ricerca prioritaria nel settore della biotecnologia ⁽³⁾.

4. Principali risultati ottenuti nella biotecnologia

La biotecnologia consiste di diverse tecniche e metodi, spesso non connessi, che mirano alla trasformazione e/o al controllo degli organismi e delle loro proprietà. La gamma delle applicazioni è molto vasta: produzione di neve artificiale, sintesi di farmaci, diagnosi di malattie, costruzione di nuove piante foraggere, trattamento del legno e della paglia, od estrazione dei minerali. Fra gli esempi dei principali successi ottenuti possiamo citare:

- la produzione, per la prima volta nella storia, di un ormone umano (somatostatina) con batteri modificati (1978);
- il primo prodotto fabbricato con rDNA commercializzato nel mondo (aprile 1982): un vaccino animale per proteggere i suinetti e i vitelli contro la diarrea, risultato di una collaborazione svolta fra l'Università libera di Amsterdam, l'Istituto nazionale olandese per la sanità pubblica di Bilthoven, e Intervet International, una filiale di Akzo Pharma;
- la commercializzazione della « Humulin » (la denominazione commerciale di Eli Lilly per l'insulina umana), il

primo agente terapeutico umano ottenuto per mezzo della tecnologia del DNA ricombinante che abbia ottenuto l'approvazione regolamentare e l'introduzione sul mercato (1982);

- l'emergere della tecnologia degli MAb (anticorpi monoclonali) quale capostipite di tutte le altre forme di biotecnologia impiegate commercialmente (misurate dal numero di prodotti lanciati sul mercato). I premi Nobel furono concessi l'anno scorso agli scienziati che per primi scoprirono il modo di produrre gli MAb (a Cambridge, in Inghilterra);
- la promozione dei mezzi di controllo dell'ibridazione del DNA. Tali mezzi («probes»), che hanno numerose applicazioni, permettono di individuare e isolare

l'informazione genetica specifica contenuta in una cellula;

- lo sviluppo di metodi per il trasferimento di nuove informazioni genetiche nei vegetali coltivati. La capacità dell'*Agrobacterium*, batterio patogeno per i vegetali, a trasferire una porzione dei suoi plasmidi del DNA in una cellula di vegetale ha dato origine ad un metodo standard per l'introduzione di geni estranei in certe famiglie di vegetali.

(1) GU n. L 83 del 25. 3. 1985, pag. 1 a 7.

(2) Per informazioni dettagliate su tali accordi vedi pag. 14 e 15 e fig. 1 della relazione 1984, EUR 9601.

(3) Doc. COM(85) 350 def.

TABELLA 1

Stime Riassuntive per Paese della Spesa Pubblica
per la R & S biotecnologia
(milioni di ECU — 1982/1983)

Paesi membri	Estimazione	Bio- tecnologia	Connesso con la biotecnologia
Repubblica federale di Germania	(BMFT): DM 63 milioni (progetti) più 20 milioni (supporto istituzionale) = DM 83 milioni Alternativamente, stima 10 % della ricerca medica, agroalimentare e biologica come «connessa con la biotecnologia» cioè «ampia base»:	36	132
Francia	FF 200 milioni sull'istruzione e ricerca nella biotecnologia nel 1982: Alternativamente, «ampia base»:	31	84
Regno Unito	UKL 28,8 milioni (organismi di ricerca, UGC, ministero dell'industria): Alternativamente «ampia base»:	46	59
Italia	Programmi quinquennali CNR sull'ingegneria genetica e programma biomedico, industriale: Alternativamente, «ampia base»:	13	34
Paesi Bassi	Raccomandazione Schilperoort di HFL 75 milioni (1982-1988) più ricerca universitaria HFL 10-20 milioni p.a. (Bruin): cioè HFL 26 milioni p.a.: Alternativamente, «ampia base»:	10	26
Belgio	SPPS (biologia molecolare, FB 200 milioni p.a.) più IRSIA (100): almeno FB 300 milioni p.a.: Alternativamente, «ampia base»:	7	14
Danimarca, Grecia, Irlanda, Lussemburgo	Circa:	3	6
	Totali:	146	355

TABELLA 2

**Caratteristiche generali degli stanziamenti di bilancio
R & S nel 1982**

	Investimenti finali R & S nel 1982 a valori e tassi di cambio correnti (milioni ECU)		Investimenti governativi R & S a prezzi e tassi di cambio 1975			
			Tasso di cambio medio annuo (%)			
	Totale	Civile	Totale		Civile	
			1975-1982	1982-1983 ⁽¹⁾	1975-1982	1982-1983 ⁽¹⁾
Repubblica federale di Germania	8 125	7 432	0,6	-1,8	1,0	-2,4
Francia	7 337	4 741	2,9	-1,9	1,7	0,9
Italia	2 264	2 156	10,3	23,3	10,1	24,1
Paesi Bassi	1 307	1 267	0,9	0,0	1,0	0,0
Belgio	556	553	-1,8	-8,4	-1,8	-8,5
Regno Unito	6 550	3 263	1,8	2,0	0,8	6,6
Irlanda	74	74	1,6	13,9	1,6	-13,9
Danimarca	272	271	-1,8	13,3	-1,7	13,4
Grecia	76	76	—	—	—	—
EUR 10	26 560	19 832	2,0	0,8	1,8	2,2
Comunità europee	389	389	—	—	—	—
EUR 10 + Comunità europee	26 949	20 221	—	—	—	—

⁽¹⁾ Confronto dei bilanci provvisori.

Caratteristiche generali degli stanziamenti di bilancio di R & S nel 1982

Stanziamenti governativi R & S a prezzi e tassi di cambio 1975	Contributo degli stati membri alla Comunità Totale (%)		Rapporto degli stanziamenti governativi R & S con il bilancio totale (%)		Rapporto degli stanziamenti governativi R & S con il prodotto interno lordo (%)	
	1975	1982	1975	1982	1975	1982
Repubblica federale di Germania	36,3	32,8	4,37	4,21	1,23	1,20
Francia	27,7	29,3	5,50	5,79	1,17	1,36
Italia	4,9	8,4	1,40	1,36	0,36	0,64
Paesi Bassi	5,6	5,2	3,15	2,65	0,96	0,92
Belgio	3,2	2,4	2,23	1,40	0,73	0,68
Regno Unito	20,6	20,2	2,86	3,19	1,27	1,36
Irlanda	0,2	0,2	0,94	0,62	0,44	0,41
Danimarca	1,6	1,2	1,76	1,30	0,58	0,48
Grecia	—	0,3	—	0,59	—	0,20
EUR 10	100,0	100,0	3,59	3,23	1,03	1,11
Comunità europee	—	—	—	—	—	—
EUR 10 + Comunità europee	—	—	—	—	—	—

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 933/85
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1985)

(85/C 341/27)

Oggetto: Intossicazione da idrogeno fosforato

Di fronte al recente decesso avvenuto a Rinteln, nel nord della Repubblica federale di Germania di una giovane donna e dei suoi due bambini per intossicazione da idrogeno fosforato, un gas tossico utilizzato contro gli animali nocivi, si chiede:

1. È a conoscenza la Commissione di altri incidenti dovuti all'impiego di idrogeno fosforato?
2. In qual misura viene utilizzato nella Comunità europea questo prodotto per il trattamento dei cereali? Esistono alternative?
3. Su un piano generale, dispone la Commissione di dati sugli incidenti dovuti all'impiego di prodotti chimici in agricoltura?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione

(9 ottobre 1985)

1. La Commissione è a conoscenza di alcuni incidenti dovuti al fatto che non sono state prese le misure di sicurezza necessarie. Come molti fumiganti, l'idrogeno fosforato è una sostanza molto tossica che dovrebbe essere utilizzata esclusivamente da persone qualificate.

2. L'idrogeno fosforato (fosfina) è un gas che si springiona quando un generatore di fosfina, quale ad esempio il fosforo di alluminio, reagisce a contatto con l'umidità atmosferica.

A conoscenza della Commissione, l'utilizzazione di questo prodotto è autorizzata in più stati membri per la fumigazione di cereali all'ammasso ed è limitata alle persone che lo utilizzano per scopi professionali.

Non esistono alternative per sostituire l'idrogeno fosforato in tutti i casi in cui è necessario.

3. La Commissione non dispone purtroppo di informazioni in materia su scala comunitaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 935/85
dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(12 maggio 1985)

(85/C 341/28)

Oggetto: Importazioni di banane nella CEE

In forza del protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane che nel 1957 gli stati firmatari allegarono al trattato di Roma, la Repubblica federale

tedesca può tuttora importare in franchigia doganale buona parte del proprio fabbisogno annuo, mentre le importazioni di banane in altri stati membri sono soggette a una tariffa generale del 20 %.

È ancora del parere la Commissione che le attuali circostanze, da allora mutate, giustifichino una deroga alla regola della nazione più favorita, oppure crede che tale franchigia dovrebbe essere generalizzata?

Poiché la CEE, sin dalla sua creazione, ha come si vede ritenuto molto importante rimediare a relazioni commerciali alteratesi nel tempo fra paesi fornitori e paesi importatori, intende la Commissione far valere questo principio anche a vantaggio dei paesi del terzo mondo, applicando ad esempio la tariffa nulla alle importazioni di banane provenienti dal Nicaragua che, a seguito dell'embargo americano, ha perduto il suo principale sbocco?

Risposta data dal sig. De Clercq
in nome della Commissione
(29 ottobre 1985)

Tutti gli stati membri hanno concesso, nel quadro della convenzione di Lomé, la franchigia alle importazioni di banane provenienti da tutti i paesi ACP aderenti a detta convenzione. La Repubblica federale di Germania ha negoziato nel 1957 un contingente tariffario speciale ad aliquota nulla per le sue importazioni tradizionali di banane. Dalla creazione della Comunità i vari tentativi effettuati per definire l'organizzazione comune di mercato per le banane sono falliti ed ancora oggi la maggior parte degli stati membri applica regimi diversi all'importazione di banane per salvaguardare quello che può essere considerato un proprio « modello storico » relativamente alle forniture del prodotto in questione.

La Commissione ritiene che due considerazioni si oppongano ad un'applicazione generalizzata, da parte di tutti gli stati membri, di un regime di franchigia a favore di tutti i paesi terzi:

a) l'elevata produzione comunitaria di banane nella Guadalupa e nella Martinica richiede che venga salvaguardata una certa preferenza comunitaria per proteggere tale prodotto contro la concorrenza su larga scala dell'America latina; l'adesione della Spagna e del Portogallo darà un rilievo ancora maggiore a tale considerazione dato che in entrambi i paesi esiste una produzione di banane.

b) in un protocollo allegato alla convenzione di Lomé, la Comunità si è impegnata a non ridurre i vantaggi di cui i paesi esportatori di banane aderenti a detta convenzione beneficiano sui loro mercati tradizionali. Il relativo trattamento tariffario costituisce un aspetto importante di detti vantaggi. Va d'altronde osservato che questo problema, in quanto interno alla Comunità, non ha alcun rapporto con la clausola della nazione più favorita.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 954/85

dell'on. Thomas Raftery (PPE — IRL)
alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1985)

(85/C 341/29)

Oggetto: Televisione senza frontiere

Visto il libro bianco della Commissione sull'istituzione del mercato comune delle trasmissioni radiotelevisive, specialmente via satellite e via cavo, intende la Commissione chiarire l'attuale posizione del Belgio, in particolare per quanto riguarda la trasmissione via cavo dei programmi della televisione indipendente dalla Gran Bretagna?

Risposta data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(10 ottobre 1985)

Il 29 settembre 1983 venne firmato un accordo in Belgio fra, da un lato, i titolari dei diritti d'autore e di altri diritti su programmi televisivi e, d'altro lato, le società di distribuzione via cavo belghe. In base a tale accordo, veniva autorizzata la distribuzione via cavo in Belgio di 18 programmi televisivi prodotti sia in Belgio che in cinque altri stati membri, contro il pagamento di un corrispettivo calcolato in base al numero degli abbonati. Nonostante il testo dell'accordo prevedesse anche la distruzione di due programmi della «Independent Television Companies Association (ITCA)», i rappresentanti dell'ITCA non presero parte alla firma del contratto definitivo. Di conseguenza, le società belghe di teledistribuzione non sono autorizzate, sulla base di tale accordo, a trasmettere tali programmi. Ciononostante, tali società trasmettono i programmi in questione nelle zone costiere del Belgio, dove è possibile la ricezione diretta, in quanto ritengono che in tali circostanze non sia necessaria un'autorizzazione.

La Corte di giustizia, nella sentenza Coditel ⁽¹⁾, ha ritenuto che le disposizioni direttamente applicabili del trattato CEE concernenti la libertà di prestare servizi non impediscono al titolare di un diritto di rappresentazione di avvalersi dello stesso per vietare la diffusione via cavo non autorizzata di una trasmissione estera, a condizione che non ci si avvalga del diritto d'autore al fine di introdurre discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate nelle relazioni economiche fra gli stati membri. Per questo motivo, il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del trattato CEE, fra i quali l'abolizione, fra gli stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi, implica l'adozione, da parte del Consiglio, su proposta della Commissione, di una legislazione comunitaria secondaria, secondo quanto previsto agli articoli 57 paragrafo 2 e 66 del trattato CEE. L'assenza di un'autorizzazione relativa ai diritti d'autore per la distribuzione via cavo in Belgio di programmi prodotti in Gran Bretagna da società televisive indipendenti e ricevibili direttamente in Belgio costituisce un esempio lampante della necessità e dell'urgenza di tale legislazione comunitaria. Le eventuali soluzioni legislative vengono discusse nel libro verde della

Commissione «Televisione senza frontiere» che riguarda sull'istituzione del mercato comune della teledistribuzione, in particolare via satellite e via cavo ⁽²⁾.

⁽¹⁾ «Corte di giustizia delle Comunità europee, causa 62/79 (1980), RCE 81.

⁽²⁾ Doc. COM(84) 300 def., 14. 6. 1984, pag. 300 e seg., in particolare 328-381.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 959/85

dell'on. Joyce Quinn (S — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1985)

(85/C 341/30)

Oggetto: Rappresentanza degli stati membri in seno al Comitato del Fondo europeo per lo sviluppo regionale

Può la Commissione, facendo seguito alla mia interrogazione scritta n. 2425/84 ⁽¹⁾ e alla risposta da essa data, fornire i nominativi dei rappresentanti degli stati membri che durante gli ultimi tre anni hanno partecipato alle riunioni del comitato del Fondo europeo per lo sviluppo regionale, indicando quelli tra essi che lavorano per le autorità regionali negli stati membri?

⁽¹⁾ GU n. C 214 del 26.8.1985, pag. 26.

Risposta data dal sig. Varfis

in nome della Commissione

(4 ottobre 1985)

Non spetta alla Commissione pubblicare un elenco dei funzionari nazionali che prendono parte a comitati composti da rappresentanti degli stati membri e di cui essa assicura l'organizzazione e la presidenza. Qualora l'onorevole parlamentare desideri conoscere l'identità dei funzionari che formano o hanno formato la delegazione di un determinato stato membro in seno al comitato del FESR, è invitato a rivolgersi alle autorità competenti del governo nazionale di cui trattasi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 982/85

dell'on. Phil Vichoff (S — NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(18 luglio 1985)

(85/C 341/31)

Oggetto: Trasporto di rifiuti nucleari ed elementi di combustibile irradiato verso la Cina

Visto il programma informativo «Panorama» della rete televisiva della Repubblica federale di Germania, ARD,

trasMESSO il 25 giugno 1985, nel corso del quale la società tedesca «Internuklear GmbH» ha affermato di essere la prima azienda a detenere il diritto esclusivo di trasportare in Cina, per esservi depositati, rifiuti atomici ed elementi di combustibile irraggiato;

visto l'accordo cino-tedesco firmato durante la visita del primo ministro cinese Zhi Zhao Yang nella Repubblica federale, ai sensi del quale — sempre a detta dell'«Internuklear» — questa procederà, a partire dal 1987, al trasporto di elementi irraggiati verso la Cina dove saranno depositati nel deserto di Gobi, sotto il controllo dell'AIEA, si vuol sapere:

1. qual è lo status della società «Internuklear», se un'impresa privata può assumersi tale impegno e quali sono le disposizioni inerenti al controllo sull'attività dell'«Internuklear»
2. come giudica la Commissione l'idea di smaltire gli elementi di combustibile irraggiato nel deserto di Gobi;
3. se l'AIEA è in grado di effettuare controlli in Cina, nel deserto di Gobi;
4. che cosa pensa la Commissione di un accordo nucleare sottoscritto con un paese che non ha firmato il TNP, e
5. se essa ritiene sicuro il trasporto di questo materiale a una simile distanza.

**Risposta data dal sig. Mosar
in nome della Commissione
(25 ottobre 1985)**

1. La GmbH Internuklear Services è un'impresa avente statuto giuridico tedesco, che esercita esclusivamente come intermediaria la sua attività di trasporto di combustibile irraggiato nella Repubblica popolare cinese. Qualunque contratto di trasporto e deposito nella Repubblica popolare cinese dovrà essere concluso fra imprese che detengono tale combustibile e le autorità competenti cinesi.

Fino ad ora non sono stati conclusi contratti del genere, la cui stipulazione ed esecuzione sarebbe sottoposta alle disposizioni giuridiche nazionali e dell'Euratom (Comunità).

2. La Commissione non dispone degli elementi tecnici necessari per un giudizio. Comunque non spetta alla Commissione pronunciarsi su questo punto.

3. La Commissione ritiene che la Repubblica popolare della Cina, avendo aderito all'AIEA sin dal 1983, si sarà rivolta all'AIEA/Vienna per sapere in che modo le clausole di salvaguardia dell'Agenzia si applicano ad importazioni nucleari rette da accordi di collaborazione bilaterali in materia nucleare.

4. La Commissione ricorda che, ai sensi dell'articolo IX/3 del trattato di non proliferazione, la Repubblica popolare cinese è considerata uno stato provvisto di armi nucleari per cui il TNP non impone restrizioni al trasporto di materiale nucleare verso tale paese.

5. La Commissione non è competente per questo problema; tuttavia la Commissione sottolinea che il trasporto di combustibile irraggiato dall'Europa verso l'Estremo Oriente è correntemente praticato da vari anni.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 995/85
dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 luglio 1985)
(85/C 341/32)**

Oggetto: Trasporto alla rinfusa di nitrato di ammonio

La Commissione è al corrente dei problemi posti alla navigazione interna nel Benelux in conseguenza del divieto belga di effettuare trasporti alla rinfusa del fertilizzante infiammabile nitrato di ammonio?

La Commissione presenterà una proposta di armonizzazione delle norme d'imballaggio per il trasporto di tale sostanza?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(15 ottobre 1985)**

I fertilizzanti al nitrato di ammonio debbono considerarsi sostanze pericolose con un rischio di esplosione in relazione alla percentuale di materiale combustibile. Il trasporto internazionale di sostanze pericolose sulle idrovie interne in tutti i paesi del Reno ed in Belgio è attualmente disciplinato dall'accordo ADNR — gestito dalla commissione centrale del Reno a Strasburgo — il quale non consente il trasporto alla rinfusa di nitrato di ammonio sulle idrovie interne. Tuttavia, le autorità competenti degli stati che sono parti contraenti di questo accordo, possono autorizzare il trasporto alla rinfusa di nitrato di ammonio a condizione che siano rispettate le norme internazionali in materia di sicurezza. La Commissione ha appreso che la rigida applicazione di dette prescrizioni nazionali ha causato alcuni problemi per il trasporto di nitrato di ammonio in Belgio, ma che questi problemi sono stati temporaneamente risolti.

È attualmente in corso la revisione dell'accordo ADNR, ed uno dei punti in questione è il trasporto alla rinfusa di fertilizzanti al nitrato di ammonio. La Commissione è del parere che non sia necessario fare una specifica proposta comunitaria diversa dall'accordo ADNR o complementare al medesimo, in quanto detto accordo è rispettato da tutti gli stati membri interessati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1007/85**dell'on. Anne-Marie Lizin (S — B)****alla Commissione delle Comunità europee***(18 luglio 1985)**(85/C 341/33)*

Oggetto: Aspetti sociali nella siderurgia (cessazione anticipata dell'attività, prepensionamento, disoccupazione strutturale, ecc.)

La relazione della corte dei conti sull'esercizio finanziario 1983 menziona al punto 2.12 relativo agli impegni per il bilancio operativo che, su un importo totale di 212 milioni di ECU stanziati per impegni nel 1981 e 1983 a favore del settore sociale, erano stati utilizzati solo 23,1 milioni di ECU alla fine del 1983... e ciò a causa di « ritardi verificatisi nella presentazione delle domande di rimborso da parte delle amministrazioni competenti degli stati membri ».

1. Può la Commissione precisare quali sono gli stati membri in questione e quali misure ha adottato da allora per migliorare una situazione così deplorabile?
2. In particolare, quali contatti ha essa avuto al riguardo con il governo belga?
3. Quali conseguenze può avere tale atteggiamento deplorabile sui bilanci 1985 e 1986?

Risposta data dal sig. Pfeiffer**in nome della Commissione***(17 ottobre 1985)*

1. Al 31 dicembre 1983, nessuno stato membro aveva presentato le previste domande per il versamento della totalità delle somme dovute agli ai sensi di quanto disposto nell'ambito degli « aspetti sociali nella siderurgia ». Questa situazione non presuppone necessariamente un « ritardo ». Da un lato, la Commissione ha potuto, approvare i programmi di aiuto con i relativi stanziamenti soltanto in corrispondenza dei successivi trasferimenti dal bilancio CEE verso la CEEA autorizzati dal Consiglio. Ora, l'ultima serie di impegni effettuata in tale ambito ha avuto luogo soltanto nel dicembre 1983. Dall'altro, l'aiuto concesso è destinato al finanziamento di misure di pre-pensionamento su un periodo di tre anni. Va osservato che le autorità nazionali preferiscono spesso introdurre le loro domande di pagamento in occasione della realizzazione della totalità delle loro spese ammissibili, piuttosto che seguendo progressivamente un ritmo di esborsi parziali.

La Commissione, che di norma effettua i propri pagamenti unicamente su presentazione di documenti giustificativi, non ha alcuna influenza sul comportamento degli stati membri.

2. Il Belgio è stato il primo stato membro al quale le somme dovute nell'ambito degli « aspetti sociali nella siderurgia » siano state nel frattempo liquidate nella loro totalità. L'ultima serie di versamenti al Belgio ha avuto luogo nel dicembre 1984.

3. La Commissione proporrà al Consiglio per gli esercizi finanziari seguenti un nuovo metodo di iscrizione in bilancio e di finanziamento degli « aspetti sociali » che

consenta, nel contempo, di approvare annualmente i vari programmi di aiuto e di effettuare il trasferimento degli stanziamenti in corrispondenza del ritmo dei pagamenti effettivi da prevedere. Inoltre, è previsto un sistema di anticipi analogo a quello vigente per il Fondo sociale europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1011/85**dell'on. James Elles (ED — GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(18 luglio 1985)**(85/C 341/34)*

Oggetto: Trasporto internazionale di animali

La Commissione è soddisfatta del funzionamento del regolamento 77/489/CE ⁽¹⁾ del 18 luglio 1977 destinato ad attuare le disposizioni della convenzione europea per la protezione degli animali durante i trasporti internazionali?

Qualora i controlli risultino insufficienti, cosa intende fare la Commissione in proposito?

⁽¹⁾ GU n. L 200 dell'8.8.1977, pag. 10.

Risposta data dal sig. Andriessen**in nome della Commissione***(9 ottobre 1985)*

Il 18 luglio 1977, il Consiglio ha adottato la direttiva 77/489/CEE ⁽¹⁾ relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali.

Essendo risultato necessario adottare altre disposizioni di attuazione della direttiva in parola, il Consiglio, su proposta della Commissione, ha adottato, in data 12 maggio 1981, un'altra direttiva (81/389/CEE) ⁽²⁾ che stabilisce una serie di misure necessarie per l'applicazione della direttiva 77/489/CEE.

Secondo la Commissione, le direttive summenzionate costituiscono una base giuridica appropriata per la protezione degli animali nei trasporti internazionali.

Di recente la « Royal Society for the Protection of Animals » (Società per la protezione degli animali del Regno Unito) ha protestato presso la Commissione poiché, a suo avviso, alcuni stati membri non rispettano gli impegni assunti quanto all'applicazione delle norme precitate. La Commissione sta studiando attentamente la questione di concerto con gli stati membri interessati, e cioè il Regno Unito e la Francia, e sta effettuando indagini in tutti gli altri stati membri. Una volta ultimate le indagini sull'argomento, la

Commissione deciderà sul seguito da riservare alla questione.

(1) GU L 200 dell'8.8.1977, pag. 10.

(2) GU L 150 del 6.6.1981, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1017/85

dell'on. Lambert Croux (PPE — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 luglio 1985)

(85/C 341/35)

Oggetto: Registrazione dei lavori relativi all'acido desossiribonucleico (DNA) ricombinante

1. Quali stati membri hanno finora adottato misure legislative e/o regolamentari e amministrative in esecuzione della raccomandazione del Consiglio, del 30 giugno 1982, 82/472/CEE ⁽¹⁾
2. Può la Commissione indicare concisamente, per stato membro, di che tipo siano le misure eventualmente già adottate?
3. Qualora fino a questo momento la raccomandazione non sia stata applicata, oppure lo sia stata solo in maniera alquanto lacunosa, quali misure intende adottare la Commissione per accelerarne e/o ampliarne l'applicazione?

(1) GU n. L 123 del 30.6.1982, pag. 15.

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(14 ottobre 1985)

1. e 2. Nel 1983 e nel 1984 i servizi della Commissione hanno effettuato un'indagine dettagliata per valutare il grado di applicazione da parte degli stati membri della raccomandazione 82/472/CEE del Consiglio concernente la registrazione dei lavori sul DNA ricombinante. Dall'indagine si è potuto constatare quanto segue:

- una procedura di registrazione dei lavori relativi al DNA ricombinante è obbligatoria per tutti i laboratori del Regno Unito;
- nella Repubblica federale di Germania questa procedura è obbligatoria per le ricerche sovvenzionate dal governo. I lavori non sovvenzionati dal governo federale sono sottoposti al regime di dichiarazione volontaria;
- un sistema di dichiarazione volontaria è in vigore in Belgio, in Danimarca, in Francia, in Grecia, in Irlanda e nei Paesi Bassi;
- a parte alcune rare eccezioni, i sistemi applicati in Belgio, in Danimarca, nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Grecia, in Irlanda, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito tengono conto dei sei punti specifici della raccomandazione del Consiglio. L'Irlanda tuttavia ha adottato una definizione dei lavori sul DNA ricombinante diversa da quella utilizzata nella raccomandazione;

— in Italia sono attualmente in preparazione alcune norme particolari di sicurezza compatibili con i termini della raccomandazione;

— nel Lussemburgo non viene segnalata alcuna attività di ricerca che implichi dei lavori relativi al DNA ricombinante.

3. I diversi sistemi di registrazione (volontaria obbligatoria) dei lavori sul DNA ricombinante applicati dalla grande maggioranza degli stati membri sembrano conformi agli obiettivi della raccomandazione citata in oggetto. I servizi della Commissione sono stati informati dell'intenzione del ministero della sanità in Italia di dare rapida applicazione al disposto della raccomandazione; essi richiameranno l'attenzione delle autorità competenti in Italia sulla necessità di concretare tale intenzione il più sollecitamente possibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1019/85

dell'on. Jean Lecanuet (PPE — F)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 luglio 1985)

(85/C 341/36)

Oggetto: Sovvenzioni per la creazione di attrezzature turistiche

La Commissione può indicare l'importo delle sovvenzioni che essa accorda allo scopo di favorire la creazione di attrezzature turistiche?

Può precisare i criteri della politica seguita in materia nonché la distribuzione regionale degli aiuti in tal modo accordati?

Risposta data dal sig. Varfis

a nome della Commissione

(30 settembre 1985)

Il FESER può essere mobilitato per cofinanziare, nelle zone che possono beneficiare dei suoi interventi, investimenti nel settore turistico, concernenti sia servizi (per es. unità alberghiere) che le infrastrutture (porti turistici, musei, centri di svago).

Per i progetti di investimento concernenti servizi, la partecipazione del FESR ammonta al 50 % degli aiuti concessi dai pubblici poteri nel quadro di un regime di aiuti a finalità regionale. Per i progetti di infrastruttura e per le operazioni che rientrano in un programma, la partecipazione comunitaria è fissata in linea di massima al 50 % della spesa pubblica presa in considerazione. Essa può tuttavia raggiungere il 55 % qualora l'operazione presenti un interesse particolare per la regione o per la zona in cui è situata.

Per essere presi in considerazione gli investimenti turistici devono non soltanto soddisfare le condizioni generali d'imputabilità ma anche concernere attività che contribuiscono allo sviluppo turistico delle località in cui verranno realizzati.

Pur non potendosi assimilare a vere e proprie attrezzature turistiche, numerosi investimenti cofinanziati dal FESR hanno un'incidenza talvolta sostanziale sullo sviluppo turistico. Il piano stradale bretone ne è un esempio significativo. Tenuto conto di questa situazione, la ripartizione regionale degli aiuti già concessi alle attrezzature turistiche riflette solo imperfettamente l'azione condotta dal FESR per lo sviluppo turistico regionale.

Il totale degli aiuti assegnati dalla Commissione a tale tipo di investimenti nel periodo agosto 1975-1985 ammonta a circa 103 milioni di ECU. Un elenco indicante, per ciascuna regione, il numero di progetti approvati, l'importo degli investimenti progettati e dei contributi decisi dalla Commissione nel periodo sopraindicato è trasmesso direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1025/85

di Sir James Scott-Hopkins (ED-GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 luglio 1985)

(85/C 341/37)

Oggetto: Possibilità di semplificare la procedura della Corte di giustizia allo scopo di accelerare il giudizio delle cause

Quali proposte avanzerà la Commissione per ridurre il tempo che intercorre tra la presentazione alla Commissione della richiesta di rinvio di una causa alla Corte di giustizia e l'istruzione della suddetta causa?

La Commissione ha di recente avuto modo di discutere con la Corte di giustizia la possibilità di una semplificazione della procedura della Corte allo scopo di accelerare il giudizio delle cause?

Risposta data dal sig. Delors

in nome della Commissione

(7 ottobre 1985)

Il presidente della Commissione ha effettivamente discusso con il presidente della Corte di giustizia i problemi comuni alle due istituzioni.

La Commissione è cosciente della necessità di circoscrivere il più possibile i termini delle procedure presso la Corte di giustizia, e ritiene che, rispetto alla situazione esistente nei vari stati membri, ciò è quanto di solito si verifica.

Per quanto la riguarda, essa è disposta a prendere tutte le iniziative necessarie a tal fine. In tale spirito essa ha presentato la propria proposta diretta alla creazione di una giurisdizione di prima istanza competente a pronunciarsi sulle controversie che oppongono le istituzioni al loro personale ⁽¹⁾. Sollevata in tal modo da una parte delle sue incombenze, la Corte di giustizia potrebbe dedicare più tempo al resto delle controversie che le vengono sottoposte.

⁽¹⁾ GU n. C 225 del 22. 9. 1978, pag. 6.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1036/85

di Sir James Scott-Hopkins (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 luglio 1985)

(85/C 341/38)

Oggetto: Importazioni di legname

Può la Commissione far sapere qual'è stato nel 1984 il volume delle importazioni di legname nella Comunità? Intende essa avanzare proposte tendenti a ridurre in futuro la dipendenza dalle importazioni di legname, e soprattutto di legno dolce?

Risposta data dal sig. Clinton Davis

in nome della Commissione

(9 ottobre 1985)

Per rispondere alla prima parte dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare, si rimanda alla tabella sotto riportata che illustra il volume delle importazioni di legname nella Comunità per il 1984.

(in migliaia di ECU)

Prodotti	Importazioni	Esportazioni	Saldo
1) Legno rozzo, incluso il legno per triturazione sotto forma di lastri-ne	1 056 586	212 557	- 844 029
2) Legno segato, inclusi i fogli da impiellacciatura, il legno impiellacciato e il legno segato	5 940 919	401 726	- 5 539 193
3) Legno compensato, semifinito e finito, inclusi i pannelli di fibre, il legno sotto forma di particelle, prodotti semifiniti e finiti	933 456	230 465	- 702 991
4) Paste per carta e avanzi di carta	5 021 505	196 127	- 4 825 378
5) Carta e cartone Kraft	1 046 007	5 103	- 1 040 904
6) Carta da giornali	912 289	33 121	- 879 168
7) Carta e cartoni	4 507 434	2 243 811	- 2 263 623
8) Altri, incluso il legno per lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, utensili di legno, carte e cartoni. Carte speciali	1 291 458	1 559 484	+ 268 026
Totale	20 709 654	4 882 394	- 15 827 260

Fonte: Nimex — Eurostat 85.

Nel suo programma di lavoro per il 1985 ⁽¹⁾, la Commissione ha fatto sapere che nel quadro del programma d'azione forestale saranno presentate delle proposte per ancorare maggiormente lo sviluppo della politica forestale allo sviluppo della Comunità. Sempre in questo spirito, la Commissione sta mettendo a punto un documento sulla politica forestale che esaminerà la situazione della silvicoltura e delle industrie ad essa collegate nell'ambito della Comunità per suggerire una serie di mezzi intesi a migliorare la situazione attuale come pure la bilancia degli scambi di legno nella CEE, nei settori in cui ciò è possibile.

⁽¹⁾ Bollettino delle Comunità europee, Supplemento 4/85, capitolo 75.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1055/85

dell'on. Brigitte Heinrich (ARC — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 luglio 1985)

(85/C 341/39)

rappresentanze negli stati membri e — in caso affermativo — quali?

Risposta data dal sig. Natali

in nome della Commissione

(17 ottobre 1985)

Oggetto: Mozambico

1. Quali misure prende in considerazione la Commissione per contrastare le attività della «RNM» (resistenza nazionale del Mozambico) che interviene contro la popolazione civile allo scopo di destabilizzare il paese in base al principio della terra bruciata?
2. Quali programmi di sviluppo della Comunità sono attualmente in corso a beneficio del Mozambico?
3. La loro esecuzione ne sembra essere pregiudicata?
4. In caso affermativo, per quali motivi?
5. La Commissione ha adottato delle misure contro le macchinazioni di emissari della «RNM» e delle sue

1. e 5. La Commissione sostiene gli sforzi degli stati membri nell'ambito della cooperazione politica e quelli dei paesi di «Prima linea» a favore di una soluzione pacifica ai problemi di sicurezza nel Mozambico.

2., 3. e 4. I progetti di sviluppo finanziati dalla Commissione si orientano nei settori della pesca (conservazione di pesce a Beira, pesca artigianale) e dell'agricoltura (sementi selezionate di patate e aiuti alla ricostruzione nel distretto di Moamba). La realizzazione di questi progetti non è per ora minacciata, ma è evidentemente rallentata e resa più costosa dalle condizioni di insicurezza nelle quali si effettua il trasporto delle persone e delle merci all'interno del paese.

Un elenco completo delle azioni finanziate verrà trasmesso direttamente all'onorevole parlamentare e alle segreteria generale del Parlamento europeo.

— qualora la Vallonia non abbia ancora adottato alcun provvedimento, quali misure la Commissione medesima conti prendere in materia?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1083/85

dell'on. Willy Kuijpers (ARC — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/40)

Oggetto: Scarichi di cenere volatile

La Commissione può comunicare se siano già state effettuate indagini negli stati membri della CEE sulle conseguenze degli scarichi di cenere volatile? In caso affermativo, quali sono stati i relativi risultati con riferimento, in particolare, ai problemi ecologici e a quelli dell'assetto territoriale?

Risposta data dal sig. Clinton Davis

in nome della Commissione

(18 ottobre 1985)

La Commissione non è al corrente di recenti studi sugli effetti degli scarichi di cenere volatile negli stati membri. Si rileva tuttavia che la proposta di direttiva del Consiglio sulla limitazione delle emissioni inquinanti, in provenienza dei grandi impianti di combustione ⁽¹⁾ fissa precisi limiti alle norme d'emissione di polveri provenienti dagli impianti considerati.

⁽¹⁾ GU n. C 49 del 21. 2. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1091/85

dell'on. Willy Kuijpers (ARC — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/41)

Oggetto: Qualità dell'acqua potabile in Vallonia

Un quotidiano sostiene che una buona metà dell'acqua potabile vallone non corrisponderebbe alle nuove norme CEE in materia.

La Commissione può precisare:

- quale direttiva specifica si applichi in questo settore?
- quali siano i requisiti non adeguatamente soddisfatti dall'acqua potabile vallone?
- quali provvedimenti abbia già adottato la Vallonia onde adeguarsi alla direttiva?

Risposta data dal sig. Clinton Davis

in nome della Commissione

(25 ottobre 1985)

Si tratta della direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980 ⁽¹⁾, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Finora la Commissione ha ricevuto un solo esposto relativo alla qualità dell'acqua potabile proveniente dalla Vallonia. Si tratta delle acque della diga della Gileppe, che vengono fornite alla città di Verviers. Tali acque non sono conformi alle concentrazioni massime ammissibili fissate dalla direttiva, per alcuni parametri e in particolare per quanto riguarda i parametri che figurano nell'allegato I, n. 1, 2, 6 e 51, riguardanti il colore, la torbidità, la concentrazione di ioni di idrogeno e il piombo. Secondo le autorità belghe competenti in materia tali acque saranno conformi alle prescrizioni della suddetta direttiva, quando sarà stata costruita la stazione di trattamento di queste acque.

La direttiva 80/778/CEE summenzionata comporta essenzialmente per gli stati membri due scadenze imperative. Il 17 luglio 1982 per l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per adeguarsi alla direttiva (articolo 18) e il 17 luglio 1985 per l'adozione delle disposizioni necessarie affinché la qualità delle acque destinate al consumo umano sia resa conforme alla direttiva (articolo 19).

In seguito all'apertura da parte della Commissione della procedura d'infrazione contro il Belgio per mancata comunicazione delle misure nazionali di applicazione per adeguarsi alla direttiva, le autorità belghe hanno adottato il decreto regio del 27 aprile 1984, relativo alla qualità dell'acqua distribuita dalla rete. Tale decreto ha soddisfatto l'obbligo dell'articolo 18 summenzionato con un ritardo di circa due anni sul termine stabilito dalla direttiva.

A tutt'oggi la Commissione non ha ricevuto né dal Belgio né da altri stati membri richieste specifiche per quanto riguarda un termine supplementare per il rispetto delle concentrazioni massime ammissibili fissate dall'allegato I della direttiva. Di conseguenza ad eccezione delle acque fornite ai consumatori di Verviers per le quali un esposto è in fase di istruttoria, si può presumere che le suddette concentrazioni massime siano rispettate. A tale riguardo la Commissione sta indagando presso tutti gli stati membri, per accertare se questa presunzione sia corretta.

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1102/85

dell'on. Willy Kuijpers (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/42)

Oggetto: Analfabetismo nella CEE

Si chiede alla Commissione di rispondere ai seguenti quesiti:

- quali sono le cifre (in valore assoluto e in percentuale, per singoli stati membri) relative all'analfabetismo?
- in quali stati membri vengono attuati programmi di alfabetizzazione?
- questi programmi di alfabetizzazione vengono sovvenzionati e su quale base?
- i programmi di alfabetizzazione possono beneficiare, in linea di principio, di sovvenzioni da parte del Fondo sociale europeo?

Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione
(28 ottobre 1985)

A parte in Belgio e in Francia in cui vengono effettuati dei test in occasione del servizio militare, non sono disponibili dati che quantifichino il numero di analfabeti nella Comunità. Se si applicano all'insieme della popolazione le cifre rilevate dal ministero della difesa in Belgio e in Francia, si valuta al 5 % la percentuale di analfabetismo, ma, molto probabilmente, questa cifra è al di sotto della realtà.

Nella maggior parte degli stati membri, vengono prese delle iniziative per lottare contro l'analfabetismo della popolazione adulta e dei giovani che hanno lasciato la scuola. Uno studio realizzato dal movimento ATD quarto mondo per conto della Commissione descrive le esperienze più interessanti condotte negli stati membri. Questo studio, che è stato pubblicato, verrà trasmesso all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento europeo.

A seguito delle conclusioni del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio il 3 giugno 1984, è stato istituito un gruppo di responsabili nazionali in materia di lotta contro l'analfabetismo. Compito principale di questo gruppo è di individuare le misure preventive che gli stati membri hanno già adottato e che adotteranno a livello della scuola elementare.

La Commissione sostiene finanziariamente gli studi e gli incontri che presentino un interesse particolare nel settore dell'analfabetismo, soprattutto quelli riguardanti la prevenzione.

Parti di corsi di alfabetizzazione possono essere incluse nei programmi di formazione professionale finanziati dal Fondo sociale europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1104/85

dell'on. Willy Kuijpers (ARC — B)
al Consiglio delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/43)

Oggetto: Tempi di guida dei camionisti

I ministri dei trasporti della CEE hanno raggiunto un accordo in ordine ai tempi di guida e di riposo dei camionisti.

Il Consiglio può spiegare per quale motivo non si sia optato, come propongono i camionisti, per uno snellimento delle formalità di dogana, con conseguente cospicuo risparmio di tempo?

Risposta
(20 novembre 1985)

È vero che il Consiglio ha adottato orientamenti in merito ai tempi di guida e di riposo dei camionisti, ma è altrettanto vero che il Consiglio ha optato per uno snellimento delle formalità doganali. Così ha adottato, nel dicembre del 1983, il regolamento che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri stati membri ⁽¹⁾ regime che è entrato in applicazione a decorrere dal 1° luglio 1985 e dovrà rappresentare una semplificazione rispetto alla procedura seguita finora. Detto regolamento è stato seguito, nel febbraio del 1985, dal regolamento relativo alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci all'interno della Comunità ⁽²⁾ e da quello relativo all'adozione del modello di formulario di dichiarazione da utilizzare negli scambi di merci all'interno della Comunità ⁽³⁾. Il Consiglio ha infine adottato una risoluzione relativa all'informatizzazione delle procedure amministrative negli scambi intracomunitari ⁽⁴⁾. In seguito all'adozione di tale risoluzione, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione relativa allo sviluppo coordinato di procedure amministrative informatizzate (progetto CD) ⁽⁵⁾ sulla quale inizieranno presto i lavori a livello tecnico in sede di Consiglio.

- ⁽¹⁾ GU n. L 2 del 4. 1. 1984, pag. 1.
- ⁽²⁾ GU n. L 79 del 18. 2. 1985, pag. 1.
- ⁽³⁾ GU n. L 79 del 18. 2. 1985, pag. 7.
- ⁽⁴⁾ GU n. C 137 del 24. 5. 1984, pag. 1.
- ⁽⁵⁾ GU n. C 167 del 6. 7. 1985, pag. 3.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1111/85

dell'on. Jean-Claude Pasty (RDE — F)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/44)

Oggetto: Regime preferenziale d'importazione di bovini destinati all'ingrasso provenienti dai paesi terzi

Il regolamento n. 1605/85 ⁽¹⁾ della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, del 14

giugno 1985, dispone al suo articolo 1 che 47 600 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso potranno essere importati nella Comunità tra il 1° luglio e il 30 settembre con un prelievo ridotto del 60-70 % a seconda della provenienza degli animali.

I considerando di tale regolamento parlano di un fabbisogno di approvvigionamento di talune regioni della Comunità (Italia, Grecia) che accusano un deficit considerevole di bovini destinati all'ingrasso.

- 1) La Commissione è al corrente del fatto che notevoli disponibilità di bovini destinati all'ingrasso nati nella Comunità si avranno a partire dalla fine dell'anno in talune zone d'allevamento comunitarie, in particolare del massiccio centrale (Limosino, Alvernia, Aveyron)?
- 2) Non teme che le importazioni favorite da un prelievo ridotto quale quello previsto dal regolamento summenzionato possano portare a un crollo dei prezzi di questo tipo di animale in Francia, tanto più che non esiste alcuna misura di sostegno del mercato?
- 3) Tali importazioni provengono in gran parte dalla Jugoslavia: dato che l'accordo commerciale tra la Comunità e la Jugoslavia è in corso di rinnovo, non ritiene la Commissione che si dovrebbe cogliere l'occasione per sottoporre a revisione tale regime preferenziale che è in contraddizione con il principio della preferenza comunitaria e contribuisce a mantenere i redditi agricoli a livelli anormalmente bassi nelle regioni particolarmente sfavorite della Comunità?

(1) GU n. L 155 del 14.6.1985, pag. 19.

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(7 ottobre 1985)

1. La Commissione è al corrente delle disponibilità comunitarie di giovani bovini destinati all'ingrasso, incluse certe zone del Massiccio Centrale, e ne ha tenuto conto nella sua proposta di bilancio estimativo, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, concernente i giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 kg destinati all'ingrasso (1).

2. Considerato che queste importazioni soddisfano le esigenze comunitarie come risulta dal bilancio estimativo del Consiglio, del 14 dicembre 1985 (2), relativo ai giovani bovini maschi, la Commissione non condivide i timori dell'onorevole parlamentare. Per quanto concerne le misure di sostegno del mercato, la Commissione fa rilevare che ha preso una serie di misure imperniate principalmente sul ristabilimento dei corsi delle carni bovine ma delle quali beneficeranno tutti i rami del settore.

3. Nel quadro dei lavori preparatori relativi alla proposta della Commissione per il bilancio estimativo concernente i giovani bovini maschi per il 1986, sono previste delle

trattative fra la Commissione ed i paesi terzi interessati da detto regime, inclusa la Jugoslavia.

(1) Doc. COM(84) 718 def.

(2) GU n. L 14 del 17. 1. 1985, pag. 21.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1116/85
dell'on. Richard Cottrell (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/45)

Oggetto: Aumento dell'1,6 % delle risorse proprie
Quando intende la Commissione proporre al Consiglio un aumento delle risorse proprie dell'1,6 %?

Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione
(9 ottobre 1985)

Le previsioni finanziarie triennali 1986-1987-1988 allegate al progetto preliminare di bilancio per il 1986 mostrano che la Commissione non ha necessità di proporre un tasso dell'IVA superiore all'1,4 % per il periodo considerato.

Date le incertezze di una valutazione degli effetti finanziari dell'ampliamento, la Commissione non può dire già ora quando sarà necessario proporre di portare il tasso massimo IVA all'1,6 %.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1130/85
dell'on. Ingo Friedrich (PPE — D)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/46)

Oggetto: Indennizzo delle vittime di atti di violenza

Nella sua risoluzione approvata il 13 marzo 1981, il Parlamento europeo invita la Commissione delle CE a presentare al più presto una proposta di direttiva orientata verso un indennizzo uniforme delle vittime di atti di violenza in tutti e dieci gli stati membri della CE.

Quale seguito è stato dato a tale risoluzione?

A quanto pare finora non se ne è fatto nulla. È noto alla Commissione che tra la Francia e la Repubblica federale di Germania continua ad essere in sospeso dal 1981 il riconoscimento della reciprocità dal momento che non si riesce in fin dei conti a mettersi d'accordo su formalità?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(16 ottobre 1985)**

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che, in seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 1981 ⁽¹⁾ ed alla richiesta presentata dalla commissione giuridica nel corso della sua riunione del 26 febbraio 1982, essa ha fatto predisporre dal proprio servizio giuridico un documento di lavoro che è stato trasmesso a detta commissione il 20 settembre 1982. Tale documento concludeva che «tenuto conto del diritto comunitario vigente, non occorre adottare normative specifiche al fine di eliminare discriminazioni nelle legislazioni nazionali né adattare la convenzione exequatur del 27 settembre 1968».

L'onorevole parlamentare potrà inoltre utilmente consultare la risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 747/85 dell'on. Braun-Moser ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 77 del 6. 4. 1981.

⁽²⁾ GU n. C 291 del 13. 11. 1985.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1132/85
dell'on. Alexandros Alavanos (COM — GR)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/47)**

Oggetto: Servizi di guide turistiche in Grecia

In una lettera al governo ellenico la Commissione delle Comunità europee sostiene che vengono violati gli articoli 52 (sulla soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e all'apertura di agenzie, succursali e filiali) e 59 (sulla libera prestazione dei servizi per i cittadini degli stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione) del trattato che istituisce la Comunità economica europea relativamente all'esercizio della professione in Grecia da parte di guide turistiche che sono cittadini comunitari e chiede che venga loro consentita la libera prestazione dei servizi sul mercato greco.

Può la Commissione far sapere:

1. quali nascosti interessi favorisce questo suo intervento e che cosa ne è in sostanza all'origine;
2. se ha valutato le conseguenze che potrebbero avere sul ramo professionale delle guide turistiche greche le misure da essa proposte che sono tali da poterne persino determinare la disarticolazione;
3. per quale motivo ha dato corso a detto intervento specialmente nei confronti della Grecia, dal momento che non esistono normative né regolamenti comunitari in materia di servizi di guide turistiche?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(25 ottobre 1985)**

1 e 2. L'interrogazione dell'onorevole parlamentare si riferisce, evidentemente, alla lettera di intimazione che, in data 10 aprile 1985, la Commissione ha inviato alla Grecia per il fatto che la legislazione greca continua a riservare l'attività di guida turistica ai propri cittadini. Poiché tale disposizione viola gli articoli 52 e 59 del trattato CEE, la Commissione, nella sua qualità di custode dei trattati, era tenuta ad avviare la procedura di cui all'articolo 169 del trattato CEE nei confronti della Grecia.

3. La Commissione non ha limitato tale procedura alla Grecia, al contrario, in conformità dell'obbligo sopra citato essa l'ha avviata sin dal 26 gennaio 1984 contro la Repubblica italiana che, nel presente contesto, si trova nella medesima situazione della Grecia.

Per quanto concerne l'assenza di regolamentazioni specifiche in materia di guide turistiche, la Commissione si permette di rammentare all'onorevole parlamentare che gli articoli 52 e 59 del trattato CEE, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, sono direttamente applicabili.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1143/85
dell'on. Vera Squarcialupi (COM — I)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/48)**

Oggetto: Presenza di disabili in un corso di formazione professionale finanziato dal Fondo sociale europeo per normodotati

Nel settembre 1983 la regione Lombardia e la società Italmense — che gestisce servizi di ristorazione collettiva — hanno organizzato un corso per «secondi cuochi» con l'impegno della stessa Italmense di assumere gli allievi idonei. Sulla base delle norme della regione Lombardia, era stata accettata l'iscrizione al corso anche di giovani disabili con lo scopo di ottenere una loro maggiore integrazione.

Ma dal gennaio 1984 il Fondo sociale europeo è intervenuto nel finanziamento del corso e, conformemente all'articolo 4 della decisione 66/71 CEE ⁽¹⁾, si è posto il problema della legittimità della presenza nei corsi degli allievi portatori di handicaps.

D'intesa con la società Italmense, è stato deciso che i disabili rimanessero nei corsi già avviati. Ma al termine dell'iter formativo, invocando le norme CEE che contrastano palesemente con quelle regionali, i giovani disabili hanno ottenuto solamente un attestato di frequenza che non li tutela rispetto alla possibilità di ottenere un posto di lavoro.

Sulla base di questi dati si domanda alla Commissione:

1. se ritiene che la decisione adottata sia conforme alle clausole richieste dal Fondo sociale europeo;
2. se da questo esempio, come da altri simili, non ritenga necessaria un'autentica integrazione degli handicappati nei programmi di formazione professionale consentendo loro la frequenza ai corsi per normodotati e quindi anche la possibilità di fare esami di idoneità differenziata.

(¹) GU n. L 15 del 26.1.1966, pag. 229.

Risposta data dal sig. Sutherland

in nome della Commissione

(18 ottobre 1985)

La Commissione è a conoscenza del fatto, di cui si compiace, che gli handicappati sono frequentemente ammessi a partecipare ad attività di formazione generale che beneficiano di contributi del Fondo sociale europeo. Né per l'attuale Fondo, né per i precedenti, sono mai state adottate norme atte ad ostacolare una prassi del genere.

La Commissione sta indagando sul caso specifico di cui all'interrogazione e si metterà in rapporto con l'onorevole parlamentare ai fini del completamento delle proprie indagini.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1144/85

dell'on. Tom Normanton (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/49)

Oggetto: Adesione della Spagna alla Comunità

Si chiede alla Commissione se, allorché la Spagna avrà aderito alla Comunità, i cittadini degli altri stati membri saranno interamente liberi:

1. di occupare posti di lavoro in Spagna,
2. di acquisire diritti in materia di proprietà e di attività economiche analoghi a quelli di cui beneficiano i cittadini spagnoli?

Risposta data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(25 ottobre 1985)

1. A norma delle disposizioni del trattato d'adesione della Spagna alla Comunità, a decorrere dalla data di questa adesione (1. 1. 1986) i cittadini degli altri stati membri potranno svolgere in questo paese un'attività autonoma alle condizioni definite dalla legislazione spagnola per i cittadini spagnoli. Per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori salariati invece, il diritto comunitario sarà applicato integralmente soltanto dopo un periodo transitorio di sette anni (portato a dieci anni per il Granducato di

Lussemburgo). Durante il periodo transitorio tuttavia, per i lavoratori dipendenti saranno progressivamente applicate alcune disposizioni del diritto comunitario.

2. Fatto salvo quanto sopra e alcune deroghe di carattere temporaneo previste dal trattato d'adesione, dal 1° gennaio 1986 i cittadini degli stati membri godranno degli stessi diritti dei cittadini spagnoli, in particolare per quanto riguarda il diritto di acquistare beni immobili per svolgere attività professionali in Spagna.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1146/85

dell'on. Horst Seefeld (S — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/50)

Oggetto: Parabrezza di vetro stratificato

È pervenuta alla Commissione la risposta del Consiglio sulla mia interrogazione n. 15/85 (¹)? Che cosa intende quindi fare a tale proposito?

Risposta data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(21 ottobre 1985)

La Commissione ha preso conoscenza della risposta del Consiglio all'interrogazione scritta n. 15/85 dell'onorevole parlamentare per quanto riguarda i parabrezza di vetro stratificato.

Se è vero che sin verso il 1980 l'obbligo di montare parabrezza di vetro stratificato su tutti i veicoli ha costituito il principale problema sollevato dall'adozione della proposta di direttiva presentata dalla Commissione nel 1972 (¹), la questione è diventata oggi secondaria rispetto a quella di carattere orizzontale e politico del regime applicabile ai prodotti provenienti dai paesi terzi.

Nel settore degli autoveicoli, infatti, l'adozione delle ultime tre proposte di direttive (fra cui quella riguardante i vetri di sicurezza) necessarie per imporre l'omologazione CEE completa di un autoveicolo incontra proprio nell'ultima questione il suo principale ostacolo.

Non appena risolta tale questione, l'aggiornamento delle norme prescritte nella proposta del 1972 diventerà relativamente facile tenuto conto in particolare del fatto

che nel frattempo sono stati adottati di recente regolamenti internazionali i quali, senza pronunciarsi sul tipo di vetro adoperato per i parabrezza, si basano sulle proposte della Commissione del 1972.

Per di più la controversia fra parabrezza di vetro stratificato e parabrezza di vetro temprato ha perso col tempo, e precisamente da dieci anni, gran parte della sua attualità perché tra i veicoli oggi venduti muniti di parabrezza di vetro stratificato e quelli muniti di altri tipi di parabrezza le parti si sono invertite, il che dovrebbe facilitare una soluzione del problema nel senso auspicato dalla Commissione e dall'onorevole parlamentare.

(¹) GU n. C 119 del 6. 11. 1972, pag. 21.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1156/85

dell'on. Pierre-Benjamin Pranchère (COM — F)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/51)

Oggetto: Attività del «Milk Marketing Board»

Può la Commissione far conoscere i risultati dell'indagine condotta sulle attività del «Milk Marketing Board», l'ufficio di commercializzazione del latte nel Regno Unito?

Può essa confermare che tale organo approfitta della sua posizione di predominio sul mercato per condurre una politica di doppi prezzi, essenzialmente per quanto riguarda le esportazioni verso i paesi terzi?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(3 ottobre 1985)

La Commissione ha avviato due procedure d'infrazione nei confronti di vendite di latte a prezzi differenziati concordate in passato tra il Milk Marketing Board del Regno Unito e i fabbricanti di prodotti lattiero-caseari. Il primo caso, attualmente all'esame della Corte di giustizia, riguarda la fissazione di prezzi differenziati per il latte utilizzato per la fabbricazione di burro e crema, secondo la destinazione del burro ai circuiti commerciali o all'intervento e secondo l'impiego del latte scremato risultante da tale lavorazione.

Il secondo caso riguarda la prassi di praticare un prezzo diverso (inferiore) per il latte destinato ad essere trasformato in determinati prodotti esportati verso i paesi terzi. La Commissione ha recentemente deciso di portare anche questo caso innanzi alla Corte di giustizia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1174/85

dell'on. Gérard Deprez (PPE — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/52)

Oggetto: Crollo dei prezzi dello zucchero

I prezzi mondiali dello zucchero sono scesi ai livelli più bassi degli ultimi 15 anni. A Parigi, dove si tiene il più importante mercato degli zuccheri bianchi, in due anni il prezzo di una tonnellata di zucchero è passato da 2 700 franchi francesi a 1 120 franchi francesi. Nello stesso lasso di tempo a New York il corso dello zucchero greggio è sceso del 75%. Le scorte di zucchero greggio hanno raggiunto così i 4 milioni di tonnellate.

È molto preoccupante che i corsi attuali non arrivino al livello dei prezzi di costo più bassi, ottenuti dalle piantagioni più produttive del Malawi o dell'Australia.

La situazione del mercato internazionale dello zucchero è ancora peggiorata a causa delle esportazioni a prezzi garantiti consentite per motivi politici da alcuni grandi importatori come l'URSS (zucchero di Cuba) o la CEE (zucchero dei paesi ACP). Tali esportazioni realizzate a prezzi da 6 a 8 volte più elevati di quelli di mercato, permettono ai paesi beneficiari di immettere sul mercato mondiale il resto delle loro eccedenze a prezzi «stracciati».

D'altronde, le possibilità di diversificare l'impiego dello zucchero sono limitate. Così, l'etanolo derivato dalla canna da zucchero, prodotto in Brasile, viene scarsamente esportato in altri paesi, visto che il ribasso dei prezzi del petrolio non lo rende più competitivo.

In tali condizioni è evidente che la situazione dei paesi del terzo mondo non facenti parte della «clientela» americana, sovietica o europea e la cui economia si fonda sull'esportazione di zucchero è diventata assolutamente insostenibile.

Potrebbe la Commissione elaborare un bilancio di tale situazione e presentare proposte in favore di tali paesi?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(21 ottobre 1985)

Le quotazioni dello zucchero sul mercato mondiale hanno effettivamente registrato un drastico calo nel corso delle ultime tre campagne, scendendo a circa 3 cts/lb, ossia ad appena un quarto del prezzo di costo dello zucchero nei paesi produttori più competitivi. Tale andamento è dovuto, come rileva l'onorevole parlamentare, ad un'eccedenza di produzione di 12-14 milioni di t rispetto alla domanda. Le conseguenze si ripercuotono sulla totalità dei paesi esportatori e, ovviamente, anche sulla Comunità europea. Nelle ultime campagne, infatti, quest'ultima ha ridotto la superficie coltivata a barbabietola dal 15 al 20 %, mentre la produzione comunitaria è scesa da un massimo di 15 milioni di t nel 1981-1982 agli 11-12 milioni di t attuali. Le esportazioni nette della Comunità sono quindi passate da 3,7 milioni di t a 2,5 milioni di t, compreso lo zucchero C. Per il futuro è lecito prevedere che il basso livello dei prezzi

sul mercato mondiale determinerà una nuova contrazione della produzione e delle esportazioni di zucchero prodotto fuori quota, ossia di zucchero C.

La Commissione ha inoltre proposto al Consiglio e al Parlamento ⁽¹⁾, oltre alla proroga del regime delle quote di produzione, anche l'adozione di misure più severe in materia di contratti di coltivazione e di fornitura, — le quali dovrebbero permettere, in ultima analisi, un controllo più rigoroso della produzione, in particolare di zucchero C — associate a misure intese ad ampliare gli sbocchi dello zucchero all'interno della Comunità destinandolo ad uso industriale, in modo da ridurre le eccedenze esportabili sul mercato mondiale.

Per determinare l'incidenza potenziale di tali misure, è opportuno tener presente che le esportazioni lorde della Comunità rappresentano attualmente solo il 13-14 % delle esportazioni mondiali complessive, il che significa che le esportazioni nette raggiungono appena il 10 % degli scambi mondiali. Di conseguenza, un riassetto duraturo del mercato mondiale può essere ottenuto soltanto con la collaborazione di tutti i partner che operano su questo mercato.

Negli ultimi tempi sembrano delinearsi prospettive in tal senso, come denotano le dichiarazioni fatte da paesi quali l'Argentina, il Brasile, le Filippine e Taiwan, che hanno manifestato l'intenzione di ridurre la produzione e pertanto anche le esportazioni di zucchero.

La Commissione rammenta infine all'onorevole parlamentare che la Comunità fa parte a pieno titolo dell'accordo internazionale sullo zucchero (nella sua versione del 1984) e che essa si adoprerà in questo contesto, con iniziative proprie o aderendo ad iniziative altrui, per addivenire al riassetto testè menzionato.

⁽¹⁾ Doc. COM(85) 433 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1185/85

dell'on. Klaus Hänsch (S — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/53)

Oggetto: Procedimento penale contro turisti tedeschi alla frontiera tedesco-olandese per carta d'identità scaduta

Poche settimane prima dell'accordo per la semplificazione delle formalità di frontiera tra la Repubblica federale tedesca e i Paesi Bassi, un gruppo di turisti tedeschi, in visita nei Paesi Bassi con un autobus, ha ricevuto in un secondo tempo attraverso le autorità tedesche contattate da quelle olandesi una multa di 35 fiorini olandesi e, qualora il pagamento non fosse stato effettuato, i suddetti turisti sono stati minacciati di procedimento penale. Il tutto per il fatto che le loro carte d'identità erano scadute da poco tempo.

1. La Commissione è a conoscenza di simili fatti che si verificano anche alla frontiera belgo-olandese (vedi interrogazione scritta 625/85) ⁽¹⁾? La Commissione

ritiene giustificabili tali fatti alla luce degli sforzi per costruire un'Europa dei cittadini?

2. La Commissione può intervenire e interverrà affinché sia posto fine a simili fatti?

⁽¹⁾ GU n. C 272 del 23. 10. 1985.

Risposta data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(10 ottobre 1985)

La Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta all'interrogazione scritta n. 625/85 dell'onorevole Lizin ⁽¹⁾. Anche per il caso in oggetto la Commissione ha chiesto alle autorità olandesi informazioni più particolareggiate e fornirà una risposta più precisa dopo aver ricevuto tale riscontro.

⁽¹⁾ GU n. C 272 del 23. 10. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1191/85

dell'on. Richard Cottrell (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/54)

Oggetto: Attrezzature di ricezione per lavaggio di serbatoi nei porti comunitari

In base alla convenzione 73/78 di Marpol le attrezzature ricettive per permettere alle navi di lavare i serbatoi senza causare danni all'ambiente dovrebbero essere installate teoricamente entro il 1987, ma è già chiaro che non tutti i porti della Comunità saranno in grado di rispettare questa scadenza. Anche dando per scontata tale difficoltà, cominciano a delinearsi altri gravi problemi quale diretta conseguenza di differenti politiche di finanziamento all'interno degli stati membri. Queste attrezzature ricettive sono costose e nel Regno Unito il pieno costo di esse è sostenuto o dall'operatore terminale o dagli armatori che usano le attrezzature. Vi sono prove che queste attrezzature vengono totalmente o parzialmente sovvenzionate dallo stato in alcuni stati membri e che in altri i governi danno istruzioni agli operatori portuali affinché diano l'uso di queste attrezzature gratuitamente o a prezzo non commerciale. Ciò rappresenta chiaramente una distorsione della leale concorrenza e una forma di sovvenzionamento nascosto. Che cosa intende fare la Commissione per ovviare a tale problema?

Risposta data dal sig. Sutherland

in nome della Commissione

(9 ottobre 1985)

La Comunità non è parte contraente della convenzione di Marpol, ma la Commissione ha dichiarato di appoggiarne gli obiettivi. Gli stati firmatari, fra cui gli stati membri della CEE, si assumono vari obblighi, ivi compreso quello di «garantire che nei terminali di carico, nei porti di

manutenzione ed in altri porti in cui le navi devono scaricare residui oleosi esistano, per raccogliere tali residui e miscugli lasciati dalle petroliere e da altre navi, opportune attrezzature che le navi devono poter utilizzare senza subire indebiti ritardi».

Tuttavia la convenzione non indica il modo in cui tali attrezzature debbano essere finanziate né stabilisce eventuali modalità di pagamento per poterne usufruire.

La Commissione non è al corrente di aiuti di stato concessi ai porti della Comunità per installare o attivare tali attrezzature, né ha ricevuto alcun reclamo circa eventuali distorsioni della concorrenza che risulterebbero dalla concessione specifica di aiuti di stato.

Qualora la Commissione venisse informata dell'esistenza di una tale situazione, esaminerebbe il caso ed adotterebbe opportune misure per garantire il rispetto delle norme del trattato CEE, tenendo conto dei problemi di ambiente connessi a tale materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1192/85

dell'on. Madron Seligman (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/55)

Oggetto: Ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti le selezionatrici ponderali a funzionamento automatico

La direttiva 78/1031/CEE del 5 dicembre 1978 ⁽¹⁾, che prevede disposizioni concernenti l'approvazione CEE del modello per le selezionatrici ponderali a funzionamento automatico, è in vigore dal mese di giugno 1980. Essa non contiene nessuna disposizione relativa alle selezionatrici ponderali automatiche munite di dispositivi elettronici, e il paragrafo 1.3 dell'allegato stabilisce che «in un secondo tempo verranno elaborate disposizioni complementari per le selezionatrici ponderali automatiche munite di dispositivi elettronici che per il momento non possono ottenere l'approvazione CEE del modello».

Poiché la direttiva è stata adottata da oltre sei anni e mezzo, la Commissione potrebbe indicare quali progressi sono stati fatti per quanto riguarda la proposta di disposizioni applicabili alle selezionatrici ponderali di controllo elettroniche? Potrebbe la Commissione inoltre indicare se a tali apparecchi potrebbe essere applicata la nuova procedura in materia di norme tecniche, adottata recentemente dal Consiglio dei ministri responsabili del mercato interno, dal momento che tali apparecchiature sono chiaramente oggetti di «nuova tecnologia»?

⁽¹⁾ GU n. L 364 del 27. 12. 1978, pag. 1.

Risposta data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(25 ottobre 1985)

La Commissione, condividendo i pareri espressi dagli stati membri, aveva ritenuto che i numerosi requisiti previsti dalla legge per i dispositivi elettronici di cui sono munite le selezionatrici ponderali sono spesso comuni a vari tipi di strumenti. Perciò aveva deciso di elaborare una proposta di direttiva del Consiglio per completare la direttiva 71/316/CEE ⁽¹⁾, che riguarda gli strumenti di misura, con le disposizioni comuni ai dispositivi elettronici.

La proposta di cui sopra è stata presentata dalla Commissione al Consiglio il 24 gennaio 1979 ⁽²⁾.

Si era sperato che dopo la sua adozione la Commissione avrebbe potuto completare la direttiva 78/1031/CEE riguardante le selezionatrici ponderali di controllo automatico, come previsto nel paragrafo 1.3 dell'allegato.

La proposta riguardante l'estensione della direttiva 71/316/CEE non è stata ancora adottata dal Consiglio a causa di problemi inerenti a certi aspetti dell'omologazione.

Il 7 maggio 1985 il Consiglio ha adottato una risoluzione in cui si specificavano gli orientamenti di una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di norme, con particolare riguardo ai metodi di valutazione della conformità e al reciproco riconoscimento dei risultati degli esperimenti ⁽³⁾.

La Commissione ritiene che le nuove procedure previste dalla risoluzione del Consiglio, se saranno applicate al settore degli strumenti di misura, concorreranno a superare le difficoltà sollevate da alcuni stati membri in questo campo.

I servizi competenti stanno studiando le azioni che si potrebbero intraprendere per favorire i necessari sviluppi nel settore degli strumenti di misura, ivi comprese le selezionatrici ponderali di controllo.

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 42 del 15. 2. 1979.

⁽³⁾ GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1196/85

dell'on. Margaret Daly (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/56)

Oggetto: Direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici

Alla luce del paragrafo 82 del doc. COM(85)149/def. sulla seconda relazione annuale per il Parlamento europeo concernente il controllo della Commissione sull'applicazione della normativa comunitaria — 1984, intende la Commissione fornire dettagli precisi sulle misure da essa

prese e sui risultati ottenuti nell'applicazione della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾?

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(4 ottobre 1985)**

La Commissione ha avviato le procedure d'infrazione previste dall'articolo 169 del trattato CEE contro gli stati membri che non hanno provveduto ad attuare la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾.

Nel frattempo, pochi stati membri si sono conformati alle disposizioni della direttiva. Le procedure contro i sette stati membri rimanenti si trovano in una fase avanzata: in alcuni casi sono già stati espressi pareri motivati e in altri è già stata adita la Corte di giustizia.

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1197/85
dell'on. Otto Habsburg (PPE — D)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/57)**

Oggetto: Situazione del diritto nella Comunità

La Commissione condivide il parere secondo cui la norma fondamentale «nullum delictum, nulla poena sine previa lege», che è ancorata anche nella convenzione europea per i diritti dell'uomo, ha un carattere costituzionale nell'ordinamento giuridico comunitario e dev'essere osservata incondizionatamente da tutti gli stati membri in quanto il diritto europeo prevale sul diritto nazionale?

Che cosa si deve obiettare ad uno stato la cui legislazione e il cui governo non rispettano il principio della non retroattività e quali sanzioni può decidere la Comunità in questo caso?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione
(21 ottobre 1985)**

Come la Commissione ha già spiegato a più riprese, essa non ha il compito di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli stati membri in casi di specie, salvo qualora la loro inosservanza violi una disposizione specifica del diritto comunitario.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1204/85
dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/58)**

Oggetto: Programma d'azione concernente il mercato interno (7) / armonizzazione dei limiti di velocità

Nel suo libro bianco sull'instaurazione del mercato interno la Commissione ha dichiarato che avrebbe presentato nel 1985 una proposta di direttiva in materia di armonizzazione dei limiti di velocità.

La Commissione può fornire indicazioni dettagliate sui contenuti previsti di tale proposta, in modo che i parlamentari possano riflettere sin d'ora sulle opzioni da preferire in materia di armonizzazione dei limiti di velocità?

Quali saranno approssimativamente le velocità massime stabilite in relazione alle varie categorie di strade?

La Commissione presenterà altresì proposte intese ad armonizzare le multe e pene previste per infrazioni alle regole della circolazione?

**Risposta data Lord Cockfield
in nome della Commissione
(15 ottobre 1985)**

La Commissione sta esaminando il problema dei limiti di velocità nella Comunità, in un contesto globale, facendo seguito alle conclusioni del Consiglio ambiente del giugno 1985.

Data la complessità del problema, la Commissione non è in grado per il momento di rispondere agli interrogativi sollevati dall'onorevole parlamentare.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1211/85
dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(21 ottobre 1985)
(85/C 341/59)**

Oggetto: Programma d'azione concernente il mercato interno (14) / cosmetici

Nel suo libro bianco sull'instaurazione del mercato interno la Commissione ha dichiarato che presenterà nel 1986 una proposta di direttiva sui cosmetici.

La Commissione può fornire informazioni dettagliate sui contenuti previsti della proposta, in modo che i parlamentari possano riflettere fin d'ora sulle opzioni da preferire in materia di cosmetici?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(21 ottobre 1985)**

La proposta che la Commissione intende trasmettere al Consiglio nel 1986 in materia di cosmetici avrà per oggetto la revisione dell'articolo 6 della direttiva 76/768/CEE ⁽¹⁾, contenente disposizioni sull'etichettatura di tali prodotti.

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

Benché la Commissione sia al corrente dello specifico problema della sicurezza dei torpedoni menzionato dall'onorevole parlamentare, i suoi servizi non l'hanno a tutt'oggi esaminato poiché l'armonizzazione delle norme relative alle autovetture risulta ancora prioritaria. Tuttavia nel corso del 1986, dichiarato anno della sicurezza stradale nella Comunità, la Commissione esaminerà diversi metodi per migliorare la sicurezza dei torpedoni, tra i quali le prove di ribaltamento, come ha già indicato nelle comunicazioni al Consiglio del dicembre 1984 ⁽¹⁾ e del maggio 1985 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Doc. COM(84) 704 def.

⁽²⁾ Doc. COM(85) 239 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1229/85
dell'on. James Ford (S — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/60)**

Oggetto: Test di sicurezza per i pullman

Vista la raccomandazione del sottocomitato per la sicurezza dei pullman della Commissione economica per l'Europa, adottata in maggio 1985 e concernente un test di sicurezza inteso a garantire l'incolumità dei passeggeri nei casi di capotamento, può la Commissione far sapere quando intende procedere all'adozione dei relativi standard?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(8 ottobre 1985)**

La Commissione ha sempre seguito attentamente le attività dei vari comitati della Commissione economica per l'Europa. Effettivamente la maggior parte delle direttive per l'approvazione dei diversi tipi di veicolo equivalgono ai regolamenti di detta commissione, e la maggior parte delle norme sinora adottate sono applicabili ai veicoli per il trasporto di passeggeri e merci oltre che a quelli ad uso privato.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1230/85
dell'on. James Ford (S — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/61)**

Oggetto: Importazioni di batterie dalla Corea e dal Giappone

Può la Commissione far sapere esattamente qual è stata nella Comunità nell'ultimo decennio la produzione di batterie per automobili e apparecchi a transistor?

Può essa indicare l'entità delle importazioni di tali batterie nella Comunità nello stesso periodo, specificando il paese di destinazione e di origine?

Può essa far sapere quali ricorsi per dumping ha ricevuto nello stesso periodo dai produttori europei di batterie e avverso quali paesi produttori e società?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(10 ottobre 1985)**

La Commissione non è in grado di fornire dati sulla produzione di batterie per automobili nella Comunità.

La tabella seguente contiene particolari sulle importazioni di tali batterie nella Comunità.

La Commissione non ha ricevuto ricorsi per dumping dai produttori europei di batterie.

**Importazioni nella Comunità europea di accumulatori elettrici
al piombo per automobili (1976-1984)**

(in milioni)

Anno	Totale importazioni da paesi terzi	Delle quali da:			
		Spagna	Austria	Giappone	Corea del sud
1976	1,45	0,17	0,19	0,30	—
1977	2,41	0,28	0,30	0,30	—
1978	2,41	0,41	0,43	0,24	—
1979	3,13	0,60	0,74	0,28	—
1980	2,89	0,68	0,74	0,16	—
1981	3,10	0,77	0,84	0,13	—
1982	3,65	1,44	0,87	0,10	0,01
1983	3,35	1,16	0,80	0,11	0,01
1984	4,80	2,18	0,85	0,26	0,02

Fonte: Eurostat.

1976-1979: Codice Nimex 85.04.11 (accumulatori elettrici al piombo di avviamento per motoveicoli).

1980-1984: Codice Nimex modificato 85.04.25 (accumulatori elettrici al piombo di avviamento di peso superiore a 7 kg).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1232/85

dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/62)

Oggetto: CEE — Relazione sulle infrastrutture di trasporto europee

È al corrente la Commissione del contenuto della relazione concernente « un programma per le infrastrutture comunitarie » a cura di un gruppo di lavoro dell'Organizzazione europea delle imprese costruttrici (ECC) ?

Condivide la Commissione

1. l'opinione secondo cui per la ripresa del mercato interno europeo occorre un migliore collegamento delle reti di comunicazione nazionali, per cui sono necessarie grandi opere pubbliche (per esempio tunnel sotto la Manica, autostrade Venezia-Monaco, Adriatico-Egeo, Basilea-Mediterraneo, rete europea TGV),
2. l'opinione secondo cui il coordinamento di tali progetti deve essere affidato ad una autorità per i trasporti europea, completamente indipendente dalla CEE ?

Risposta data dal sig. Clinton Davis

in nome della Commissione

(22 ottobre 1985)

La Commissione è al corrente del contenuto della relazione a cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

La Commissione ha espresso il suo parere sullo sviluppo delle reti di trasporto nella comunicazione al Consiglio del 14 dicembre 1984, relativa agli orientamenti di politica a medio termine in materia d'infrastrutture di trasporto ⁽¹⁾.

Tali orientamenti si fondano sul riconoscimento dell'importante funzione che una rete efficace di trasporti svolge per il conseguimento degli obiettivi del trattato CEE. A giudizio della Commissione, l'attuale precarietà delle pubbliche risorse induce a riflettere su quali meccanismi siano atti a mobilitare i capitali necessari per lo sviluppo di una simile rete. Tali meccanismi dovranno essere ideati nel rispetto delle competenze delle istituzioni comunitarie.

⁽¹⁾ Doc. COM(84) 709 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1240/85
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/63)

Oggetto: Accordi internazionali sui prodotti di base

La Commissione può fornire i seguenti ragguagli:

1. Quali sono i principali accordi sui prodotti di base ai quali la Comunità non ha aderito?
2. Quali sono le prossime scadenze per il rinnovo degli accordi sui prodotti di base sottoscritti dalla Comunità?
3. Quali sono gli stati membri che non hanno ratificato taluni accordi sui prodotti di base sottoscritti dalla Comunità?

Risposta data dal sig. De Clercq
in nome della Commissione

(8 ottobre 1985)

1. La Comunità ha sottoscritto tutti gli accordi internazionali su prodotti di base oggetto del programma integrato dei prodotti di base dell'UNCTAD.

2. Gli accordi internazionali sui seguenti prodotti di base scadranno salvo proroga o rinnovo:

— il terzo accordo internazionale sul cacao del 1980 doveva scadere nel settembre 1985 ma è stato prorogato di un anno; sono d'altronde in corso i negoziati per un quarto accordo; la prossima sessione della conferenza di negoziato avrà luogo nel febbraio 1986;

— il primo accordo internazionale sulla gomma naturale è stato prorogato fino al 22 ottobre 1987. Una prima sessione della conferenza di negoziato del secondo accordo si è tenuta nel maggio 1985, una seconda è prevista per la primavera 1986;

— il sesto accordo internazionale sullo stagno scadrà il 30 giugno 1987. La conferenza di negoziato per il settimo accordo è prevista per il gennaio 1986;

— l'accordo internazionale sul grano scadrà il 30 giugno 1986;

— l'accordo internazionale sullo zucchero scadrà il 31 dicembre 1986;

— l'accordo internazionale sull'olio d'oliva scadrà il 31 dicembre 1986.

3. La Comunità ed i suoi stati membri sottoscrivono tutti gli accordi internazionali sui prodotti di base in vigore, con l'eccezione degli accordi internazionali sull'olio d'oliva e sullo zucchero che solo la Comunità in quanto tale sottoscrive.

L'accordo internazionale sul grano non è ancora stato ratificato dalla Grecia.

L'accordo internazionale sui legni tropicali è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1° aprile 1985. Questo accordo non è stato ancora ratificato da Repubblica federale di Germania, Belgio, Francia, Grecia, Lussemburgo e Paesi Bassi.

L'accordo internazionale sulla iuta e sui suoi prodotti, che è in vigore dal 9 gennaio 1984, dovrebbe essere ancora ratificato da Grecia, Lussemburgo e Paesi Bassi.

L'accordo internazionale sul cacao non è stato ratificato da Danimarca, Grecia, Irlanda e Regno Unito.

L'accordo internazionale sul caffè non è stato ancora ratificato dalla Grecia.

La Repubblica federale di Germania, la Danimarca, l'Irlanda, i Paesi Bassi ed il Regno Unito non hanno ancora formalmente ratificato il sesto accordo internazionale sullo stagno. Tuttavia, dato che hanno accettato o notificato l'applicazione provvisoria e che hanno pagato i loro contributi tanto per le scorte stabilizzatrici quanto per il bilancio amministrativo, godono di pieno diritto dello statuto di membro ed hanno diritto al voto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1242/85
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/64)

Oggetto: Misure nazionali di esecuzione della direttiva 79/409/CEE sugli uccelli

1. Quali sono gli stati membri che hanno trasmesso una relazione sulle misure nazionali di esecuzione della direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾ sugli uccelli da essi adottate? A quali date?

2. Una relazione di sintesi in materia è già stata pubblicata dalla Commissione?

3. Sin d'ora, la Commissione potrebbe precisare se reputa sufficienti le informazioni trasmesse da ciascuno stato membro e, in caso contrario, quali misure intenda prendere per porre rimedio a tale situazione in futuro?

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione

(17 ottobre 1985)

1. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾, gli stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i provvedimenti nazionali da essi presi nel settore disciplinato dalla direttiva. Tutti gli stati membri

hanno ottemperato a quest'obbligo, ad eccezione della Grecia, nei cui confronti è già stata avviata una procedura d'infrazione a norma dell'articolo 169 del trattato CEE.

2. La direttiva non prevede la preparazione di un rapporto sui provvedimenti nazionali presi in esecuzione della stessa.

3. Le comunicazioni di cui al punto 1 sembrano essere sufficienti. Comunque la Commissione vigilerà a che i nuovi provvedimenti vengano ad essa comunicati senza indugio.

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1249/85
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/65)

Oggetto: Proposta di direttiva relativa ad una formazione specifica per i medici generici

Nella proposta della Commissione relativa ad una formazione specifica per i medici generici si afferma che la funzione del medico di famiglia si basa in parte cospicua anche su una conoscenza personale dell'ambiente del paziente. Ciò è indubbiamente vero, ma tale conoscenza è possibile esclusivamente se il medico curante ha una sufficiente padronanza della lingua parlata dal suo paziente.

La Commissione non ritiene che agli stati membri e alle eventuali collettività linguistiche nell'ambito degli stati membri debba essere riconosciuto il diritto di sottoporre ad un esame linguistico i medici migranti?

Risposta data Lord Cockfield
in nome della Commissione
(17 ottobre 1985)

La Commissione rimanda l'onorevole parlamentare al punto 1 della propria risposta all'interrogazione scritta n. 278/79 dell'on. Glinne (¹), che definisce la posizione della Commissione in materia.

La proposta di direttiva citata dall'onorevole parlamentare non modifica affatto la posizione della Commissione.

(¹) GU n. C 183 del 21. 7. 1980, pag. 2-4.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1253/85
dell'on. Willy Kuijpers (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/66)

Oggetto: UIL — Approvazione della risoluzione relativa al Bhopal

L'Ufficio internazionale del lavoro (UIL) di Ginevra ha approvato una risoluzione in cui si prende posizione a favore di una norma vincolante che stabilisca che le imprese multinazionali sono responsabili per tutte le loro filiali e che le disposizioni in materia di sicurezza devono essere osservate dovunque.

Ciò è avvenuto dopo il sinistro verificatosi l'anno scorso nel Bhopal dovuto ad una fuga di gas nella fabbrica della Union Carbide e che è costato la vita ad oltre 2 500 persone.

La Commissione, dato il rapporto di cooperazione esistente tra la CEE e i paesi ACP, prevede di elaborare una direttiva sulla base di tale risoluzione?

Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(25 ottobre 1985)

La legislazione comunitaria, compresa quella relativa alla tutela dell'ambiente, si applica a tutte le attività economiche all'interno della Comunità a prescindere dal fatto che queste siano esercitate da imprese nazionali o multinazionali. Pertanto, non è necessaria una normativa specifica per le attività delle imprese multinazionali nel territorio CEE.

Per quanto concerne le operazioni di imprese multinazionali al di fuori del territorio CEE, la Commissione insieme agli stati membri ritiene di non avere in linea di massima alcuna competenza legislativa; tuttavia, ciò non significa che la Commissione non caldeggi l'adozione in un quadro internazionale (come per esempio in ambito OCSE, Nazioni Unite o agenzie specializzate) di orientamenti in materia, compresi quelli diretti in particolare alle imprese multinazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1262/85
dell'on. Lambert Croux (PPE — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/67)

Oggetto: Linea ferroviaria Anversa-Hasselt-Maastricht-Aquisgrana-Colonia

Stando a recenti notizie, le aziende ferroviarie nazionali del Belgio, dei Paesi Bassi e della Repubblica federale di

Germania avrebbero espresso parere favorevole in ordine alla realizzazione del collegamento ferroviario in oggetto.

Già in passato la Commissione europea si è compiaciuta di questa iniziativa qualificandola come positiva.

1. La Commissione può confermare le notizie relative ad una presa di posizione favorevole delle tre aziende ferroviarie interessate?
2. La Commissione intende stimolare la realizzazione di questo progetto europeo nel quadro della politica dei trasporti comunitaria? In caso affermativo, in quale misura?

Risposta data dal sig. Clinton Davis

in nome della Commissione

(29 ottobre 1985)

In base alle informazioni di cui disponeva all'epoca, la Commissione ha ripreso il progetto di collegamento intercity Anversa-Colonia via Hasselt-Maastricht tra i progetti contenuti nel programma sperimentale in materia di infrastrutture di trasporto ⁽¹⁾.

La realizzazione di questo progetto, frutto di una collaborazione tra le tre amministrazioni ferroviarie interessate, dipende da decisioni che dovrebbero essere prese in seno agli stati membri in questione e che rientrano nell'ambito delle loro competenze specifiche in materia di assetto del territorio.

L'eventuale ricorso a strumenti finanziari della Comunità — quale la BEI e stanziamenti di bilancio — può essere preso in considerazione soltanto a partire da queste decisioni.

⁽¹⁾ Doc. COM(82) 828 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1272/85

dell'on. François Roelants du Vivier (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/68)

Oggetto: Misure antierosione

1. Sono note alla Commissione le misure adottate negli Stati Uniti contro l'erosione dei terreni? Potrebbe fornire indicazioni sui risultati dell'effettiva applicazione di tali misure?
2. Ritiene la Commissione che l'Europa soffra di fenomeni erosivi analoghi a quelli che si riscontrano negli Stati Uniti? Potrebbe fornire indicazioni comparative circa gli orientamenti delle politiche in materia?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(24 ottobre 1985)

1. La Commissione conosce la lunga storia degli sforzi effettuati in questo secolo dalle autorità americane per combattere l'erosione dei terreni nelle aziende agricole. Si può trovare una descrizione sommaria delle diverse misure adottate e dei risultati ottenuti nel documento «The Conservation Imperative for Food and Agriculture Policy in the United States» (L'imperativo della conservazione per una politica alimentare ed agraria negli Stati Uniti) presentato dal sig. Douglas P. Wheeler, presidente dell'American Farmland Trust ⁽¹⁾, ad un seminario svoltosi recentemente a Londra. L'erosione dei terreni coltivabili sembra aver assunto nuovamente importanza in tempi recenti con l'impianto a colture di nuovi terreni finora incolti.

2. Dato il clima più temperato e la lunga esperienza di coltivazione acquisita con successo da secoli, il problema dell'erosione dei terreni in Europa non può essere considerato del tutto analogo all'eccezionale tipo di erosione (in forma di «cratere di polvere») dei terreni coltivati da poco negli Stati Uniti. Nella maggior parte dei casi, il suolo europeo è stabile ed i problemi più gravi di erosione si verificano nelle zone montagnose in cui, dato il carattere estensivo dato all'agricoltura, il suolo riassume l'aspetto impervio e brullo della macchia. Spesso questa situazione favorisce gli incendi, che lasciano il terreno senza protezione ed esposto alla furia erosiva del vento e delle tempeste. La Comunità ha promosso numerose azioni nell'area mediterranea allo scopo di incentivare l'attività agricola sui pascoli, il rimboschimento di alcune zone e le opere di protezione contro l'erosione.

I problemi dell'erosione negli Stati Uniti sembrano essere dovuti principalmente all'utilizzazione intensiva di terreni instabili che facilitano l'azione erosiva del vento e dell'acqua.

⁽¹⁾ D.P. Wheeler: The American Farmland Trust; Environmental Implications of Future CAP — Price policies (Associazione agricola americana; implicazioni ambientali della futura PAC — Politiche dei prezzi). Londra, 28. 3. 1985. (Seminari dell'Institut of European Environment Policy, del Council for the protection of Rural England e del World Wild Life Fund).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1275/85

dell'on. Richard Cottrell (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/69)

Oggetto: Controlli britannici sulle importazioni di pasta e insaccati

I turisti britannici che fanno ritorno in patria dopo aver trascorso le vacanze all'estero sono tenuti, secondo informazioni loro fornite, a dichiarare alla dogana

qualsiasi quantitativo di pasta e insaccati (salami, prosciutti e salsicce) contenuto nei loro bagagli.

Il controllo di tali importazioni si renderebbe necessario, secondo la spiegazione ufficiale data dalle autorità britanniche, per prevenire la diffusione della peste aviaria e della peste suina manifestatesi nel continente.

Ritiene la Commissione che questa spiegazione sia accettabile oppure che il provvedimento britannico sia da considerarsi come un ostacolo camuffato che intralcia gli scambi nella Comunità? Si hanno le prove che la peste aviaria e la peste suina possono essere «importate» in una salsiccia affumicata?

Controlli analoghi vengono effettuati anche in altri stati membri?

Crede la Commissione che, per motivi di uniformità, tutte quante le importazioni di prodotti del genere a base di carni — e non solo di quelli contenuti nei bagagli dei turisti — dovrebbero essere soggette a simili controlli?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(19 novembre 1985)

La Commissione sta procedendo ad un approfondito esame della questione sollevata dall'onorevole parlamentare e gli comunicherà le conclusioni non appena possibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1280/85

dell'on. Michael Hindley (S — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/70)

Oggetto: Multa inflitta ad un valico di frontiera fra Belgio e Germania federale

Una multa di 380 franchi belgi è stata inflitta il 12 maggio 1985 al valico di frontiera di Herbesthal/Aquisgrana, tra il Belgio e la Repubblica federale di Germania, ad un cittadino del mio collegio elettorale il quale trasportava in un'autovettura della ditta strumenti destinati ad una mostra. A quanto gli è stato detto, tale ammenda viene comminata solo la domenica.

Che cosa ne pensa la Commissione?

Risposta data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(25 ottobre 1985)

È pratica corrente che le autorità doganali degli stati membri impongano agli utenti degli oneri per l'espletamento di certe formalità al di fuori dell'orario normale di lavoro, sebbene la prassi dettagliata vari da uno stato membro all'altro. Agli uffici doganali di frontiera belgi i lavoratori possono passare gratuitamente con il loro bagaglio la domenica e nei giorni festivi, ma debbono pagare un'onere per le operazioni commerciali.

La Commissione si è pubblicamente impegnata ad eliminare tutti i controlli e le formalità alle frontiere interne

della Comunità compresi gli oneri del tipo suddetto, che in pratica scomparirebbero se fossero adottate le proposte della Commissione.

È stata sempre lasciata agli stati la responsabilità di organizzare le disposizioni amministrative nelle maniere più opportune purché venga rispettato ed applicato il diritto comunitario. Qualora tale condizione non sia soddisfatta la Commissione è sempre pronta ad intervenire al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi esposti nel trattato. È chiaro che i servizi doganali dovrebbero essere disponibili sulla più vasta base possibile e all'uopo la Commissione ha proposto con buoni risultati talune misure nella direttiva 83/643/CEE del Consiglio, intesa a semplificare i controlli fisici e le formalità amministrative per quanto riguarda il trasporto di merci fra gli stati membri ⁽¹⁾. In conseguenza di tale direttiva si è deciso di prolungare l'orario di apertura degli uffici doganali riducendo in tal modo la probabilità che siano esatti pagamenti supplementari.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1281/85

dell'on. Dieter Rogalla (S — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/71)

Oggetto: Politica nel settore carboniero

1. Poiché nella sua comunicazione al Consiglio del 28 maggio 1985 (doc. COM(85) 245 def.) sui nuovi obiettivi della Comunità in campo energetico figura all'allegato 1 un progetto di «risoluzione del Consiglio», si chiede:

qual è la base giuridica su cui poggia tale «strumento»? Si tratta di un orientamento comunitario o interstatale?

2. Come si spiegano giuridicamente i concetti di «risoluzione» e «dichiarazione del Consiglio», cui si fa riferimento all'inizio del progetto, cioè al punto 1? Sono comunitarie e quindi vincolanti tali decisioni e quale valore giuridico hanno rispetto agli atti elencati nell'articolo 189 del trattato CEE?

3. Perché mai — sempre al punto 1 del progetto di risoluzione — il Consiglio, su proposta della Commissione, «prende soltanto atto» del parere del Parlamento europeo, mentre al punto 2 «tiene conto» degli orientamenti del Consiglio ivi indicati?

4. Ritiene la Commissione che proposte del genere possano contribuire a rendere più stretta la collaborazione con il Parlamento europeo e a rafforzare l'influsso politico di tale istituzione?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione
(6 novembre 1985)**

Per quanto riguarda lo strumento della «risoluzione» l'onorevole parlamentare è invitato a consultare la risposta che la Commissione ha dato alla sua interrogazione scritta n. 451/83 ⁽¹⁾.

La formulazione di risoluzione non è sottoposta alle regole più formali previste per la redazione di testi legislativi. Le espressioni «prendere atto» e «tener conto» non riflettono una determinata concezione politica.

⁽¹⁾ GU n. C 246 del 14. 9. 1983, pag. 12.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1292/85
dell'on. Willy Kuijpers (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/72)**

Oggetto: Trasporto di nitrato ammonico per nave

A quanto mi risulta, in Belgio è vietato il trasporto di nitrato ammonico per nave, in quanto degli esperimenti avrebbero dimostrato che il nitrato ammonico esplode allorché viene a contatto con l'acqua.

L'Istituto di ricerca olandese TNO di Delft nega tuttavia che questa affermazione risponda al vero.

Si chiede alla Commissione di precisare:

- in quale modo sia trasportato il nitrato ammonico negli altri paesi membri della CEE;
- quali direttive si applichino in proposito.

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(25 ottobre 1985)**

Il trasporto di sostanze pericolose sulle idrovie interne è disciplinato dalle disposizioni dell'ADNR (accordo sul trasporto di sostanze pericolose sul Reno). Il nitrato ammonico può essere trasportato alla rinfusa soltanto in circostanze eccezionali, a condizione di rispettare specifiche misure di sicurezza: autorizzazioni eccezionali di questo tipo sono state rilasciate nei Paesi Bassi, nella Repubblica federale di Germania e, apparentemente, anche in Francia. Di recente, le autorità belghe hanno deciso di non autorizzare più tali trasporti per motivi di sicurezza.

La Commissione ha appreso che il problema cui si richiama l'onorevole parlamentare ha formato oggetto di dibattiti tra i governi interessati e nell'ambito dell'Unione del Benelux. Inoltre, si è proceduto a delle prove sulla sostanza in questione in conformità della direttiva 80/876/CEE del Consiglio ⁽¹⁾. Restano tuttavia differenze di opinione, anche per quel che riguarda l'interpretazione dei risultati delle prove. Si spera che le parti interessate potranno

giungere ad un accordo e che, nel quadro della revisione dell'ADNR attualmente in corso, saranno altresì attentamente revisionate, ed eventualmente modificate, le disposizioni relative al nitrato di ammonio.

⁽¹⁾ GU n. L 250 del 23. 9. 1980, pag. 7.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1294/85
dell'on. Willy Kuijpers (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/73)**

Oggetto: Utilizzazione del farmaco «obral»

Il farmaco «obral», con proprietà soporifere, è molto utilizzato. Tuttavia, dosi eccessive possono provocare gravi forme di intossicazione e, tra l'altro, determinare stati comatosi.

La Commissione può fornire i seguenti ragguagli:

- In quali stati membri il prodotto è venduto?
- Quali normative vigono in materia nei singoli stati membri?
- Quali direttive CEE si applicano in proposito?

**Risposta data da lord Cockfield
in nome della Commissione
(29 ottobre 1985)**

Per il farmaco Obral, introdotto in Belgio nel 1961, non esiste un'autorizzazione di commercializzazione ai termini del diritto comunitario e pertanto detto farmaco dovrà essere esaminato entro il 1990 secondo la procedura di revisione dei vecchi farmaci, prevista dall'articolo 39 della direttiva 75/319/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Questo farmaco che, è un'associazione di 500 mg di Carbromal, 40 mg di Phenobarbital e 25 mg di Difenidramina, non è venduto negli altri stati membri.

A causa dei rischi di intossicazione menzionati dall'onorevole parlamentare, questo farmaco potrà essere venduto in Belgio soltanto dietro presentazione di ricetta medica.

⁽¹⁾ GU n. L 147 del 9. 6. 1975.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1298/85

dell'on. Willy Kuijpers (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/74)

Oggetto: Porti — Trattamento delle sostanze di rifiuto

Gli impianti portuali di raccolta che provvedono al trattamento dei prodotti di spurgo delle navi alturiere contenenti greggio o prodotti chimici rappresentano un tassello importante nella prevenzione futura dell'inquinamento dei nostri mari.

La Commissione può precisare:

- Quale sia l'attuale capienza degli impianti portuali di raccolta (per singoli porti e singoli stati membri)?
- Dove siano ubicati e come vengano gestiti?
- Quale capienza complessiva sia di fatto necessaria qualora i poteri pubblici intendano provvedere seriamente ad una depurazione delle acque di zavorra delle navi alturiere?
- Se esista una direttiva CEE in materia?

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(18 ottobre 1985)

L'installazione di impianti portuali ai fini della ricezione di rifiuti chimici o petroliferi provenienti da navi è disciplinata dalla convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (comunemente denominata MARPOL 73/78) nonché dal relativo protocollo del 1978.

Benché la Comunità non sia firmataria della convenzione anzidetta, la Commissione segue con speciale interesse i lavori in corso nel quadro dell'organizzazione marittima internazionale (OMI) ai fini dell'attuazione della convenzione stessa.

Le sole informazioni di cui la Commissione dispone per rispondere ai primi tre quesiti posti dall'onorevole parlamentare in relazione agli impianti portuali destinati a ricevere i residui di idrocarburi nel Mediterraneo figurano nello studio effettuato nel 1983 su iniziativa della Commissione ⁽¹⁾. Quest'ultima tiene a disposizione dell'onorevole parlamentare il voluminoso rapporto sullo studio in parola.

Non esiste in materia una specifica direttiva comunitaria. Si segnala comunque che le parti contraenti della convenzione di Barcellona hanno di recente adottato un progetto di raccomandazione ai fini dell'installazione in Mediterraneo di impianti di raccolta fluttuanti.

⁽¹⁾ Feasibility study on de-ballasting facilities in the Med. Sea snam progetti, Italia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1317/85

dell'on. Raymonde Dury (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/75)

Oggetto: Terapia dell'idratazione orale

In alcuni paesi del terzo mondo la diarrea è responsabile di circa il 50 % dei casi di mortalità infantile. I medici generici curano tale affezione con medicinali (imodium, ercefuril ecc.) che, pur debellandone nel maggior numero di casi i sintomi, non impediscono la disidratazione che essa procura.

Il ricorso sistematico all'idratazione orale nel trattamento dei bambini affetti da diarrea infettiva risulta invece più efficace.

Ha la Commissione previsto programmi volti a incrementare l'uso della terapia dell'idratazione orale nel trattamento della diarrea infettiva che colpisce i bambini nel terzo mondo? Inoltre, detta terapia è stata finanziata nel quadro degli aiuti d'urgenza?

Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione
(16 ottobre 1985)

La Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare secondo cui la terapia d'idratazione orale (ORT) costituisce l'intervento di maggiore efficacia nel trattamento della diarrea nei paesi tropicali. Va rilevato, nondimeno, che per applicare su vasta scala detta terapia è necessario disporre di acqua potabile e di buone infrastrutture sanitarie. Questi fattori ambientali nonché le generali possibilità di accesso ai servizi sanitari determineranno entro quali margini la terapia ORT può essere utilizzata tanto dai servizi pubblici quanto da quelli privati.

La Commissione non promuove direttamente i programmi di ORT in quanto tali. Ciò nonostante, essa li sostiene indirettamente in quanto finanzia progetti sanitari, partecipa attivamente a programmi di tutela della madre e del bambino e a programmi di istruzione e informazione professionale per il personale medico e paramedico incaricato di divulgare le pratiche di ORT.

La Commissione ha altresì finanziato la produzione di materiale audiovisivo intesa a promuovere l'ORT.

Inoltre, essa sta finanziando un programma di ricerca sugli ulteriori sviluppi dell'ORT nonché sulla diarrea.

La Commissione ha anche realizzato programmi di aiuti d'urgenza nei quali si è fatto ampiamente ricorso all'ORT ed ha finanziato progetti specifici per il controllo epidemico del colera in vari paesi e sud del Sahara, i cui più recenti beneficiari sono il Mali e la Somalia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1318/85**dell'on. Raymonde Dury (S — B)****alla Commissione delle Comunità europee***(3 settembre 1985)**(85/C 341/76)***Oggetto:** Trasporto oltre frontiera di un personal computer

Può la Commissione confermare che il personal computer destinato ad accompagnare l'utente nei viaggi all'estero è soggetto a regolamentazioni doganali che prevedono per esempio la presentazione di una dichiarazione di esportazione provvisoria al momento del passaggio di frontiera nonché, al ritorno, di una dichiarazione di importazione, e che pertanto risulta praticamente impossibile trasportare il proprio personal computer da un paese all'altro, mentre è proprio questo uno degli aspetti interessanti del suo impiego?

1. Quali sono, paese per paese, le legislazioni che regolano il trasporto oltre frontiera di questo tipo di elaboratori elettronici?
2. Intende la Commissione adottare iniziative volte a facilitare tale passaggio alle frontiere?

Risposta data da Lord Cockfield**in nome della Commissione***(3 ottobre 1985)*

Di norma gli effetti personali che accompagnano i viaggiatori, destinati ad un uso personale, fruiscono, all'ingresso in uno stato membro, e senza che il viaggiatore sia tenuto a presentare una dichiarazione scritta, dell'esenzione dalle tasse e, ove si tratti di viaggiatori provenienti da un paese terzo, dell'esenzione dai dazi doganali, sempreché tali effetti siano introdotti in ammissione temporanea o in seguito ad un'esportazione temporanea.

La Commissione ritiene che questo principio, già acquisito per quanto riguarda alcuni articoli, ad esempio gli apparecchi fotografici, le cineprese, le radioriceventi, ecc., anche di valore relativamente elevato, ma destinati ad un uso personale, dovrebbe applicarsi in egual misura ai microelaboratori. Ove ciò non fosse ancora concretato, potrebbe dipendere dal carattere relativamente nuovo e sconosciuto degli apparecchi in causa. Qualora l'onorevole parlamentare fosse al corrente di casi in cui i viaggiatori abbiano incontrato difficoltà nel trasportare un «personal computer» fra gli effetti personali, è invitato a fornire alla Commissione più ampie informazioni affinché quest'ultima possa esaminarle e trarne le debite conclusioni.

Quando un elaboratore, introdotto in uno stato membro, faccia invece parte del materiale professionale dell'interessato, la procedura semplificata di cui sopra dev'essere sostituita dalla procedura di ammissione temporanea, corredata della relativa dichiarazione, per garantire la riesportazione dell'apparecchio o il pagamento dei dazi e delle tasse che fossero esigibili. Esiste anche un'altra alternativa e cioè che per l'elaboratore venga chiesto il rilascio del carnet «ATA», in conformità delle disposizioni della convenzione internazionale in materia di ammissione temporanea.

Inoltre, dal 1° luglio 1985, il materiale professionale destinato a circolare all'interno della Comunità può fruire, quando le condizioni previste siano soddisfatte, delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3/84 del Consiglio ⁽¹⁾, che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più stati membri.

D'altro canto il libro bianco dal titolo «Completamento del mercato interno» che la Commissione ha approntato ad uso del Consiglio europeo del 28-29 giugno 1985 ⁽²⁾ espone, dettagliatamente in particolare nella parte III, le misure da prendere ai fini della soppressione delle frontiere fiscali che costituiscono oggi altrettanti ostacoli per la soppressione delle formalità alle frontiere negli scambi intracomunitari.

⁽¹⁾ GU n. L 2 del 4. 1.1984, pag. 1.

⁽²⁾ Doc. COM(85) 310 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1333/85**dell'on. Ernest Mühlen (PPE — L)****alla Commissione delle Comunità europee***(3 settembre 1985)**(85/C 341/77)***Oggetto:** Riciclaggio del vetro mediante contenitori nel Lussemburgo e nei paesi del mercato comune

1. Può dirmi la Commissione europea quale evoluzione si è registrata, dal punto di vista quantitativo, nella raccolta del vetro nel Granducato di Lussemburgo mediante contenitori, in vista del suo riciclaggio?
2. È vero che nella Comunità europea la domanda di riciclaggio del vetro aumenta più rapidamente della raccolta mediante contenitori e che esiste oggi una eccedenza della domanda? In che misura sono state soddisfatte le domande di riciclaggio di vetro nel corso degli ultimi anni nella Comunità europea?
3. È disposta la Commissione a promuovere, in un intento economico ed ecologico, il riciclaggio del vetro mediante contenitori nella CEE? In caso affermativo, con quali mezzi?

Risposta data dal sig. Clinton Davis**in nome della Commissione***(25 ottobre 1985)*

1. La Commissione non dispone di dati sull'evoluzione del riciclo del vetro recuperato mediante contenitori nel Granducato del Lussemburgo.
2. La Federazione europea del vetro per imballaggi ha pubblicato i risultati di uno studio, che dimostrano che tra il 1974 e il 1983 la domanda di riciclo di vetro nella Repubblica federale di Germania è aumentata più rapidamente dei quantitativi raccolti mediante contenitori. La Commissione non dispone di dati sufficienti per affermare che tale tendenza era valida per tutta la Comunità.

D'altro canto, se si confrontano i dati pubblicati successivamente dalla stessa rivista praticamente a un anno d'intervallo, si constata che la quota di vetro riciclato sul consumo totale di vetro negli stati membri nel 1983 e 1984 è aumentata, come risulta dalla seguente tabella:

- per la Repubblica federale di Germania: 30 % e 31 %,
- per il Belgio: 32 % e 36 %,
- per la Danimarca: 10 % e 20 %,
- per la Francia: 24 % e 25 %,
- per il Regno Unito: 8 % e 9 %,
- per l'Irlanda: 8 % e 7 %,
- per l'Italia: 22 % e 24 %,
- per i Paesi Bassi: 48 % e 53 %.

3. La Commissione ha già preso iniziative per promuovere il riciclo del vetro.

In effetti, sia la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1985, relativa agli scarichi ⁽¹⁾, che la direttiva 85/339/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente gli imballaggi per i liquidi alimentari ⁽²⁾, prevedono che gli stati membri adottino misure adeguate per promuovere il riciclo dei rifiuti e che stabiliscano in particolare dei programmi intesi a ridurre i quantitativi e/o i volumi degli imballaggi per liquidi alimentari contenuti nei rifiuti domestici.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1985.

⁽²⁾ GU n. L 176 del 6. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1334/85

dell'on. Klaus Wettig (S — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/78)

Oggetto: Accordo con la Polonia sull'importazione di bacche rosse

Avendo la Commissione dichiarato, nella sua risposta all'interrogazione n. 1783/84 ⁽¹⁾ dell'on. James Provan, che per la campagna 1985 si prevedeva la stipulazione con la Polonia di un nuovo accordo volto a definire le condizioni d'esportazione nella Comunità di bacche rosse semitrasformate, si vuol sapere:

È stato concluso nel frattempo tale accordo?

E in quali termini?

Come ne sono stati informati sia le organizzazioni di consumatori che gli ambienti economici interessati?

Quali ripercussioni avrà l'accordo in questione sul livello dei prezzi nella Comunità dei prodotti trasformati a base di bacche rosse?

⁽¹⁾ GU n. C 151 del 20. 6. 1985, pag. 19.

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(8 ottobre 1985)

Nel corso della campagna 1984-1985, le importazioni comunitarie di bacche rosse semitrasformate hanno registrato un sensibile aumento, soprattutto per quanto concerne i lamponi congelati e le polpe di lamponi importate dalla Jugoslavia a prezzi relativamente bassi. Per i prodotti a base di fragole e per il ribes nero congelato, l'evoluzione è stata più soddisfacente. Per questo motivo, la Commissione ha ritenuto opportuno migliorare i termini dell'accordo concluso lo scorso anno con la Polonia per i prodotti semitrasformati a base di lamponi e di concludere un accordo analogo con la Jugoslavia.

Nello scorso mese di marzo sono stati conclusi con la Polonia e con la Jugoslavia degli accordi sul livello dei prezzi per la campagna 1985-1986.

L'accordo con la Polonia stabilisce che per le fragole congelate, le polpe di fragole e il ribes nero congelato, le autorità polacche si impegnano a far rispettare agli esportatori polacchi prezzi di livello equivalente al livello dei prezzi degli scambi intracomunitari e questo tenuto conto dei dazi doganali, degli altri oneri e della qualità dei prodotti. Per i prodotti a base di lamponi, tale accordo prevede il rispetto di prezzi medi franco-frontiera CEE sensibilmente più elevati rispetto a quelli del 1984 (lamponi congelati: + 16 % e polpe di lamponi: + 49 %).

L'accordo con la Jugoslavia riguarda esclusivamente i lamponi congelati e le polpe di lamponi ma per il resto è simile a quello concluso con la Polonia. I prezzi medi franco-frontiera CEE sono essi pure nettamente superiori a quelli praticati nel 1984 (lamponi congelati + 16 % e polpe di lamponi + 41 %). Questi due accordi sui prezzi offrono peraltro ai due paesi terzi considerati la possibilità di consultare la Commissione in caso di difficoltà di vendita sul mercato comunitario. Essi prevedono infine che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti da questi paesi, la Commissione può applicare eventuali sanzioni alla frontiera.

La conclusione di questi accordi è stata comunicata in occasione delle riunioni del comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e del comitato consultivo ortofrutticoli per informare tutti gli ambienti interessati.

In linea di massima questi accordi sui prezzi dovrebbero avere effetti positivi sul livello dei prezzi dei prodotti comunitari. In realtà l'obiettivo di questi accordi è di conseguire un livello di prezzi ragionevole per gli operatori comunitari e in special modo per i produttori di bacche rosse.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1337/85**dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S — B)****al Consiglio delle Comunità europee***(3 settembre 1985)**(85/C 341/79)*

Oggetto: La svalutazione della lira italiana del 21 luglio 1985

In relazione al recente riallineamento delle parità all'interno dello SME, si rivolgono al Consiglio le seguenti domande:

1. Per quali motivi ha proceduto alla svalutazione della lira, mentre non era stato raggiunto il limite massimo (75 % del margine di fluttuazione (6 % per la lira)) e la bilancia italiana dei pagamenti registrava ancora in giugno un saldo positivo di 1 446 miliardi di lire, contro un saldo negativo di 186 miliardi di lire per lo stesso mese dell'anno precedente?
2. A che cosa si deve attribuire lo strano crollo della lira rispetto al dollaro, avvenuto venerdì 19 luglio? Ritiene presumibile il Consiglio che gli enti i quali hanno acquistato quel giorno un'enorme quantità di dollari fossero al corrente dell'imminente riallineamento?
3. Perché si è optato per un riallineamento globale invece che per una semplice svalutazione della lira, il cui effetto sarebbe stato lo stesso?
4. Per quali motivi il comitato monetario si è riunito a Basilea, al di fuori della CEE, nei locali della Banca per i regolamenti internazionali, che fino a prova contraria non è ancora un'istituzione comunitaria?

Risposta all'interrogazione scritta n. 1337/85**presentata dall'on. van Hemeldonck***(20 novembre 1985)*

1. Dopo l'ultimo riallineamento monetario del marzo 1983 l'economia italiana ha conosciuto un tasso d'inflazione sensibilmente superiore alla media comunitaria e i miglioramenti in termini di produttività sono stati insufficienti per compensare la perdita di competitività di questa economia rispetto ai suoi partner commerciali, in particolare comunitari.

Nel 1984 il tasso d'inflazione è stato pari all'11,1 % contro una media comunitaria del 6,3 %. La previsione d'inflazione per il 1985 è dell'8,7 % contro una media comunitaria del 5,4 %. Il deficit commerciale dell'Italia nei primi cinque mesi del 1985 è stato di 14 500 miliardi di lire, con un deterioramento di circa 5 500 miliardi rispetto allo stesso periodo del 1984. Di questo deterioramento, la parte imputabile al commercio intracomunitario ammonta a 3 000 miliardi di lire.

Dato il deterioramento dei flussi commerciali e della competitività, un aggiustamento del cambio della lira non sarebbe dunque stato procrastinabile a lungo. In tal caso, infatti, non solo gli squilibri reali si sarebbero aggravati, ma, con il peggioramento stagionale del saldo commerciale a partire dall'autunno, l'operazione di riallineamento avrebbe potuto essere disturbata dal montare di pressioni speculative, con conseguenze forse anche sulla misura stessa del riallineamento.

2. Venerdì 19 luglio, di fronte a un'importante domanda di acquisto di dollari, la Banca d'Italia ha deciso di non intervenire e ha lasciato che il corso del dollaro aumentasse liberamente. Quando quest'ultimo ha raggiunto un livello anormale, le autorità monetarie hanno deciso di chiudere i mercati dei cambi.

Il Consiglio non è in grado di pronunciarsi sulle motivazioni del comportamento degli operatori in data venerdì 19 luglio.

3. Il riallineamento globale è stato preferito ad un riaggiustamento della sola lira italiana per motivi di opportunità.

4. Il comitato monetario non è obbligato a tenere tutte le riunioni a Bruxelles, ma può scegliere altre località in funzione delle circostanze più svariate. Per il riallineamento del 20 luglio 1985 ha scelto Basilea dove si riunisce il comitato dei governatori delle banche centrali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1338/85**dell'on. Andrew Pearce (ED- GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(3 settembre 1985)**(85/C 341/80)*

Oggetto: Sovvenzione all'esportazione da Berlino ovest

Quali provvedimenti intende la Commissione adottare per accertarsi che la sovvenzione del 4,5 % all'esportazione da Berlino ovest verso altre zone della Comunità europea venga pagata soltanto per quella parte di tali merci che viene fabbricata a Berlino ovest, e a quali conclusioni è giunta la Commissione alla luce delle iniziative prese per controllare tale situazione?

Risposta data dal sig. Sutherland**in nome della Commissione***(18 ottobre 1985)*

La « Berlinförderungsgesetz » (legge a favore della promozione di Berlino Ovest) prevede sgravi dell'IVA sulle transazioni concernenti beni prodotti a Berlino Ovest solo quando tali beni vengono acquistati da imprese della Germania occidentale.

Tali sgravi riguardano solo il valore che viene aggiunto ai prodotti a Berlino e la Commissione non ha finora constatato alcun abuso. Gli sgravi mirano a compensare l'isolamento di Berlino e ad integrare l'economia in quella della Germania occidentale.

La Commissione ha sempre ritenuto che, data la posizione speciale di Berlino, la «Berlinförderungsgesetz» ricada nella deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 2 del trattato CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1340/85

dell'on. David Martin (S — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/81)

Oggetto: Situazione finanziaria dei lavoratori

A seguito della sua risposta all'interrogazione n. 2005/84 ⁽¹⁾, può fornire la Commissione dati comparabili per quanto riguarda i lavoratori la cui retribuzione annua lorda ammonta a 250 000 FB (o eventualmente a una cifra più bassa), a 500 000 FB, a 750 000 FB e a 1 000 000 FB?

⁽¹⁾ GU n. C 168 dell'8. 7. 1985, pag. 16.

Risposta data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(14 ottobre 1985)

Una relazione dell'OCSE del 1983 sulla «posizione imposte/reddito per il 1982 di un lavoratore-tipo nei paesi membri dell'OCSE» fornisce dati comparabili sulle retribuzioni medie dei lavoratori dell'industria manifatturiera; la Commissione non dispone di altre informazioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1341/85

dell'on. George Patterson (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/82)

Oggetto: IVA sulla pasta di legno importata

La Commissione ha in preparazione proposte volte ad armonizzare nell'ambito della Comunità le disposizioni relative all'aliquota dell'IVA sulla pasta di legno importata? In alcuni paesi l'IVA sulla pasta di legno si paga soltanto all'uscita del porto (il che significa che se ne possono ritirare grandi quantitativi nel porto stesso senza che siano soggetti all'IVA); in altri paesi l'IVA si deve pagare non appena la pasta di legno viene scaricata dalla nave. Questa disparità non pone gli importatori del secondo gruppo di paesi (ad esempio il Regno Unito) in una posizione di svantaggio sul piano della concorrenza?

Risposta data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(21 ottobre 1985)

Secondo le disposizioni della sesta direttiva IVA ⁽¹⁾ l'imposta sul valore aggiunto viene riscossa sulle merci importate quando entrano sul territorio di uno stato membro. Tuttavia ai sensi della stessa direttiva gli stati membri possono consentire che le merci importate siano sistemate transitoriamente in depositi doganali; in tali casi l'imposta non è riscossa finché i beni restano nei magazzini doganali e non sono dichiarati per la loro immissione in consumo. Quest'ultima disposizione è facoltativa ed è indubbiamente per questo motivo che la pasta di legno importata cui si riferisce l'onorevole parlamentare è sottoposta a regimi diversi.

A norma della sesta direttiva IVA, la Commissione deve proporre disposizioni comuni per l'applicazione dell'IVA ai regimi di sospensione, proposta che tuttavia non è ancora stata presentata perché essa dipenderà in larga misura dal risultato delle considerazioni del Consiglio sulla proposta di quattordicesima direttiva IVA relativa al riporto del pagamento dell'imposta ⁽²⁾. L'introduzione di questa agevolazione eliminerà in buona parte la necessità di regimi di sospensione ai fini dell'IVA. Sfortunatamente il Consiglio non ha ancora adottato la proposta di quattordicesima direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 3. 6. 1977, pag. 1.

Rettifica n. L 149 del 17. 6. 1977.

⁽²⁾ GU n. C 203 del 6. 8. 1982, pag. 11.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1364/85

dell'on. Stephen Huges (S — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/83)

Oggetto: Caterpillar Tractor Company

Certamente la Commissione è al corrente del fatto che la compagnia sopra citata ha chiuso uno stabilimento a Birtley, nel nord-est dell'Inghilterra, nel 1983, sopprimendo oltre 2 000 posti di lavoro. Né può ignorare che tale operazione è avvenuta nel quadro di un sovvenzionamento del gruppo Caterpillar da parte delle Comunità europee in vista dell'impianto di uno stabilimento analogo in un altro stato membro.

La Commissione sa anche che il gruppo Caterpillar ha poi rilevato un ex concorrente — la DJB Ltd — a Peterlee New Town, distante meno di 12 miglia dallo stabilimento abbandonato di Birtley? La Commissione è consapevole del fatto che tale rilevamento suscita notevoli preoccupazioni in ordine ai 700 posti di lavoro attuali della DJB, dato che l'aiuto già concesso dalle Comunità europee a Caterpillar, favorendo la creazione di stabilimenti in altri paesi della Comunità europea, potrebbe condurre alla soppressione anche di questi posti di lavoro?

**Risposta data dal sig. Varfis
in nome della Commissione
(31 ottobre 1985)**

La Commissione è a conoscenza del fatto che la Caterpillar Company ha fruito di un sussidio comunitario, in relazione con le imprese ubicate a Glasgow, Scozia.

Nel valutare i progetti di aiuto, la Commissione tiene conto dell'eventuale soppressione di posti di lavoro in altre regioni che fruiscono di assistenza comunitaria.

La Commissione non è a conoscenza dei particolari riferiti dall'onorevole parlamentare in merito al rilevamento di DJB Ltd da parte del gruppo Caterpillar, provvederà però ad esaminare la situazione con le competenti autorità del Regno Unito.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1372/85
di Lord O'Hagan (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/84)**

Oggetto: Conservazione degli uccelli selvatici

Ha la Commissione redatto un elenco di quelle zone degli stati membri della Comunità europea che, per la loro importanza, dovrebbero essere tutelate ai sensi degli articoli 3 e 4 della direttiva 79/409 ⁽¹⁾ sulla conservazione degli uccelli selvatici e, in caso affermativo, può la Commissione pubblicare tale elenco sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o, se più pratico, depositarne una copia presso la biblioteca del Parlamento?

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(17 ottobre 1985)**

È già stato predisposto l'inventario provvisorio delle zone più importanti ai fini della conservazione dell'avifauna nella Comunità. I servizi della Commissione stanno incorporando i dati dell'inventario nel registro informatizzato dei biotopi che rivestono speciale importanza ai fini della salvaguardia della natura. L'iniziativa è stata presa in ossequio alla decisione del Consiglio del 27 giugno 1985 ⁽¹⁾, relativa alla raccolta, al coordinamento e all'uniformazione dell'informazione sullo stato dell'ambiente nella Comunità (progetto CORINE). I dati così raccolti saranno resi pubblici nel rispetto delle norme di

riservatezza in vigore presso la Commissione e negli stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 176 del 6. 7. 1985.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1374/85
dell'on. Axel Zarges (PPE — D)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/85)**

Oggetto: Possibilità di accordi commerciali tra la CE e l'Ungheria

In seguito all'auspicio espresso dal Comecon di aprire un nuovo dialogo con la CE circa possibili forme di cooperazione commerciale, vien fatto di chiedersi se non sia ora opportuno, da un lato, iniziare cautamente tale dialogo, ma dall'altro cercare di avviare colloqui bilaterali tra la Comunità e i singoli paesi dell'Europa orientale. E ciò tanto più in quanto la Commissione ha sempre nutrito il proposito di regolare le questioni di dettaglio inerenti agli scambi commerciali solo attraverso colloqui diretti con i singoli paesi dell'Europa orientale, al fine di concludere un accordo, per quanto possibile.

Chiedo pertanto alla Commissione:

1. È essa disposta a prendere l'iniziativa di avviare colloqui con l'Ungheria circa possibili forme di cooperazione economica e commerciale?
2. È essa a conoscenza della disponibilità da parte del governo ungherese a svolgere tali colloqui?
3. Ha essa idee concrete, ed eventualmente quali, sul modo in cui, tenuto conto degli attuali interessi e delle posizioni di principio delle due parti, si potranno trovare soluzioni che consentano non solo di stipulare accordi tra la Comunità e l'Ungheria, ma anche e soprattutto, di contribuire al miglioramento del tenore di vita della popolazione ungherese, attenuando così e rendendo più accettabili le conseguenze della divisione dell'Europa?

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1375/85
dell'on. Alex Zarges (PPE — D)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/86)**

Oggetto: Possibilità di accordi commerciali tra la CE e la Bulgaria

In seguito all'auspicio espresso dal Comecon di aprire un nuovo dialogo con la CE circa possibili forme di cooperazione commerciale, vien fatto di chiedersi se non sia ora opportuno, da un lato, iniziare cautamente tale dialogo, ma dall'altro cercare di avviare colloqui bilaterali tra la Comunità e i singoli paesi dell'Europa orientale. E ciò

tanto più in quanto la Commissione ha sempre nutrito il proposito di regolare le questioni di dettaglio inerenti agli scambi commerciali solo attraverso colloqui diretti con i singoli paesi dell'Europa orientale, al fine di concludere un accordo, per quanto possibile.

Chiedo pertanto alla Commissione:

1. È essa disposta a prendere l'iniziativa di avviare colloqui con la Bulgaria circa possibili forme di cooperazione economica e commerciale?
2. È essa a conoscenza della disponibilità da parte del governo bulgaro a svolgere tali colloqui?
3. Ha essa idee concrete, ed eventualmente quali, sul modo in cui, tenuto conto degli attuali interessi e delle posizioni di principio delle due parti, si potranno trovare soluzioni che consentano non solo di stipulare accordi tra la Comunità e la Bulgaria, ma anche e soprattutto, di contribuire al miglioramento del tenore di vita della popolazione bulgara, attenuando così e rendendo più accettabili le conseguenze della divisione dell'Europa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1376/85

dell'on. Axel Zarges (PPE — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/87)

Oggetto: Possibilità di accordi commerciali tra la CE e la Polonia

In seguito all'auspicio espresso dal Comecon di aprire un nuovo dialogo con la CE circa possibili forme di cooperazione commerciale, vien fatto di chiedersi se non sia ora opportuno, da un lato, iniziare cautamente tale dialogo, ma dall'altro cercare di avviare colloqui bilaterali tra la Comunità e i singoli paesi dell'Europa orientale. E ciò tanto più in quanto la Commissione ha sempre nutrito il proposito di regolare le questioni di dettaglio inerenti agli scambi commerciali solo attraverso colloqui diretti con i singoli paesi dell'Europa orientale, al fine di concludere un accordo, per quanto possibile.

Chiedo pertanto alla Commissione:

1. È essa disposta a prendere l'iniziativa di avviare colloqui con la Polonia circa possibili forme di cooperazione economica e commerciale?
2. È essa a conoscenza della disponibilità da parte del governo polacco a svolgere tali colloqui?
3. Ha essa idee concrete, ed eventualmente quali, sul modo in cui, tenuto conto degli attuali interessi e delle posizioni di principio delle due parti, si potranno trovare soluzioni che consentano non solo di stipulare accordi tra la Comunità e la Polonia, ma anche e soprattutto, di contribuire al miglioramento del tenore di vita della popolazione polacca, attenuando così e rendendo più accettabili le conseguenze della divisione dell'Europa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1377/85

dell'on. Axel Zarges (PPE — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/88)

Oggetto: Possibilità di accordi commerciali tra la CE e la Cecoslovacchia

In seguito all'auspicio espresso dal Comecon di aprire un nuovo dialogo con la CE circa possibili forme di cooperazione commerciale, vien fatto di chiedersi se non sia ora opportuno, da un lato, iniziare cautamente tale dialogo, ma dall'altro cercare di avviare colloqui bilaterali tra la Comunità e i singoli paesi dell'Europa orientale. E ciò tanto più in quanto la Commissione ha sempre nutrito il proposito di regolare le questioni di dettaglio inerenti agli scambi commerciali solo attraverso colloqui diretti con i singoli paesi dell'Europa orientale, al fine di concludere un accordo, per quanto possibile.

Chiedo pertanto alla Commissione:

1. È essa disposta a prendere l'iniziativa di avviare colloqui con la Cecoslovacchia circa possibili forme di cooperazione economica e commerciale?
2. È essa a conoscenza della disponibilità da parte del governo cecoslovacco a svolgere tali colloqui?
3. Ha essa idee concrete, ed eventualmente quali, sul modo in cui, tenuto conto degli attuali interessi e delle posizioni di principio delle due parti, si potranno trovare soluzioni che consentano non solo di stipulare accordi tra la Comunità e la Cecoslovacchia, ma anche e soprattutto di contribuire al miglioramento del tenore di vita della popolazione cecoslovacca, attenuando così e rendendo più accettabili le conseguenze della divisione dell'Europa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1379/85

dell'on. Axel Zarges (PPE — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/89)

Oggetto: Possibilità di accordi commerciali tra la CE e l'Albania

In seguito all'auspicio espresso dal Comecon di aprire un nuovo dialogo con la CE circa possibili forme di cooperazione commerciale, vien fatto di chiedersi se non sia ora opportuno, da un lato, iniziare cautamente tale dialogo, ma dall'altro cercare di avviare colloqui bilaterali tra la Comunità e i singoli paesi dell'Europa orientale. E ciò tanto più in quanto la Commissione ha sempre nutrito il proposito di regolare le questioni di dettaglio inerenti agli scambi commerciali solo attraverso colloqui diretti con i singoli paesi dell'Europa orientale, al fine di concludere un accordo, per quanto possibile.

Chiedo pertanto alla Commissione:

1. È essa disposta a prendere l'iniziativa di avviare colloqui con l'Albania circa possibili forme di cooperazione economica e commerciale?

2. È essa a conoscenza della disponibilità da parte del governo albanese a svolgere tali colloqui?
3. Ha essa idee concrete, ed eventualmente quali, sul modo in cui, tenuto conto degli attuali interessi e delle posizioni di principio delle due parti, si potranno trovare soluzioni che consentano non solo di stipulare accordi tra la Comunità e l'Albania, ma anche e soprattutto, di contribuire al miglioramento del tenore di vita della popolazione albanese, attenuando così e rendendo più accettabili le conseguenze della divisione dell'Europa.

**Risposta comune data dal sig. de Clercq
in nome della Commissione
(14 ottobre 1985)**

A ciascuno dei paesi citati dall'onorevole parlamentare, nel maggio 1974 la Comunità ha proposto la conclusione di un accordo commerciale.

Con gli stessi paesi, fatta eccezione per l'Albania, sono stati conclusi accordi settoriali di vario tipo. Contatti sempre più frequenti hanno consentito alla Comunità d'illustrare meglio la sua posizione nonché la disponibilità ad affrontare con atteggiamento positivo qualsiasi problema che la controparte possa sollevare. È stato anche possibile reiterare la proposta del 1974. Con alcuni di questi paesi hanno avuto luogo o continuano conversazioni esplorative.

La Comunità è altresì disposta a continuare la trattativa con il Comecon. A suo parere, indipendentemente dal contesto delle relazioni reciproche tra la Comunità e detta organizzazione, non dovranno in alcun modo essere pregiudicate le relazioni bilaterali attuali o future della Comunità con i vari paesi membri del Comecon che lo desiderano.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1389/85
dell'on. Andrew Pearce (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/90)**

Oggetto: Entità delle sovvenzioni assegnate ad alcuni porti

È disposta la Commissione a stabilire una serie di modalità per ottenere dalle autorità portuali di tutta la Comunità informazioni di natura finanziaria, formulate in base a criteri uniformi, in modo da poter svolgere uno studio approfondito sull'entità delle sovvenzioni pubbliche ricevute da alcuni porti?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(14 ottobre 1985)**

L'introduzione di un sistema armonizzato di contabilità portuale ha costituito uno degli argomenti discussi in occasione della riunione svoltasi il 22 agosto 1985 tra la Commissione e le competenti autorità dei principali porti della Comunità. Come prima fase dell'analisi del problema, la Commissione ha deciso di effettuare uno studio inteso a individuare quei porti comunitari che rientrerebbero nel campo di applicazione dell'articolo 4 della modificata « direttiva sulla trasparenza » ⁽¹⁾. Inoltre, di concerto con le varie autorità portuali, la Commissione ha iniziato il riesame della sua inchiesta del 1977 ⁽²⁾ al fine, tra l'altro, di aggiornare le informazioni disponibili sulle sovvenzioni pubbliche a favore di talune autorità portuali.

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 28. 8. 1985, pag. 20.

⁽²⁾ Rapporto sulla « situazione di fatto nei principali porti marittimi della Comunità » elaborato dal gruppo di lavoro portuario — CB/22/77/863.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1390/85
dell'on. Andrew Pearce (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/91)**

Oggetto: Indicazione della data sulle confezioni di birra in Germania

Quali misure ha preso la Commissione per assicurare che in Germania si ottemperi alle norme fissate nella direttiva sull'etichettatura in merito all'indicazione della data sulle confezioni di birra?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(25 ottobre 1985)**

La Commissione ha constatato che la legislazione tedesca relativa all'indicazione della data di scadenza della birra non è conforme alla direttiva del Consiglio 79/112/CEE sull'etichettatura dei generi alimentari ⁽¹⁾. Ha perciò avviato la procedura d'infrazione di cui all'articolo 169 del trattato CEE. La procedura è attualmente in corso.

La Commissione desidera peraltro rammentare all'onorevole parlamentare il paragrafo 8 della risoluzione del Parlamento europeo, adottata il 16 marzo 1984 ⁽²⁾; il Parlamento « ritiene che l'indicazione del termine minimo di conservazione nel caso della birra sia altrettanto poco necessaria che per il vino e chiede pertanto che la birra sia inserita nell'elenco delle bevande per le quali tali indicazioni non sono necessarie ». Sulla questione la Commissione

ha chiesto il parere degli ambienti socioeconomici. La loro risposta dovrebbe pervenire ben presto.

(¹) GU n. L 33 dell'8. 2.1979, pag. 1.

(²) GU n. 104 del 16. 4. 1984, pag. 137.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1391/85

dell'on. Jacques Mallet (PPE — F)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/92)

Oggetto: Aiuti del FESR alle regioni

In un articolo apparso nel mensile «Trente Jours d'Europe» nel marzo 1985 (pag. 7, «Aiuti regionali della CEE: la distensione») si afferma che ormai «lo stato non è più il solo beneficiario degli aiuti del FESR.... Oggi gli aiuti del FESR vanno in parte allo stato, in parte alla regione, in parte al dipartimento o al comune, se non addirittura ad un organismo parastatale, e cioè a tutti coloro che partecipano finanziariamente ad un progetto...».

Può la Commissione comunicare alle collettività locali e ai suddetti organismi qual è ormai la procedura esatta da seguire per poter usufruire di tali aiuti?

Risposta data dal sig. Varfis

in nome della Commissione

(25 ottobre 1985)

La Commissione è al corrente del fatto, che dal 1° giugno 1984 il governo francese non limita più le richieste di contributi del FESR per investimenti infrastrutturali alle sole spese a carico dello stato. Essa ha inoltre potuto constatare che nelle richieste di contributo inoltrate dopo questa data erano stati presi in considerazione, ai fini dei contributi del FESR, anche i finanziamenti provenienti da regioni, dipartimenti, enti locali e addirittura da alcuni enti parastatali (ente portuale autonomo, associazione di mestiere, parco naturale regionale, ecc.).

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che, conformemente all'articolo 22, punto 1, del regolamento (CEE) 1787/84 del 19 giugno 1984 (¹) relativo al FESR, le richieste di contributi sono presentate dagli stati membri; poiché la Commissione non partecipa alle procedure interne di raccolta e di selezione delle richieste, non può, di conseguenza, indicare con precisione la procedura da

seguire, affinché gli enti locali e quelli parastatali possano beneficiare dell'aiuto comunitario.

(¹) GU n. L 169 del 28. 6. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1399/85

dell'on. Richard Cottrell (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/93)

Oggetto: Macellazione rituale di animali

Una relazione pubblicata nel Regno Unito da «Farm Animal Welfare Council» rivela che gli animali che vengono macellati per motivi religiosi, con il metodo rituale, soffrono e sentono dolore. La relazione consiglia di modificare la legislazione nazionale del Regno Unito in modo da proibire il metodo della macellazione rituale e di provvedere a che in futuro, gli animali vengano uccisi usando uno strumento che li tramortisca.

Può la Commissione esprimere la sua opinione riguardo al contenuto della relazione del Farm Animal Welfare Council ed esaminare la possibilità di modificare la direttiva comunitaria in vigore in modo da sopprimere la deroga concessa al metodo della macellazione rituale? In caso di risposta positiva, quando presenterà tale emendamento al Parlamento?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(4 ottobre 1985)

In sede di elaborazione della direttiva del Consiglio 74/577/CEE (¹), relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione, è stato sollevato il problema delle macellazioni per motivi religiosi.

A conclusione delle discussioni, è stato stabilito che la direttiva non avrebbe pregiudicato in alcun modo le disposizioni nazionali concernenti metodi di macellazione particolari richiesti da alcuni riti religiosi (articolo 4).

La Commissione è a conoscenza del fatto che il «Farm Animal Welfare Council» ha recentemente pubblicato nel Regno Unito una relazione sull'argomento. Essa ritiene tuttavia che la questione debba rimanere di competenza dei governi dei vari stati membri.

(¹) GU n. L 316 del 26. 11. 1974, pag. 10.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1415/85**dell'on. Louis Eyraud (S — F)****alla Commissione delle Comunità europee***(3 settembre 1985)**(85/C 341/94)*

Oggetto: Finanziamento del collegamento Reno-Rodano
Può la Commissione chiarire se prevede di proporre nuovi stanziamenti a titolo del bilancio 1986 al fine di proseguire il collegamento Reno-Rodano?

Qual è lo stato dei lavori?

Cosa resta da fare?

Quali sono le previsioni di finanziamento per i prossimi anni?

Risposta data dal sig. Clinton Davis**in nome della Commissione***(14 ottobre 1985)*

Fino ad oggi la Commissione non ha assegnato alcun sostegno finanziario a favore dell'attuazione del progetto di collegamento Reno-Rodano. Nel suo progetto preliminare di bilancio per il 1986, la Commissione non ha precisato i progetti ammessi a beneficiare di un contributo finanziario. I previsti stanziamenti saranno utilizzati nel quadro di un programma indicativo a medio termine che la Commissione spera venga adottato dal Consiglio, al quale essa intende trasmettere prossimamente un rapporto inteso a precisare la propria posizione sul contenuto del programma stesso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1416/85**dell'on. Terence Pitt (S — GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(3 settembre 1985)**(85/C 341/95)*

Oggetto: Armonizzazione della legislazione sui prodotti alimentari

Quali iniziative intende prendere la Commissione per realizzare l'armonizzazione della legislazione sui prodotti alimentari? Mi riferisco in particolare alle proposte di armonizzazione circa:

- il livello di tolleranza degli additivi alimentari consentiti dalla legislazione comunitaria,
- l'indicazione degli alimentari in cui possono essere impiegati additivi e in quali quantitativi,
- il controllo della produzione, della preparazione, della lavorazione, del trasporto, del magazzinaggio e della distribuzione degli alimentari nonché l'organizzazione dei funzionari amministrativi, degli ispettori e degli analisti?

Risposta data da Lord Cockfield**in nome della Commissione***(21 ottobre 1985)*

Nel libro bianco sul completamento del mercato interno ⁽¹⁾, la Commissione ha annunciato che intende proporre al Consiglio nuove iniziative nel campo della legislazione sui prodotti alimentari. La Commissione presenterà tra breve una comunicazione in cui spiegherà queste iniziative che riguardano direttamente i punti menzionati dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ Doc. COM(85) 310 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1417/85**dell'on. Terence Pitt (S — GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(3 settembre 1985)**(85/C 341/96)*

Oggetto: Disposizioni sulla sicurezza dei prodotti alimentari

Ammette la Commissione che la Comunità è molto indietro rispetto agli USA riguardo alle disposizioni sulla sicurezza dei prodotti alimentari? A seguito di questo ritardo, non considera essa con preoccupazione il fatto che 25 dei 40 additivi coloranti consentiti dalla legislazione della CEE non sono permessi a norma di quella americana?

Risposta data da Lord Cockfield**in nome della Commissione***(15 ottobre 1985)*

La Commissione non ritiene che la CEE sia indietro rispetto agli USA per quanto riguarda la tutela della sicurezza dei prodotti alimentari.

La sicurezza di tutti i coloranti dei prodotti alimentari consentiti all'interno della CEE è valutata dal comitato scientifico per i prodotti alimentari ⁽¹⁾. La reputazione e l'indipendenza di tale comitato garantisce una tutela del consumatore europeo equivalente a quella del consumatore americano.

Le differenze tra i coloranti consentiti negli USA e nella CEE non sono determinate da differenze fra gli standard dei requisiti sanitari, bensì da differenze dipendenti dalla tecnologia, dalle tradizioni e dalle preferenze dei consumatori.

La lunghezza di questo elenco non è, di per sé, un metro assoluto della sicurezza; i criteri importanti sono la

valutazione tossicologica di ciascuna sostanza e il suo contributo all'alimentazione generale.

(¹) 14a serie dei «Reports of the Scientific Committee for Food, 1983, EUR 8752».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1421/85

dell'on. Richard Cottrell (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/97)

Oggetto: Rispetto da parte della Grecia del trattato di Roma

Quante volte, dal momento in cui è entrata a far parte della Comunità, la Grecia è stata portata davanti alla Corte di giustizia per non aver rispettato il trattato di Roma? Di quante cause è stata investita la Corte nel periodo gennaio-luglio 1985?

Risposta data dal sig. Delors

in nome della Commissione

(10 ottobre 1985)

La Commissione ha iniziato procedure contro la Grecia presso la Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 169 del trattato CEE, in dodici occasioni. Nel periodo gennaio-luglio 1985 sono state avviate cinque procedure. L'onorevole parlamentare potrà inoltre trarre utili elementi d'informazione dalla seconda relazione annuale al Parlamento europeo sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (¹).

(¹) Doc. COM(85) 149 def. del 17. 4. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1422/85

dell'on. Richard Cottrell (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/98)

Oggetto: Ottemperanza della Grecia alle sentenze della Corte di giustizia europea

Rispetto al numero delle occasioni in cui la Corte di giustizia europea ha contestato alla Grecia la violazione del trattato di Roma, in quanti casi tale paese ha poi ottemperato alle relative sentenze?

Risposta data dal sig. Delors

in nome della Commissione

(17 ottobre 1985)

La Corte di giustizia ha finora dichiarato la Grecia in stato di infrazione delle norme comunitarie solo in un caso. Si trattava della graduale abolizione, nel 1981, degli importi da pagare in contanti per le importazioni provenienti da altri stati membri. Al momento della sentenza, la Grecia aveva già ottemperato ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 18 dell'atto di adesione (sentenza del 20. 5. 1984 nella causa 58/83, non ancora pubblicata).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1430/85

dell'on. Barbara Castle (S — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/99)

Oggetto: Regolamento sugli accordi di acquisto esclusivo
Viste le difficoltà cui debbono far fronte i clubs e i locali di mescita in conseguenza delle crescenti richieste avanzate dalle birrerie sulla base del succitato regolamento, può la Commissione invitare la società delle birrerie del Regno Unito a distribuire ai suoi locatari una copia delle normative della Commissione relative al regolamento CEE/1984/83?

Risposta data dal sig. Sutherland

in nome della Commissione

(7 ottobre 1985)

La Commissione fa presente all'onorevole parlamentare che il regolamento (CEE) n. 1984/83 sugli accordi di acquisto esclusivo e la relativa comunicazione sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (¹), che gli interessati possono ottenere in tutta la Comunità (²).

Inoltre la Commissione ritiene che sia compito di ogni associazione professionale interessata far sì che i suoi membri vengano messi al corrente di sviluppi come quello in questione. Nella fattispecie, le maggiori associazioni di gestori del Regno Unito hanno distribuito tra i loro membri riassunti del regolamento e della comunicazione e si tengono a loro disposizione per fornire ulteriori informazioni o consulenza.

(¹) Rispettivamente, GU n. L 173 del 30. 6. 1983 e GU n. C 101 del 13. 4. 1984.

(²) La Gazzetta ufficiale può essere ottenuta sia tramite l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle CE, L-2985 Lussemburgo o, nel Regno Unito, tramite lo H.M. Stationery Office, PO Box 276, Londra SW 8 5 DR, telefono 01-622-3316 per ordinazioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1437/85
dell'on. Emmanuel Maffre-Baugé (COM — F)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1985)
(85/C 341/100)

Oggetto: Possibilità di sviluppo dell'amaranto

Appartenente alla medesima famiglia cui appartiene la barbabietola, l'amaranto costituiva la base dell'alimentazione degli indiani d'America ed era venerato dagli Aztechi. Tale pianta fu in seguito completamente trascurata ma ne esistono ancora alcune varietà. Sembra che l'amaranto possieda un notevole potere nutritivo in quanto più ricco di proteine che non la soia e che, non necessitando di molta acqua, sia adatto alle zone aride.

Non ritiene la Commissione che le ricerche sulla coltivazione di tale pianta debbano essere incoraggiate? Quali provvedimenti sono stati già adottati o verranno proposti in tal senso?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(17 ottobre 1985)

In Europa, le ricerche condotte sull'amaranto sono per ora ad uno stadio preliminare e tendono, da un lato a studiare le possibilità di adattamento di questa pianta alle condizioni pedoclimatiche mediterranee e, dall'altro, a trovare i mezzi per risolvere alcuni problemi come ad esempio quello posto dalle piccolissime dimensioni dei semi.

Eventuali misure al riguardo presuppongono la realizzazione di uno studio di mercato per individuare i possibili sbocchi dell'amaranto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1454/85
dell'on. Ursula Schleicher (PPE — D)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 settembre 1985)
(85/C 341/101)

Oggetto: Pacchetto di misure per la sicurezza dei consumatori

Quale importante contributo per sviluppare una « Europa dei cittadini », la Commissione verso la metà dell'anno voleva presentare un « pacchetto di misure » per configurare in modo più efficace il mercato interno della CEE e per meglio proteggere gli interessi dei consumatori. All'inizio di quest'anno è stata annunciata la presentazione di numerosi progetti di direttiva e di risoluzioni nel settore della protezione del consumatore.

Per quando è prevista la presentazione di questo pacchetto di misure?

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(22 ottobre 1985)

L'onorevole parlamentare fa probabilmente riferimento all'intenzione, annunciata dalla Commissione all'inizio di quest'anno, di proporre al Consiglio un pacchetto di misure nel quadro del programma per la protezione del consumatore attualmente in corso di attuazione, che è stato adottato dal Consiglio il 3 giugno 1981 ⁽¹⁾.

La Commissione ha in effetti trasmesso al Consiglio un pacchetto di misure che intende proporre nel corso del suo mandato; esse sono raccolte in una comunicazione dal titolo: « Nuovo impulso alla politica di protezione del consumatore » ⁽²⁾. L'allegato della comunicazione contiene un elenco delle principali proposte ed il relativo calendario. Vi sono inoltre le proposte, connesse con il programma d'azione per i consumatori, che figurano nell'allegato del documento della Commissione « il completamento del mercato interno » (Libro bianco) ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ Doc. COM(85) 314 def.

⁽³⁾ Doc. COM(85) 310 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1460/85
dell'on. Andrew Pearce (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 settembre 1985)
(85/C 341/102)

Oggetto: Compiti dei doganieri

Quando il 14 giugno 1985 i doganieri dell'aeroporto di Manchester mi hanno fermato si sono limitati a chiedermi quante merci esenti da dazio avevo portato con me; ciò significa che l'unica cosa di cui si devono preoccupare ormai i doganieri è questa e, in caso affermativo, è giustificato il costo di un doganiere per questa semplice operazione?

Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(25 ottobre 1985)

Gli stati membri impiegano i doganieri per controllare tutta una serie di aspetti come la tassazione, la sanità, i problemi fitosanitari, la sicurezza, lo spaccio di droghe, ecc. Di regola essi però non fermano tutti i passeggeri e non li interrogano su tutti questi aspetti. Dato che ciò rappresenta una riduzione delle formalità doganali la Commissione non

può fare a meno di approvarlo. Tuttavia, la soluzione a lungo termine sta nell'abolizione di tutti i controlli e formalità doganali, come proposto nel libro bianco della Commissione sul completamento del mercato interno ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Doc. COM(85) 310 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1479/85

dell'on. Tove Nielsen (L — DK)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 settembre 1985)

(85/C 341/103)

Oggetto: Applicazione di direttive emanate

In riferimento al dibattito sull'« Unione europea » nonché al fatto che sette stati membri in occasione del Consiglio europeo di Milano hanno auspicato la convocazione di una conferenza governativa, può la Commissione indicare se i sette paesi in questione siano stati particolarmente sollecitati nell'applicazione delle direttive già adottate e concernenti l'unione doganale, il mercato interno, l'agricoltura, le derrate alimentari, la politica ambientale, ecc.?

Si chiede inoltre che la risposta sia suffragata da un quadro di sintesi inteso ad evidenziare il numero di cause attualmente pendenti a carico dei paesi in questione e relative alla messa in atto di procedure di violazione sulla base della mancata attuazione di direttive.

Risposta data dal sig. Delors

in nome della Commissione

(16 ottobre 1985)

L'onorevole parlamentare potrà utilmente consultare la seconda relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario ⁽¹⁾ che risponde, specialmente nell'allegato B, ai quesiti posti in materia d'applicazione delle direttive.

⁽¹⁾ Doc. COM(85) 149 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1491/85

dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 settembre 1985)

(85/C 341/104)

Oggetto: Aiuti finanziari all'Honduras

Nel giugno 1985 la Commissione ha concesso allo stato centroamericano dell'Honduras aiuti finanziari in sostituzione degli aiuti alimentari corrispondenti al controvalore

di 5 000 tonnellate di grano pari cioè a 1,6 milioni di ECU, per sostenere programmi agricoli e alimentari.

Può la Commissione comunicare quali progetti beneficino attualmente della suddetta somma di 1,6 milioni di ECU, in quale regione dell'Honduras, e per quali scopi?

Ritiene la Commissione che l'assegnazione di tali aiuti all'Honduras sia stato un atto opportuno, visto che la CEE ha sempre ribadito il suo auspicio di vedere ristabilito nella regione centroamericana un equilibrio già perturbato da un lato dai massicci aiuti statunitensi all'Honduras (il quale negli ultimi anni ha ricevuto gli aiuti economici e militari più elevati forniti all'America Latina) e, dall'altro, dal boicottaggio economico contro il Nicaragua?

Risposta data dal sig. Cheysson

in nome della Commissione

(25 ottobre 1985)

La sostituzione dell'aiuto alimentare a favore dell'Honduras decisa dalla Commissione nel giugno 1985 risponde ai criteri del regolamento (CEE) n. 1755/84 ⁽¹⁾ che consente, in determinate circostanze, la consegna di mezzi di produzione invece dell'aiuto alimentare. In applicazione della suddetta decisione sono state inviate all'Honduras 5 675 t di fertilizzanti; per il tramite della Banadesa questi prodotti saranno venduti ai piccoli produttori agricoli e i fondi di contropartita saranno destinati a progetti di sviluppo decisi di comune accordo tra l'Honduras e la CEE. Data l'attuale situazione agricola del paese questo aiuto è perfettamente adeguato e consentirà di sostenere l'attività dei piccoli agricoltori emarginati.

L'aiuto è anche conforme alle conclusioni della riunione ministeriale di San José del settembre 1984 e allo spirito del futuro accordo di cooperazione tra questa regione e la Comunità secondo cui l'aiuto comunitario non dev'essere discriminatorio. Trattandosi del paese più povero dell'America centrale, da vari anni l'Honduras riceve aiuti dalla Comunità, aiuti che la Commissione cerca di destinare agli strati più bisognosi della popolazione.

⁽¹⁾ GU n. L 165 del 23. 6. 1984, pag. 7.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1591/85

degli on. Simone Veil (L — F) e Vera Squarcialupi
(COM — I)

al Consiglio delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(85/C 341/105)

Oggetto: Lotta contro l'analfabetismo

Uno studio recentemente pubblicato dalla Commissione relativo all'alfabetizzazione in Europa ⁽¹⁾ fa un quadro del problema dell'analfabetismo nella Comunità e delle azioni intraprese per eliminare questa piaga.

L'indagine situa il centro del problema a livello di scuola primaria in quanto essa, in numerosi stati, non è ancora riuscita a rispondere ai bisogni dei bambini più sfavoriti, cioè dei bambini provenienti da ambienti in cui il fallimento scolastico si riproduce di generazione in generazione a causa dell'estrema povertà.

L'indagine descrive anche la mancanza di mezzi e le difficoltà incontrate dalle iniziative di alfabetizzazione nonché ciò che ha impedito a tali iniziative di raggiungere gli analfabeti più svantaggiati.

Sulla base delle conclusioni adottate il 4 giugno 1984 dal Consiglio dei ministri dell'istruzione su un'azione contro l'analfabetismo:

1. Può il Consiglio indicare quali misure esso propone al fine di promuovere un accesso reale dei bambini, dei giovani e degli adulti più svantaggiati alla lettura e alla scrittura, elemento essenziale per un reale esercizio dei diritti dell'uomo e una partecipazione piena alla vita politica, economica, sociale e culturale del loro paese e della Comunità?
2. Il Consiglio è disposto a prevedere un vero e proprio pacchetto di stanziamenti per permettere un'azione comunitaria concreta in questo settore?

⁽¹⁾ «Alfabetizzazione in Europa, una Comunità ante litteram»; studio realizzato dal Movimento internazionale ATD Quarto mondo per conto della Commissione, Ufficio delle pubblicazioni, Lussemburgo 1984.

Risposta all'interrogazione scritta n. 1591/85

presentata dagli on. Veil e Squarcialupi

(20 novembre 1985)

In base alle conclusioni del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio il 4 giugno 1984, il comitato dell'istruzione farà il punto della situazione dei progressi compiuti nell'attuazione della politica della lotta contro l'analfabetismo nella Comunità europea per la fine del 1985.

Sulla scorta di questa valutazione il Consiglio e i ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, decideranno se e in quale forma le misure prospettate nelle conclusioni del 4 giugno 1984 debbano essere potenziate e se occorra prevedere stanziamenti di bilancio a tale effetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1611/85

dell'on. Frank Schwalba-Hoth (ARC — D)

al Consiglio delle Comunità europee

(30 settembre 1985)

(85/C 341/106)

Oggetto: Intralci alla libertà di viaggiare all'interno della Comunità (Belfast-Birmingham-Amsterdam)

Il 30 agosto 1985, provenendo da Belfast, intendevo prendere un volo per Amsterdam. Durante lo scalo a Birmingham sono stato invitato, nonostante io abbia esibito il mio passaporto diplomatico rilasciato dal ministero degli esteri della Repubblica federale, a compilare una speciale «landing card» conformemente alla legge contro il terrorismo («Prevention of Terrorism Temporary Provisions Act 1976»). Tra l'altro, nella «landing card» si chiedeva di menzionare lo scopo del viaggio nonché altri 11 dati informativi. Mi sono rifiutato di compilare tale carta, dato che il trattato di Roma, capitolo III del secondo protocollo, articoli 8, 9 e 10 stabiliscono che i membri del Parlamento europeo non devono essere assoggettati ad alcuna restrizione nei loro spostamenti. Il mio passaporto diplomatico recava la menzione «membro del Parlamento europeo».

Il senior officer molto cortese ma dai modi decisi e il suo sostituto hanno fatto riferimento a una disposizione trasmessa loro di recente in base alla quale un passaporto diplomatico — a differenza di un passaporto CE — non costituirebbe un titolo di legittimazione sufficiente. Senza poter penetrare all'interno dell'aeroporto, dopo un'attesa di mezz'ora sono stato scortato dalla sala d'attesa del senior officer direttamente all'aereo in procinto di partire.

1. Come mai il governo britannico emana una prescrizione che esclude il passaporto diplomatico quale titolo di legittimazione?
2. È disposto il governo britannico a modificare la sua disposizione relativa alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo in modo tale che essa sia conforme pienamente al trattato di Roma?
3. Quando abrogherà il governo britannico la legge speciale che discrimina tutti i cittadini e le cittadine (e che è in conflitto con l'auspicio così spesso postulato della libera circolazione nella Comunità) in base alla quale ogni viaggiatore proveniente da Belfast viene trattato come un cosiddetto potenziale «terrorista»?

Risposta all'interrogazione scritta n. 1611/85

presentata dall'on. Schwalba-Hoth

(20 novembre 1985)

Spetta alla Commissione vigilare sull'applicazione dei trattati e delle disposizioni adottate in virtù di questi ultimi e in particolare del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

Spetta d'altra parte agli stati membri vigilare sul rispetto dei diritti conferiti dai passaporti che essi rilasciano.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1630/85

dell'on. Richard Cottrell (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(30 settembre 1985)
(85/C 341/107)

Oggetto: Armonizzazione nella Comunità delle norme relative allo spessore del battistrada dei pneumatici

Poiché, in virtù delle regolamentazioni vigenti, nel Regno Unito il battistrada può avere uno spessore minore rispetto a quello consentito negli altri paesi membri, e, quindi, un cittadino britannico alla guida della propria vettura potrebbe trovarsi in tali paesi in posizione irregolare, è ovvio che una norma di sicurezza così basilare dovrebbe essere uniforme in tutti gli stati membri.

Intende la Commissione introdurre una normativa che armonizzi nella Comunità le norme relative allo spessore del battistrada?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(21 novembre 1985)**

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 649/84 dell'on. Normanton ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 344 del 24. 12. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1693/85

dell'on. Raymonde Dury (S — B)
al Consiglio delle Comunità europee
(7 ottobre 1985)
(85/C 341/108)

Oggetto: Diplomi universitari — Criteri eliminatori

Dopo il bando del concorso generale Consiglio/A/268 — per amministratori, la commissione giudicatrice ha deciso di eliminare i candidati che non hanno ottenuto la menzione «plus grande distinction» o «grande distinction» qualora non abbiano potuto fornire la prova di una certa esperienza professionale.

Il Consiglio dei ministri delle Comunità europee potrebbe specificare la percentuale di direttori generali, di direttori generali aggiunti e di capi divisione i cui titoli universitari recano la menzione «plus grande distinction» o «grande distinction»?

Il Consiglio dei ministri delle Comunità europee può anche specificare se tutti i membri della commissione giudicatrice, in possesso di un diploma universitario, hanno ottenuto una di queste menzioni?

In caso affermativo, non ritiene il Consiglio dei ministri che sarebbe meglio informare i candidati fin dal momento del bando di concorso sui criteri di selezione per evitare loro un inutile tentativo che per alcuni di essi non fa che aumentare il senso delusione?

**Risposta all'interrogazione scritta n. 1693/85
presentata dall'on. Dury
(20 novembre 1985)**

Conformemente alle disposizioni dello statuto, allegato III, articolo 5, la commissione giudicatrice del concorso generale Conseil/A/268, presa conoscenza dei fascicoli dei candidati e conformemente al comunicato che accompagna il bando di concorso (GU n. C 199/4) ha «stabilito i criteri in base ai quali valuta i titoli dei candidati».

Dopo avere esaminato i fascicoli delle candidature e in base ai criteri di cui sopra, la commissione giudicatrice ha stabilito l'elenco dei candidati ammessi alle prove d'esame. Dato il gran numero di candidati al concorso (più di 5 000), i lavori hanno richiesto un certo tempo.

Quanto ai fascicoli personali dei funzionari del Consiglio, essi hanno «carattere riservato» (vedi articolo 26, ultimo comma, dello statuto).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1722/85

dell'on. Dieter Rogalla (S — D)
al Consiglio delle Comunità europee
(7 ottobre 1985)
(85/C 341/109)

Oggetto: Pseudo perplessità di carattere giuridico costituzionale

1. Risponde a verità che singoli stati membri, nell'ambito della cooperazione in materia di diritto comunitario sulla base dei trattati CEE, hanno fatto valere «scrupoli di carattere giuridico costituzionale» nei confronti di proposte della Commissione per cui hanno negato a tali proposte il loro assenso?

2. In caso positivo, in quali casi ciò è avvenuto e da parte di quali stati membri?

3. Può il Consiglio far sapere se ciò sia avvenuto anche nel settore «mercato interno» (conformemente al punto 2 di cui sopra), in particolare per quanto riguarda la quattordicesima direttiva IVA?

4. Come spiega il Consiglio tali scrupoli, considerato che tutti gli stati membri hanno ratificato i trattati CEE dimostrando in tal modo che o non sussistono perplessità di carattere giuridico costituzionale, o esse sono da subordinare alla normativa prevalente del diritto europeo primario, secondario e terziario?

5. Ritiene il Consiglio di poter disporre di una forza di opposizione sufficiente e di un'adeguata dinamica procedurale e politica per contrabbattere le posizioni di questi stati membri titubanti, ed eventualmente per quali specifici motivi? In caso negativo, come pensa il Consiglio di migliorare a breve termine la situazione?

Risposta all'interrogazione scritta n. 1722/85
presentata dall'on. Rogalla
(20 novembre 1985)

Ad 1, 2, 3: Il Consiglio ricorda che, conformemente all'articolo 18 del regolamento interno, i suoi dibattiti sono coperti dal segreto professionale.

Ad 4 e 5: Nella dichiarazione comune del 5 aprile 1977 ⁽¹⁾, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno sottolineato l'estrema importanza che essi annettono all'osservanza dei diritti fondamentali risultanti in particolare dalle costituzioni degli stati membri, nonché dalla convenzione europea relativa alla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ed hanno dichiarato che nell'esercizio dei loro poteri e nel perseguimento degli obiettivi delle Comunità europee essi rispettano e continueranno a rispettare tali diritti.

Nella sentenza del 13 dicembre 1979, pronunciata nella causa 44/79 (Liselotte Hauer / Land Rheinland Pfalz), la Corte di giustizia, confermando la precedente giurisprudenza, ha dichiarato che i diritti fondamentali sono parte integrante dei principi generali della legislazione di cui essa assicura il rispetto; che, nel garantire la tutela di tali diritti, essa ha l'obbligo di attenersi alle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri, in modo che nella Comunità non siano ammesse misure incompatibili con i diritti fondamen-

tali riconosciuti dalle costituzioni di detti stati; che gli strumenti internazionali concernenti la protezione dei diritti dell'uomo, cui gli stati membri hanno cooperato o aderito, possono fornire altresì orientamenti di cui occorre tenere conto nel quadro del diritto comunitario ⁽²⁾. Essa ha soggiunto che tale concetto era stato riconosciuto nella suddetta dichiarazione comune. In questa causa, la Corte ha fatto riferimento all'articolo 1 del protocollo addizionale, del 20 marzo 1952, della convenzione relativa alla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché alle costituzioni di vari stati membri che permettono al legislatore di regolamentare l'impiego della proprietà privata nell'interesse generale. Essa ha concluso che il regolamento vitivinicolo presentato per esame non aveva pregiudicato il diritto di proprietà della richiedente.

Se il giudice comunitario, nell'assicurare l'osservanza dei diritti fondamentali nel quadro del diritto comunitario, si ispira in particolare alle costituzioni degli stati membri, è legittimo, anzi necessario, che anche il Consiglio si ispiri ad esse nell'esercizio del suo potere legislativo.

⁽¹⁾ GU n. C 103 del 27. 4.1977.

⁽²⁾ Punto 15, Raccolta della Giurisprudenza della Corte di giustizia, vol. 1979-10, pag. 3744/3745.